

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE SECONDA

Roma - Sabato, 17 luglio 2021

Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007 0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

FOGLIO DELLE INSERZIONI

SOMMARIO

ANNUNZI COMMERCIALI	
Convocazioni di assemblea	
AEROLINEE ITAVIA S.P.A. Convocazione di assemblea (TX21AAA8118)	Pag. 2
INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A. LIVORNO - GUASTICCE Convocazione di assemblea ordinaria (TX21AAA8029)	Pag. 1
KAURI HOLDING S.P.A. Convocazione di assemblea degli obbligazionisti del prestito «Kauri Holding S.p.A. 4,75% 2019 - 2024» - Codice ISIN IT0005379646 (TX21AAA8116)	Pag. 2
Convocazione di assemblea degli obbligazionisti del prestito «Kauri Holding S.p.A. 5% 2017 - 2023» - Codice ISIN IT0005245649 (TX21AAA8115)	Pag. 1
SANIGEN S.P.A. Convocazione di assemblea straordinaria (TX21AAA8076)	Pag. 1
Altri annunci commerciali	
ALBA 6 SPV S.R.L.	
ALBA LEASING S.P.A. Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), corredato dall'informativa ai sensi del Regolamento (UE), n. 679/2016; del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX21AAB8026)	Pag. 3
ALBA LEASING S.P.A. ALBA LEASING S.P.A. BANCO BPM S.P.A. RELEASE S.P.A. ZEUS LEASECO S.R.L. Avviso di cessione di beni e rapporti giuridici ai sensi dell'articolo 7.1 commi 4, 5 e 6 della Legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato e integrato, il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (rispettivamente il "GDPR" e il "Codice Privacy" e congiuntamente "Normativa sulla Privacy") (TX21AAB8027)	Pag. 5
AURORA SPE S.R.L. Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato, il "Testo Unico Bancario"), nonché informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il "GDPR") e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (congiuntamente, la "Normativa Privacy") (TX21AAB8044)	Pag. 14
BAMBOO SPE S.R.L. Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130"), corredato dall'informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"), del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati") (TX21AAB8054)	Pag. 28



BRAMITO SPV S.R.L.

COSMO SPV S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") e informativa ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ("GDPR"); (ii) del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n.101) (il "Codice Privacy"); nonchè (iii) del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (TX21AAB8107)

Pag. 40

CAMELOT SPE S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la Legge 130/99) e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario), unitamente all'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il GDPR) e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX21AAB8048)

Pag. 22

CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il Testo Unico Bancario) e informativa ai sensi ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) (TX21AAB8100)

Pag. 35

DUOMO SPV S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice Privacy"), del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il "GDPR", e unitamente al Codice Privacy e al provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, la "Normativa Privacy") (TX21AAB8061)

Pag. 29

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la "Normativa Privacy") (TX21AAB8062).

Pag. 32

FARA REAL ESTATE SPV S.R.L.

Avviso di cessione di beni immobili ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (come di volta in volta modificata e integrata, la "Legge 130") (TX21AAB8099)

Pag. 34

GIOVE SPV S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente all'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il "GDPR") e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (TX21AAB8051)

Pag. 25

ICCREA BANCA S.P.A.

Avviso di atto di precisazione di cessione di ramo d'azienda bancaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 2556 e ss. del codice civile, dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (TX21AAB8077)

Pag. 33

LEONE SPV S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ("Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (il "GDPR") e, per quanto occorrer possa, del D.Lgs. 196/2003 (il "Codice della Privacy") e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX21AAB8106)

Pag. 38

MANU SPV S.R.L.

PITAGORA S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il "Testo Unico Bancario") (TX21AAB8047)

Pag. 20

ONTARIO SPE S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il "Provvedimento dell'Autorità Garante") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e del D.Lgs., 30 giugno 2003, n. 196 (congiuntamente la "Normativa Privacy") (TX21AAB8042)


Pag. 9

PERSEVERANZA SPV S.R.L.

CREDIMI S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il "Testo Unico Bancario"). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile (TX21AAB8111)

Pag. 48



Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il "Testo Unico Bancario"). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile (TX21AAB8112)

Pag. 50

POLLUCE SPE S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 1999, n. 130 (di seguito la "Legge sulla cartolarizzazione" o "Legge 130") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o "GDPR") e relativa normativa nazionale applicabile (TX21AAB8110)

Pag. 42

SPV PROJECT 1715 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385 del 1° settembre 1993 (il "TUB"), corredato dall'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) (TX21AAB8103)

Pag. 37

SPV PROJECT 1906 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione) (TX21AAB8045)

Pag. 16

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione) (TX21AAB8046)

Pag. 18

V4 SPECIALE S.R.L.

Fusione transfrontaliera per incorporazione di Caballero 50 S.a.r.l. in V4 Speciale S.r.l. - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108 (TX21AAB8117)

Pag. 52

VALSABBINA SME 3 SPV S.R.L.**BANCA VALSABBINA S.C.P.A.**

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito, il "Testo Unico Bancario") e relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX21AAB8043)

Pag. 11

ANNUNZI GIUDIZIARI**Notifiche per pubblici proclami****TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro**

Notifica per pubblici proclami - Integrazione contraddittorio (TX21ABA8039)

Pag. 53

Notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. (TX21ABA8021)

Pag. 52

TRIBUNALE DI CUNEO

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di integrazione al contraddittorio e convocazione all'incontro di mediazione (TX21ABA8090)

Pag. 55

TRIBUNALE DI PADOVA

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione (TX21ABA8063)

Pag. 54

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per usucapione - R.G. n. 1033/2021 (TX21ABA8078)

Pag. 54

Notifica per pubblici proclami (TX21ABA8079)

Pag. 54

TRIBUNALE DI ROVIGO

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e invito alla mediazione (TX21ABA8092)

Pag. 56

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per integrazione del contraddittorio (TX21ABA8097)

Pag. 56

TRIBUNALE DI TERNI

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione (TX21ABA8065)

Pag. 54

TRIBUNALE DI TREVISO

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e atto di convocazione ad incontro di mediazione (TU21ABA7973)

Pag. 57

TRIBUNALE DI TRIESTE

Notifica per pubblici proclami - Estratto convocazione per mediazione obbligatoria eredi di Gabrovec Giovanni (TX21ABA8087)

Pag. 55

TRIBUNALE DI VERCELLI


Notifica per pubblici proclami - R.G. 1060/2021 (TX21ABA8033)

Pag. 52

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA Sezione Lavoro

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio (TX21ABA8038)

Pag. 53



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ Sezione Lavoro <i>Notifiche per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio (TX21ABA8040)</i>	Pag. 53	TRIBUNALE DI TERAMO <i>Nomina curatore eredità giacente di Marcone Luigi (TX21ABH8086)</i>	Pag. 60
Ammortamenti		TRIBUNALE DI TREVISO <i>Nomina curatore eredità giacente di Cappoia Morena (TX21ABH8102)</i>	
TRIBUNALE DI BENEVENTO <i>Ammortamento cambiario (TX21ABC8101)</i>	Pag. 58	TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA <i>Chiusura eredità giacente di Alvaro Vergati (TX21ABH8085)</i>	
TRIBUNALE DI VERCELLI <i>Ammortamento certificato di sottoscrizione fondo obbligazionario (TX21ABC8031)</i>	Pag. 57	Riconoscimenti di proprietà	
Eredità		TRIBUNALE DI BRINDISI <i>Riconoscimento di proprietà - Ricorso per usucapione ex art. 1159 bis c.c. (TX21ABM8067)</i>	
EREDITÀ GIACENTE DI ZANDANEL NICOLA <i>Invito ai creditori ereditari a presentare le dichiarazioni di credito (TX21ABH8034)</i>	Pag. 58	Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta	
TRIBUNALE DI ANCONA <i>Nomina curatore eredità giacente di Claudio Albonetti (TX21ABH8066)</i>	Pag. 59	TRIBUNALE DI MONZA <i>Dichiarazione di morte presunta di Italo Dubini (TX21ABR8036)</i>	
TRIBUNALE DI BARI <i>Eredità giacente di Montrone Nicola (TX21ABH8093)</i>	Pag. 60	TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA <i>Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Natale Maria Caterina (TX21ABR8080)</i>	
TRIBUNALE DI BELLUNO <i>Nomina curatore eredità giacente di Schiavon Marco (TX21ABH8082)</i>	Pag. 59	Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione	
TRIBUNALE DI FIRENZE <i>Eredità giacente di Vinicio Fabbri (TX21ABH8037)</i>	Pag. 58	COOP. ED. "S.ANNA" A R.L. <i>Deposito rendiconto e bilancio finale di liquidazione (TX21ABS8098)</i>	
TRIBUNALE DI MACERATA <i>Nomina curatore eredità giacente di Raponi Lina (TX21ABH8095)</i>	Pag. 60	EMME ERRE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA <i>Deposito bilancio finale di liquidazione (TX21ABS8068)</i>	
TRIBUNALE DI MARSALA <i>Nomina curatore eredità giacente di Genna Vittoria - R.G. n. 296/2018 (TX21ABH8032)</i>	Pag. 58	GENESY SOC. COOP. A R.L. <i>Deposito atti finali di liquidazione (TX21ABS8091)</i>	
TRIBUNALE DI MILANO <i>Eredità giacente di Marini Sergio Angelo Giuseppe - R.G. 6681/2021 (TX21ABH8053)</i>	Pag. 59	UNIFER - SOC. COOP. A R.L. <i>Deposito atti finali di liquidazione (TX21ABS8035)</i>	
<i>Nomina curatore eredità giacente di Baroni Gianpiero - V.G. n. 8906/2021 (TX21ABH8028)</i>	Pag. 58		
TRIBUNALE DI PAVIA <i>Nomina curatore eredità giacente di Giancarlo Linciano (TX21ABH8064)</i>	Pag. 59		
<i>Eredità giacente di Beneficio Milena (TX21ABH8084)</i>	Pag. 59		
TRIBUNALE DI PIACENZA <i>Nomina curatore eredità giacente di Arata Giuseppina (TX21ABH8030)</i>	Pag. 58		



ALTRI ANNUNZI

Varie

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

Decreto di proroga della concessione di stoccaggio denominata "Sabbioncello Stoccaggio" (TX21ADA8022) Pag. 65

Decreto di proroga della concessione di stoccaggio denominata "Brugherio Stoccaggio" (TX21ADA8023) Pag. 68

Decreto di proroga della concessione di stoccaggio denominata "Ripalta Stoccaggio" (TX21ADA8024) Pag. 72

Decreto di proroga della concessione di stoccaggio denominata "Settala Stoccaggio" (TX21ADA8025) Pag. 75

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

Decreto di proroga della concessione di stoccaggio denominata "Sergnano Stoccaggio" (TX21ADA8020) Pag. 62

Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici

ALFASIGMA S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. (TX21ADD8075) Pag. 85

ALMIRALL S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE 1234/2008 e s.m. (TX21ADD8074) Pag. 84

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

Modifiche secondarie di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m. (TX21ADD8089) Pag. 86

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m. (TX21ADD8083) Pag. 85

BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e Regolamento n. 1234/2008 e s.m.i. (TX21ADD8073) Pag. 84

DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.

Modifica secondaria dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX21ADD8070) Pag. 83

Modifica secondaria dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX21ADD8071) Pag. 83

EG S.P.A.

Comunicazione notifica regolare UVA del 25/06/2021 - Prot. n. 78609 (TX21ADD8109) Pag. 89

EURO-PHARMA S.R.L.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i. (TX21ADD8049) Pag. 79

GE HEALTHCARE S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m. (TX21ADD8096) Pag. 87

GEN.ORPH SAS

Modifica secondaria di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX21ADD8019) Pag. 79

HIKMA FARMACÊUTICA (PORTUGAL), S.A.

Estratto comunicazione notifica regolare ufficio PPA (TX21ADD8060) Pag. 81

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento UE 712/2012 (TX21ADD8072) Pag. 84

ITALFARMACO S.P.A.

Comunicazione di annullamento relativa alla specialità medicinale SELEDIE (TX21ADD8081) Pag. 85

Comunicazione di notifica parzialmente regolare (TX21ADD8088) Pag. 85

MEDIFARM S.R.L.


Variatione all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela (TX21ADD8059) Pag. 80

MYLAN S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX21ADD8069) Pag. 81

O.P. PHARMA S.R.L.

Comunicazione notifica regolare UVA del 02/07/2021 - Prot. n. 81285 (TX21ADD8114) Pag. 92



PRICETAG S.P.A.

Comunicazione di rettifica relativa alle specialità medicinali EFFERALGANMED, LANSOX, LEXOTAN, MUSCORIL, NORVASC, TAVOR (TX21ADD8094) Pag. 86

SANDOZ S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i (TX21ADD8108) Pag. 89

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX21ADD8113) Pag. 91

SANOFI S.R.L.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE (TX21ADD8104) Pag. 87

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m. (TX21ADD8105) Pag. 88

SF GROUP S.R.L.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX21ADD8041) Pag. 79

THEA FARMA S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (TX21ADD8050) Pag. 80

VEMEDIA MANUFACTURING B.V.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m. (TX21ADD8052) Pag. 80

Concessioni demaniali

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE


Concessioni demaniale (TX21ADG8016) Pag. 92

Consigli notarili

CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Cancellazione dal ruolo dei notai esercenti della dott.ssa Eufemia Cipolletti (TU21ADN7958) Pag. 93

Iscrizione a ruolo dei notai esercenti della dott.ssa Marilena Puzio (TU21ADN7957) Pag. 92



ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A. LIVORNO - GUASTICCE

Sede sociale: strada Prima, 5 - Collesalvetti
Capitale sociale: € 32.458.478,08
Codice Fiscale: 00882050495
Partita IVA: 00882050495

Convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è convocata presso la sala convegni della Società Interporto Toscano al piano terzo della Palazzina Vespucci - Strada prima, 5 - Collesalvetti, in prima convocazione per il giorno 8 settembre 2021 alle ore 08.00 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 settembre 2021 alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di nomina dell'Organo Amministrativo composto da 5 membri
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) Determinazione dei compensi agli Amministratori ed ai Sindaci.

Viste le misure di contenimento vigenti in Italia a causa dell'attuale emergenza relative all'epidemia covid - 19, i Soci potranno partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione

Il presidente
Rocco Guido Nastasi

TX21AAA8029 (A pagamento).

SANIGEN S.P.A.

Sede legale: strada Prov.le 54 km. 1 - Modugno (BA)
Codice Fiscale: 02898540725

Convocazione di assemblea straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione, il giorno 02/08/2021 alle ore 9,30 in Via Roberto da Bari 30 (Studio Notaio Benedetta Galli) ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 03/08/2021 alle ore 18,00 c/o il medesimo luogo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Accertamento causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 ; Deliberazioni conseguenti
Bari, 13 luglio 2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
Cascione Giovanni

TX21AAA8076 (A pagamento).

KAURI HOLDING S.P.A.

Sede legale: via Giovanni Savelli, 56 - 35129 Padova
Punti di contatto: Sito Internet: www.kauriholding.it
Capitale sociale: € 6.195.000,00 i.v. deliberato e sottoscritto
Registro delle imprese: Padova 04605600289
Codice Fiscale: 04605600289
Partita IVA: 04605600289

Convocazione di assemblea degli obbligazionisti del prestito «Kauri Holding S.p.A. 5% 2017 - 2023» - Codice ISIN IT0005245649

I portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") del prestito obbligazionario non convertibile denominato «Kauri Holding S.p.A. 5% 2017 - 2023» CODICE ISIN IT0005245649 (le "Obbligazioni") emesso in data 10 marzo 2017 da Kauri Holding S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea (l'"Assemblea") in modalità telematica ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 c.d. "Cura Italia" e ss. provvedimenti di conversione e proroga, per il giorno 4 agosto 2021 alle ore 17.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 5 agosto 2021, alle ore 17.00 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. richiesta da parte della Società relativa alla concessione di un waiver alle previsioni di cui all'articolo 14 (Impegni dell'Emittente), romanino (xiii) e romanino (xiv), del regolamento del prestito relativo alle Obbligazioni (il "Regolamento del Prestito") con riferimento alla Data di Calcolo del 31 dicembre 2020 e alla Data di Calcolo Ulteriore del 30 giugno 2021 (come definite nel Regolamento del Prestito);

2. deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari delle Obbligazioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 luglio 2021, (la "Record Date") e per il quale sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

In ogni caso coloro che diverranno titolari delle Obbligazioni successivamente alla Record Date non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.



Ai sensi delle disposizioni applicabili, la partecipazione all'Assemblea degli Obbligazionisti avverrà mediante collegamento in video o audio conferenza collegandosi ai codici che il relativo obbligazionista richiederà alla Società inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione.afc@kauriholding.it

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.kauriholding.it, sezione "Investor Relations" nonché sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 13 luglio 2021

Kauri Holding S.p.A. - p. Il consiglio di amministrazione -
L'amministratore delegato
Enrico Del Sole

TX21AAA8115 (A pagamento).

KAURI HOLDING S.P.A.

Sede legale: via Giovanni Savelli, 56 - 35129 Padova
Punti di contatto: Sito Internet: www.kauriholding.it
Capitale sociale: € 6.195.000 i.v. deliberato e sottoscritto
Registro delle imprese: Padova 04605600289
Codice Fiscale: 04605600289
Partita IVA: 04605600289

Convocazione di assemblea degli obbligazionisti del prestito «Kauri Holding S.p.A. 4,75% 2019 - 2024» - Codice ISIN IT0005379646

I portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") del prestito obbligazionario non convertibile denominato «Kauri Holding S.p.A. 4,75% 2019 - 2024» CODICE ISIN IT0005379646 (le "Obbligazioni") emesso in data 23 luglio 2019 da Kauri Holding S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea (l'"Assemblea") in modalità telematica ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 c.d. "Cura Italia" e ss. provvedimenti di conversione e proroga, per il giorno 4 agosto 2021 alle ore 17.30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 5 agosto 2021, alle ore 17.30 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. richiesta da parte della Società relativa alla concessione di un waiver alle previsioni di cui all'articolo 14 (Impegni dell'Emittente), romanino (x) e romanino (xi), del regolamento del prestito relativo alle Obbligazioni (il "Regolamento del Prestito") con riferimento alla Data di Calcolo del 31 dicembre 2020 e alla Data di Calcolo Ulteriore del 30 giugno 2021 (come definite nel Regolamento del Prestito);

2. deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari delle Obbligazioni

al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 luglio 2021, (la "Record Date") e per il quale sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

In ogni caso coloro che diverranno titolari delle Obbligazioni successivamente alla Record Date non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

Ai sensi delle disposizioni applicabili, la partecipazione all'Assemblea degli Obbligazionisti avverrà mediante collegamento in video o audio conferenza collegandosi ai codici che il relativo obbligazionista richiederà alla Società inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione.afc@kauriholding.it

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.kauriholding.it, sezione "Investor Relations" nonché sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 13 luglio 2021

Kauri Holding S.p.A. - p. Il consiglio di amministrazione -
L'amministratore delegato
Enrico Del Sole

TX21AAA8116 (A pagamento).

AEROLINEE ITAVIA S.P.A.


Sede: via Alberico II n. 31 - 00193 Roma
Capitale sociale: Lire 3.500.000.000
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 00477930580
Partita IVA: 01287480790

Convocazione di assemblea

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso lo studio notarile Caruso e Andreatini, in Milano, Piazza Cavour, n. 1, alle ore 15.00 del giorno 3 agosto 2021 in prima convocazione e, occorrendo, nello stesso luogo, alle ore 15.00 del giorno 4 agosto 2021 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Deliberazioni ex art. 2386, comma 2, c.c. e 2401, comma 1, c.c.



2. Determinazione dei compensi spettanti ad amministratori e sindaci.

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, per l'ipotesi in cui, prima dello svolgimento dell'assemblea, venissero prorogate le misure di cui all'art. 106 del D.L. 18/2020 previste in materia di svolgimento delle assemblee delle società di capitali (attualmente in vigore sino al 31 luglio 2021), ha deliberato che l'intervento degli Azionisti in Assemblea possa aver luogo anche mediante collegamento in videoconferenza.

In tale ipotesi, ogni soggetto legittimato che voglia partecipare all'Assemblea con le modalità sopra indicate dovrà comunicare il proprio indirizzo mail e il proprio recapito telefonico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata claudio.caruso@postacertificata.notariato.it, entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello in cui è prevista l'Assemblea in prima convocazione.

Milano, 13 luglio 2021

Il presidente del C.d.A.
Michele Centonze

TX21AAA8118 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

ALBA 6 SPV S.R.L.

Società unipersonale

Iscritta all'elenco delle società veicolo di cui all'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano, Treviso, Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04669660260

Codice Fiscale: 04669660260

Partita IVA: 04669660260

ALBA LEASING S.P.A.

Sede legale: via Sile, 18 - 20139 Milano

Capitale sociale: Euro 357.953.058,13 i.v.

Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
06707270960

Codice Fiscale: 06707270960

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), corredato dall'informativa ai sensi del Regolamento (UE), n. 679/2016; del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007

Con riferimento all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 15 febbraio 2020 sezione Parte Seconda (l'"Avviso"), ALBA 6 SPV S.r.l. (l'"Acquirente") comunica che in data 8 luglio 2021 ha acquistato pro soluto da Alba Leasing S.p.A. (la "Cedente")

tutti i crediti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i canoni, gli interessi, gli eventuali conguagli relativi ai canoni, gli accessori, gli eventuali incrementi dei canoni, le spese, le somme dovute a titolo di prezzo per l'eventuale esercizio da parte degli Utilizzatori dell'opzione di acquisto dei beni (i "Beni") e con esclusione di ogni importo in scadenza prima del 1 luglio 2021 (la "Data di Valutazione") (incluso nonché di quanto dovuto a titolo di IVA e dei relativi interessi di mora) che alla Data di Valutazione (o alla diversa data indicata in relazione a ciascun criterio distintivo) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (collettivamente, i "Crediti"):

a) i criteri indicati ai punti nn. da (i) a (xxv) dell'Avviso (i "Criteri Comuni"),

b) la durata originaria dei relativi Contratti di Locazione Finanziaria non supera 228 mesi;


c) la cui data di pagamento dell'ultimo Canone (così come indicato nel relativo Contratto di Locazione Finanziaria) non sia successiva a maggio 2028;

d) con esclusione di tutti i Crediti che, pur rispettando i criteri sopraelencati, derivano da Canoni che non sono contraddistinti da un codice tipo "ALB06MMAA" oggetto di comunicazione ai Debitori con scadenza compresa tra il 1 luglio 2021 (escluso) e la data individuata dal mese e dall'anno indicati al predetto codice rispettivamente come "mm" e "aa".

Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti all'Acquirente senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario richiamato dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti alla Cedente dai Contratti di Locazione Finanziaria relativi ai Crediti ivi richiamati, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti Crediti e ai relativi rapporti di finanziamento o di credito, inclusi i diretti di credito futuri derivanti da polizze assicurative a copertura dei Beni e diritti di credito futuri relativi ad indennizzi da parte di istituti bancari con le quali la Cedente abbia stipulato convenzioni aventi ad oggetto il conferimento dell'incarico a tali istituti bancari di istruire e se del caso approvare, in nome e per conto della Cedente, operazioni di leasing aventi ad oggetto, tra l'altro, i Contratti di Locazione Finanziaria.

Alba Leasing S.p.A. è stata nominata dall'Acquirente quale mandataria (con rappresentanza) al fine di provvedere - in nome e per conto dell'Acquirente - all'incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti, al loro trasferimento all'Acquirente e, più in generale, alla gestione di tali Crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione. Rimane inteso che ogni e qualsiasi incasso sarà trasferito all'Acquirente unicamente in forza del mandato conferito alla Cedente. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Alba Leasing S.p.A. - tel. 800 180989; fax +39 02 36716212.



Informativa in materia di protezione dei Dati Personali

La cessione da parte della Cedente, ai sensi e per gli effetti del suddetto Contratto Quadro di Cessione, dei Crediti, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, ha comportato e/o potrà comportare il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti successori e aventi causa (rispettivamente "Dati Personali" e "Interessati").

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016; del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, l'Acquirente - in nome e per conto proprio nonché dell'Originator e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto dall'Originator, nell'ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, la disponibilità di documenti e di evidenze informatiche connesse ai Crediti che contengono Dati Personali relativi agli Interessati.

L'Acquirente informa, in particolare, che i Dati Personali saranno, in ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente nell'ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale dell'Acquirente stessa, e quindi:

- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e

- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all'emissione di titoli da parte dell'Acquirente ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.

Non verranno trattate "categorie particolari" di dati personali. Sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche, all'adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei debitori ceduti (art. 9 del GDPR).

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Saranno conservati per il tempo strettamente necessario a garantire il soddisfacimento delle posizioni cedute e l'adempimento degli obblighi di legge (ad esempio, il periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza è di 10 anni, così come l'obbligo di produzione di copia di documentazione delle singole operazioni poste in essere). Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento è identificata nell'esistenza di ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti.

I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le finalità sopra elencate ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono

essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i "Responsabili"), unitamente alla presente informativa, potranno essere forniti agli Interessati su loro richiesta, rivolgendosi alla Cedente al relativo indirizzo in prosieguo indicato. L'Acquirente - in nome e per conto proprio nonché della Cedente e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.


Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.

Titolare del trattamento dei Dati Personali è ALBA 6 SPV S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015, Conegliano, Treviso, Italia.

Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Alba Leasing S.p.A., con sede legale in Via Sile 18, 20139 Milano.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali di ciascuno degli Interessati possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili e/o titolari del trattamento, sono disponibili nella sezione Privacy del sito internet aziendale al seguente indirizzo: <http://www.albaleasing.eu>.

Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti gli specifici diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei Dati Personali, inclusi quello di (i) ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati Personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai propri Dati Personali - compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di Dati Personali trattati, destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti dell'interessato (diritto di accesso - articolo 15 del GDPR); (ii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica Dati Personali inesatti che lo riguardano e/o l'integrazione dei Dati Personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 del GDPR); (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano (diritto alla cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR); (v) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati Personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere che i propri Dati Personali siano trasmessi direttamente da un titolare ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul



consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR); (vi) opporsi al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (diritto di opposizione - articolo 21 del GDPR); e (vii) proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM) o all'Autorità Giudiziaria.

Gli Interessati potranno esercitare i predetti diritti rivolgendosi, senza formalità, al responsabile del trattamento designato - Responsabile del Servizio ICT e Processi (e-mail: Mail.Privacy@albaleasing.eu) - domiciliato per le funzioni nella sede della Società ed al Data Protection Officer anche questo domiciliato per le funzioni nella sede della Società (mail pec: dpo.albaleasing@actaliscertymail.it).

Pordenone, 8 luglio 2021

Alba 6 SPV S.r.l. - Società unipersonale - L'amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata

Basso Pierluigi

TX21AAB8026 (A pagamento).

ALBA LEASING S.P.A.

Sede legale: via Sile n. 18 - 20139 Milano
Capitale sociale: Euro 357.953.058,13 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
06707270960
Codice Fiscale: 06707270960

BANCO BPM S.P.A.

Sede legale: piazza F. Meda n. 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 7.100.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
09722490969
Codice Fiscale: 10537050964
Partita IVA: 10537050964

RELEASE S.P.A.

Sede legale: viale Fulvio Testi n. 75 - Milano
Capitale sociale: Euro 430.488.261,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
10537050964
Codice Fiscale: 10537050964

ZEUS LEASECO S.R.L.

Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano
(TV)
Capitale sociale: Euro 10,000.00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 05124570267
Codice Fiscale: 05124570267


Avviso di cessione di beni e rapporti giuridici ai sensi dell'articolo 7.1 commi 4, 5 e 6 della Legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato e integrato, il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del

Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (rispettivamente il "GDPR" e il "Codice Privacy" e congiuntamente "Normativa sulla Privacy")

Zeus LeaseCo S.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi dell'articolo 7.1, commi 4 e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) P. IVA, C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno n. 05124570267 (la "Cessionaria"),

COMUNICA

che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la "Cartolarizzazione"), ai sensi di un contratto di cessione concluso in data 12 dicembre 2020 (il "Contratto di Cessione Crediti"), la società Titan SPV S.r.l. (la "SPV"), con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV), Italia, ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, da Alba Leasing S.p.A., un intermediario finanziario costituito nella forma di società per azioni, con sede legale in Via Sile n. 18, 20139 Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 06707270960, capitale sociale Euro 357.953.058,13 interamente versato, autorizzata ad operare ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ("Alba"), Banco BPM S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Piazza F. Meda n. 4, Milano, Italia, codice fiscale e partita IVA n. 10537050964, numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 09722490969, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario con il numero 8065, capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM ("Banco BPM") e Release S.p.A., una società costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Viale Fulvio Testi n. 75, Milano, Italia, capitale sociale pari a Euro 430.488.261 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10537050964, iscritta all'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario con il numero 54 ("Release" e, unitamente a Alba e Banco BPM, i "Cedenti"), tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, sorti nel periodo compreso tra il 1999 e il 2019, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati da Alba, Banco BPM e Release e derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento ex articoli 72-*quater* o 169-*bis* della Legge Fallimentare o altrimenti divenuti esigibili (i "Contratti di Leasing") vantati nei confronti di debitori classificati "in sofferenza" in conformità alla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti) (i "Debitori"), come successivamente modificata e integrata, con riferimento a Banco BPM ed alla Circolare di Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996, come successivamente modificata e integrata, con riferimento ad Alba e Release (i "Crediti").



Nel contesto della Cartolarizzazione, in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni (il “Contratto di Cessione Beni e Rapporti”), concluso in data 12 dicembre 2020, tra la Cessionaria, la SPV e i Cedenti, e del relativo atto di vendita preliminare notarile stipulato tra le medesime parti, in data 12 dicembre 2020, dinnanzi al Notaio Dario Restuccia, avente sede in Milano, Via Ulrico Hoepli 7, con atto di deposito (repertorio n. 7134 raccolta n. 4034) con atto notarile di vendita concluso in data 30 giugno 2021 dinnanzi al Notaio Dario Restuccia, avente sede in Milano, Via Ulrico Hoepli 7, con atto di deposito (repertorio n. 7815, raccolta n. 4495) (l’“Atto Notarile”), la Cessionaria ha acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica in data 30 giugno 2021, da ciascun Cedente, i diritti e le obbligazioni delle Cedenti nascenti dai Contratti di Leasing (ivi inclusi da eventuali accordi modificativi e integrativi degli stessi) unitamente ai diritti e alle obbligazioni delle Cedenti nascenti per contratto o per legge dai Contratti di Leasing, il diritto di proprietà dei beni oggetto dei Contratti di Leasing (i “Beni Leasing”) e il diritto alla riconsegna degli stessi (se esistenti e qualora non già ottenuta), il diritto all’equo compenso di cui all’articolo 1526, comma 1, del codice civile (se applicabile), il diritto a ricevere qualsiasi indennizzo contrattuale o risarcimento danno o penale dovuto a qualsiasi inadempimento dei Debitori o alla risoluzione del relativo Contratto di Leasing, i diritti e gli obblighi derivanti dalla polizza assicurativa relativa ai Beni Leasing le obbligazioni di pagamento in favore di un Debitore di parte del ricavato o della vendita a terzi o della messa a reddito di un Bene Leasing, derivanti dalla risoluzione dei Contratti di Leasing ai sensi di legge o delle disposizioni del contratto medesimo, incluse quelle derivanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli art. 1526 c.c., artt. 72 quater e 169-bis L. Fallimentare e artt. 138 e 139 l. 124/2017, i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche relative ai Beni Leasing immobili di titolarità delle Cedenti, che alla data del 30 giugno 2021 risultavano nella titolarità del relativo Cedente e che sono specificatamente individuati dal relativo Cedente nell’Atto Notarile e nei siti web dei Cedenti secondo quanto previsto dal successivo paragrafo, (i “Rapporti e Beni”). Nei Rapporti e Beni risultano incluse altresì tutte le obbligazioni, i debiti, i diritti di indennizzo, le indennità, le restituzioni e le responsabilità di ciascun Cedente (in ogni caso, sia che sorgano prima, alla o dopo il 31 dicembre 2019 (la “Data di Valutazione”), derivanti da e/o discendenti dai Contratti di Leasing, o dalla risoluzione degli stessi, inclusa:

(i) qualsiasi responsabilità in caso di mancata o ritardata vendita o cattiva gestione dei Beni Leasing immobili o dei Beni Leasing o derivante dall’onere di recupero dei Beni Leasing;

(ii) ogni responsabilità derivante dall’obbligo di rimborsare ai Debitori, ai sensi dell’articolo 1526 del codice civile, le rate già pagate dai Debitori ai sensi del relativo Contratto di Leasing;

(iii) qualsiasi obbligazione di pagamento sorta alla Data di Valutazione o successivamente alla stessa a favore del relativo Debitore dell’intero, o di una parte del relativo prezzo di vendita di un Bene Leasing al momento di tale vendita a terzi;

(iv) qualsiasi responsabilità derivante dall’invalidità dei Contratti di Leasing;

(v) qualsiasi responsabilità in caso di eventuale contestazione da parte dei Debitori (e/o relativi garanti) della determinazione del valore dei Beni Leasing come deliberata da ciascun Cedente prima della Data di Cessione;

(vi) ogni responsabilità derivante da arricchimento senza causa da parte del Cedente; e

(vii) qualsiasi altra responsabilità contrattuale o ai sensi di legge accessoria o connessa ai Contratti di Leasing,

escluse le “Passività Escluse”, intendendosi per tali qualsiasi perdita, onere, costo, responsabilità, spesa e obbligo di qualsiasi tipo, relativa a fatti antecedenti alla Data di Cessione, relativa a:

(i) procedimenti o indagini penali (incluse eventuali misure cautelari nei confronti di tale Cedente e/o dei suoi legali rappresentanti, procuratori o dipendenti);

(ii) pretese avanzate dai Debitori nell’ambito di cause passive fondate sull’applicazione della normativa in materia di usura o anatocismo e capitalizzazione degli interessi, rideterminazione del tasso di interesse applicato per indeterminata ed erronea indicazione dello stesso (con riferimento a somme incassate dal Cedente e non trasferite all’Acquirente), ovvero relative alla tutela dei dati personali, trasparenza e correttezza nelle relazioni e nei servizi bancari e nelle relative comunicazioni o segnalazioni (tra cui quelle alla Centrale dei Rischi);

(iii) qualsiasi responsabilità risarcitoria o restitutoria del Cedente derivante da violazione dei Contratti di Leasing e qualsiasi passività relativa ad azioni revocatorie relativa ad importi incassati dal Cedente in relazione ai Crediti fino alla Data di Valutazione diverse da (a) procedimenti di opposizione, incluse le domande riconvenzionali, fino all’ammontare del relativo Credito ceduto alla SPV; (b) azioni legali finalizzate all’opposizione a procedure di recupero giudiziale dei Beni Leasing intraprese dal Cedente al fine di recuperare un Credito; (c) procedimenti volti a contestare la proprietà totale o parziale di un Bene Leasing; (d) procedimenti volti ad accertare la divisione tra i comproprietari dei Beni Leasing; (e) procedimenti intrapresi dai Debitori al fine di ottenere dai proprietari il rimborso di quanto dovuto a fronte di migliorie effettuate sui Beni Leasing; (f) procedimenti volti a ottenere la restituzione o la rimozione di qualsiasi bene mobile situato in un Bene Leasing Immobile;


(iv) qualsiasi responsabilità da fatto illecito (responsabilità civile) di tale Cedente;

(v) richieste di rimborso di indennizzi assicurativi, anche avanzate in via di azione surrogatoria a seguito del pagamento di tali indennizzi a favore di terzi;

(vi) pretese di terzi per il pagamento di opere commissionate dal Debitore e non pagate;

(vii) pagamenti richiesti da terze parti nei confronti del Cedente (ivi incluse pretese di pagamento avanzate da precedenti titolari dei Beni Leasing o da fornitori).

Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, i Crediti ceduti ai sensi del Contratto di Cessione



Crediti unitamente, inter alia, ai Rapporti e Beni ceduti ai sensi dell'Atto Notarile sono specificatamente individuati in apposite liste in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine il Credito vantato dal relativo Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto e il relativo Rapporto e Bene. Le liste relative ai Rapporti e Beni sono (x) depositate presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede in Milano, Via Ulrico Hoepli 7, con atto di deposito (repertorio n. 7841, raccolta n. 4511), e (y) pubblicate, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sui seguenti siti internet: www.albaleasing.eu; www.release.it; www.gruppo.bancobpm.it.

Le predette informazioni orientative relative a ciascuno dei Crediti e dei Rapporti e Beni, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione resteranno a disposizione dei relativi debitori ceduti fino all'estinzione di ciascun Credito ceduto.

I Rapporti e Beni includono i beni immobili e i beni strumentali di proprietà dei Cedenti oggetto dei Contratti di Leasing, che, in virtù dell'applicazione dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (come richiamato dall'articolo 7.1, comma 5 della Legge 130), sono trasferiti alla Cessionaria senza bisogno di alcuna formalità, salvo il presente avviso e l'iscrizione del presente avviso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù dell'articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario, tutti i privilegi e le garanzie, di qualsiasi tipo e natura, da chiunque prestati o comunque esistenti in relazione ai Rapporti e Beni, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni in leasing a essi afferenti, conserveranno la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione in favore della Cessionaria.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e della successiva normativa nazionale di adeguamento.

Informativa ai fini degli articoli 13 e 14 del GDPR e successiva normativa nazionale di adeguamento (la "Normativa Privacy Applicabile"), in tema di trattamento dei dati personali ed esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa privacy applicabile. In virtù della cessione di crediti intervenuta in data 12 dicembre 2020 tra Alba Leasing S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Release S.p.A., in qualità di cedenti (in seguito, i "Cedenti" e ciascuno di essi, un "Cedente"), e Titan SPV S.r.l. (in seguito, la "SPV"), in qualità di cessionaria, in forza della quale la SPV ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto da ciascun Cedente taluni crediti pecuniari (i "Crediti") ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), nonché in virtù della cessione dei beni e rapporti giuridici intervenuta in data 12 dicembre 2020 tra i Cedenti e Zeus LeaseCo SPV S.r.l. (in seguito, la "Società"), in qualità di cessionaria, in forza della quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto da ciascun Cedente i beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria da cui derivano i Crediti e i rapporti giuridici derivanti da tali contratti (i "Rapporti e Beni") ai sensi dell'articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, la Società è divenuta titolare (il "Titolare") autonomo del trattamento dei

dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i "Dati"). La Società, inoltre, riceverà da ciascun Cedente anche informazioni relative all'ammontare totale dell'esposizione di ciascun debitore nei confronti del relativo Cedente. I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al momento della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti e comunque nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy Applicabile. I Dati saranno trattati dalla Società e da Prelios Credit Servicing S.p.A. (il "Servicer") in qualità di responsabile del trattamento (il "Responsabile"), per conto della Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti (anche per il tramite della gestione e della valorizzazione dei Rapporti e Beni), (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di anti-riciclaggio nonché effettuare le segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.


Il trattamento dei dati è effettuato in modalità elettronica e/o cartacea, mediante registrazione, elaborazione, archiviazione e trasmissione dei dati, anche con ausilio di strumenti informatici. Gli strumenti e i supporti utilizzati nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento sono idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Nello svolgimento delle attività di trattamento, la Società si impegna a:

- assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati, e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o integrazioni richieste dall'Interessato;
- adottare misure di sicurezza idonee a garantire un'adeguata protezione dei dati, in considerazione dei potenziali impatti che il trattamento comporta sui diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato;
- notificare all'Interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente, eventuali violazioni dei dati personali;
- garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.

I Dati saranno conservati presso il Servicer in una forma che consenta l'identificazione degli interessati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattate, qualora non diversamente previsto da obblighi normativi;
- per ottemperare a specifici obblighi normativi;
- qualora applicabile e legittimo, fino ad eventuale richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.



Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati e gli stessi saranno conservati per il tempo strettamente necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge.

Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, ad esempio: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le competenti autorità di vigilanza per ciò che attiene l'ottemperanza degli obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società per finanziare l'acquisto dei Crediti nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la "Cartolarizzazione"); e (v) i soggetti incaricati delle attività di recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, assicurando sin d'ora la debita conoscenza dei predetti soggetti circa le cautele da adottare. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l'elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Titolare e del Responsabile.

Si precisa inoltre che non verranno trattate categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.

Si precisa, inoltre, che alcuni trattamenti dei dati potranno avvenire sulla base di uno specifico obbligo di legge ovvero in stretta connessione funzionale con l'esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto senza l'obbligo di acquisire il consenso dell'interessato.

I Dati continueranno ad essere trattati (i) per finalità inerenti alla realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; (ii) per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o dagli organi di vigilanza e controllo; (iii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il Debitore Ceduto e i relativi garanti, nonché all'emissione dei titoli da parte della Società ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e (iv) per finalità connesse all'esercizio di un diritto in giudizio (collettivamente, le "Finalità") nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy Applicabile.

I Dati non saranno oggetto di diffusione. I dati personali verranno archiviati ed elaborati all'interno dell'Unione europea. In caso di eventuali trattamenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea gli stessi avverranno unicamente previa adozione di adeguate garanzie, come previsto dalla normativa cogente.

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione creditizia) in conformità a quanto stabilito nel "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti". In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori ceduti. Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalità perseguite.

Ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento EU 679/2016, tra cui, in particolare e ove ne ricorrano i presupposti:

- il diritto di accesso, ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e a ulteriori informazioni su origine, finalità, categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, ecc.;

- il diritto di rettifica, ovvero diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

- il diritto all'oblio (cancellazione), ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui e fatti salvi gli obblighi di legge e regolamenti cui è tenuta la Società:

- o i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità del trattamento;

- o il consenso su cui si basa il trattamento sia stato revocato e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento;


- o i dati personali siano stati trattati illecitamente;

- o i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

- Il diritto di opposizione al trattamento, ovvero il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare;

- il diritto di limitazione del trattamento, ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e l'Interessato si è opposto al trattamento, se i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, se a seguito dell'opposizione al trattamento l'Interessato è in attesa della verifica circa la prevalenza o meno del legittimo interesse del Titolare;

- il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il



trattamento sia basato sul consenso o su un contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

- il diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate ovvero il diritto di ottenere dal Titolare di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, inclusa la profilazione, che producano effetti giuridici che riguardino l'Interessato o che incidano significativamente sulla sua persona, salvo che tali decisioni siano necessarie per la conclusione o l'esecuzione di un contratto o si basino sul consenso prestato dall'Interessato;

- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i suddetti diritti, mediante comunicazione scritta all'indirizzo del Titolare con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV) ovvero di Prelios Credit Servicing S.p.A., con sede legale in Via Valtellina 15/17, 20159 Milano, in qualità di Responsabile.

Conegliano, 12 luglio 2021

Zeus LeaseCo S.r.l. - Società unipersonale - L'amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata

Andrea Perin

TX21AAB8027 (A pagamento).

ONTARIO SPE S.R.L.

Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia al numero 35567.7

Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00

Registro delle imprese: Milano 10439660969

Codice Fiscale: 10439660969

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il "Provvedimento dell'Autorità Garante") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e del D.Lgs., 30 giugno 2003, n. 196 (congiuntamente la "Normativa Privacy")

La società Ontario SPE S.r.l. (il "Cessionario"), società con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari (il "Contratto di Cessione") concluso in data 29 giugno 2021, con efficacia economica dal 31 marzo 2021 (escluso), con Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo, 156, 10121 Torino, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, P.IVA 11991500015, capitale sociale di Euro 10.084.445.147,92, controllante del Gruppo Bancario Intesa

Sanpaolo, iscritta all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico Bancario al n. 5361, e aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, (il "Cedente"), i crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, e relativi accessori, spese, penali, danni anche ulteriori, indennizzi, diritti derivanti da polizze assicurative a copertura degli stessi e quant'altro), derivanti dai contratti qui di seguito indicati:

(i) contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 13 febbraio 2009 (Rep. 10.155/Racc. 4.382), a rogito del Notaio dott. Filippo Russo, iscritto al Collegio di Firenze, registrato a Firenze in data 23 febbraio 2009 al n. 2.282 Serie 1T (il "Contratto di Finanziamento 2009"), (il "Finanziamento 2009") – cui son seguiti *a*) successivo atto di erogazione a saldo e quietanza del 19 giugno 2012 (Rep. n. 12.050 – Racc. n. 5.633), a rogito del Notaio dott. Filippo Russo, e *b*) successive moratorie ed accordi modificativi. A garanzia del Finanziamento 2009 è stata iscritta ipoteca volontaria di primo grado in data 26 febbraio 2009 ai numeri 338 R.P. e 1.694 R.G. per complessivi Euro 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila/00), presso l'Agenzia del Territorio di Firenze (l'"Ipoteca 2009").

(ii) contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 29 dicembre 2011 (Rep. 11.803/Racc. 5.454), a rogito del Notaio dott. Filippo Russo, iscritto al Collegio di Firenze, registrato a Firenze in data 4 gennaio 2012 al n. 319 serie 1T (il "Contratto di Finanziamento 2011") - cui son seguiti *a*) atto di utilizzo di mutuo del 19 giugno 2012 (Rep. n. 12.051 – Racc. n. 5.634), a rogito del Notaio dott. Filippo Russo, registrato a Firenze il 4 luglio 2021 al n. 12615 Serie 1T, con contestuale quietanza della somma mutuata, dichiarando di aver ricevuto l'intero importo del Finanziamento 2011, e *b*) successive moratorie ed atti modificativi (il "Finanziamento 2011). In data 12.1.2012, a garanzia del Finanziamento 2011 è stata iscritta ipoteca volontaria di secondo grado, ai numeri R.P. 40 e R.G. 348 per complessivi Euro 800.000,00 (ottocentomila/00), presso l'Agenzia del Territorio di Firenze (l'"Ipoteca 2011").


(iii) contratto di conto corrente n. 68632/0000/00020682 (il "Contratto di Conto Corrente 1");

(iv) contratto di conto corrente n. 50461/1000/00000403 (il "Contratto di Conto Corrente 2").

Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58, comma 3, del D.Lgs., 1 settembre 1993, n. 385, tutti gli interessi maturati e maturandi, i privilegi, le eventuali garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio.

Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, il Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito internet <http://centotrenta.com/it/cessioni/ontario/>, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti alla Cedente e la conferma della avvenuta cessione al debitore ceduto che ne farà richiesta.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione dalla data di pubblicazione



del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, nei confronti del debitore ceduto si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore dei cedenti, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato "della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento" dei Crediti sarà svolto da Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, 20121 (il "Servicer"). Il Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, conferirà a Kervis Credit Management S.r.l. con sede legale in Via Fratelli Gabba 1/A, 20121, Milano (lo "Special Servicer"), l'incarico di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge ivi incluse, in particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione.

Informativa ai sensi della Normativa Privacy

La cessione da parte della Cedente dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del suddetto Contratto di Cessione, ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") al Cessionario.

Ciò premesso, il Cessionario - in qualità di titolare del trattamento - fornisce al debitore ceduto, ai garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa ai sensi della Normativa Privacy.

L'acquisizione dei dati personali è obbligatoria per realizzare le operazioni di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy, il Cessionario informa di aver ricevuto dalla Cedente, nell'ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.

Il Cessionario informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale della Cedente, e quindi:

- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del Credito), nonché all'emissione di titoli da parte della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti; e
- per finalità connesse all'esercizio di un diritto in giudizio.

Resta inteso che non verranno trattate categorie "particolari" di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.

I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni momento - dal Cessionario a Centotrenta Servicing S.p.A. (con sede legale in Via San Prospero 4, 20121, Milano), a Kervis Credit Management S.r.l. (con sede legale in Via Fratelli Gabba 1/A, 20121, Milano) e agli altri responsabili del trattamento e relativi soggetti autorizzati, nonché agli altri soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, consulenti legali, fiscali e revisori contabili) incaricati della gestione, riscossione e recupero dei Crediti o, comunque, per l'espletamento dei servizi a essi demandati, per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati e per le quali sia stato ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di titolari o responsabili del trattamento, unitamente alla presente informativa è reperibile presso la sede legale della società Ontario SPE S.r.l.


Il Cessionario informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di Credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.

In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti e potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.

Il titolare del trattamento dei Dati Personali è Ontario SPE S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, 20121, Milano.

I responsabili del trattamento dei Dati Personali sono: (i) Centotrenta Servicing S.p.A. con sede legale in Via San Prospero 4, 20121, Milano e (ii) Kervis Credit Management S.r.l., con sede in Via Fratelli Gabba 1/A, 20121, Milano.

La Normativa privacy attribuisce agli interessati specifici diritti, tra cui: (i) il diritto di accesso ai propri dati personali e alle seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di conservazione; nonché (e) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro ori-



gine; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 del GDPR; (vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 21 del GDPR; nonché (vii) ove ricorrano i requisiti, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. I predetti diritti possono essere esercitati mediante richieste rivolte senza formalità al Titolare alla sede sopra indicata.

È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui sopra e ogni ulteriore informazione a Ontario SPE S.r.l.

Milano, 13 luglio 2021

Ontario SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato

TX21AAB8042 (A pagamento).

VALSABBINA SME 3 SPV S.R.L.

Società unipersonale

Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno

Codice Fiscale: 05216160266

Partita IVA: 05216160266

BANCA VALSABBINA S.C.P.A.

Società capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Valsabbina" iscritta con il n. 05116.9 all'Albo dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385

Sede legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Capitale sociale: e riserve Euro 79.548.507,00 i.v.

Codice Fiscale: 00283510170

Partita IVA: 00549950988

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito, il "Testo Unico Bancario") e relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007

Valsabbina SME 3 SPV S.r.l. (in seguito, l'"Acquirente") comunica che in data 9 luglio 2021, ha concluso con Banca Valsabbina S.C.p.A. (in seguito, la "Banca") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e

per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario.

In virtù di tale contratto la Banca ha ceduto, e l'Acquirente ha acquistato dalla Banca, pro soluto, con effetto dal 9 luglio 2021, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o relativo ai mutui in bonis fondiari, ipotecari e non ipotecari, commerciali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (in seguito, rispettivamente, i "Mutui" ed i "Contratti di Mutuo") stipulati dalla Banca con i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a) tutte le somme dovute alla Data di Valutazione (come di seguito definita) a titolo di rata o ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Mutuo; (b) i crediti relativi al capitale dovuto e non pagato, agli interessi o agli importi dovuti ad altro titolo in relazione ai Mutui; (c) ogni altro credito relativo o correlato ai Mutui ed ai Contratti di Mutuo di cui sia beneficiaria la Banca, inclusi gli indennizzi; (d) i crediti derivanti dalle relative polizze assicurative; (e) i crediti della Banca nei confronti di terzi in relazione ai Mutui, alle garanzie accessorie, alle polizze assicurative o al relativo oggetto; tutti così come assistiti dai privilegi e dalle garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore della Banca e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi) che alle 23:59 (ora italiana) del 30 giugno 2021 (in seguito, la "Data di Valutazione") (salvo ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano:

(A) i seguenti criteri cumulativi (in seguito, i "Criteri Comuni"):

(1) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica italiana e non sussistano obblighi di ulteriore erogazione;

(2) siano stati erogati dalla Banca come soggetto mutuante o da Credito Veronese S.p.A.;

(3) non derivino dal frazionamento di altri finanziamenti;

(4) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo del relativo mutuo commerciale):

(a) siano, alla relativa Data di Valutazione:

(i) società aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana; ovvero

(ii) persone fisiche aventi residenza nel territorio della Repubblica italiana che abbiano stipulato il relativo mutuo nell'ambito della propria attività professionale e/o d'impresa,


(b) non siano, alla relativa Data di Valutazione:

(i) enti pubblici o altre società equiparabili, imprese a partecipazione pubblica, banche o società finanziarie, istituzioni o enti ecclesiastici o religiosi, istituzioni o enti di assistenza o beneficenza o altri enti senza finalità di lucro; ovvero

(ii) anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che sono stati o, alla relativa Data di Valutazione, erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) della Banca;

(5) siano denominati in Euro e i relativi contratti di mutuo non contengano previsioni che ne permettano la conversione in un'altra valuta;

(6) in relazione ai quali i contratti di mutuo prevedano un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili o bimestrali o trimestrali o quadrimestrali o semestrali o annuali;



(7) in relazione ai quali l'importo originariamente erogato al mutuatario ai sensi del relativo contratto di mutuo sia inferiore o uguale ad Euro 10.000.000,00;

(8) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di mutuo non risulti:

(a) superiore a Euro 7.000.000,00; e

(b) inferiore a Euro 100,00;

(9) in relazione ai quali almeno una rata è scaduta ed è stata pagata dal relativo debitore;

(10) non siano stati stipulati e conclusi (come indicato nel relativo contratto di mutuo) ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda la concessione di:

(a) agevolazioni finanziarie (cosiddetti "mutui agevolati");

(b) contributi pubblici di qualunque natura;

(c) altre agevolazioni o riduzioni in favore dei relativi debitori, datori d'ipoteca o eventuali altri garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;

(11) il cui piano di ammortamento sia alla "francese" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile, così come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento);

(12) non siano mutui classificabili come "in stato di default" ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 575/2013;

(13) siano mutui che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata da più di 30 giorni;

(14) in relazione ai quali ciascun contratto di mutuo preveda un pagamento da parte del relativo debitore mediante (a) addebito diretto su conto corrente intestato al debitore ed aperto presso la Banca ovvero (b) addebito diretto preautorizzato (i.e. "Sepa Direct Debit") su conto corrente intestato al debitore ed aperto presso un istituto di credito diverso dalla Banca;

(15) se garantiti da ipoteca, tale ipoteca sia da intendersi come di primo grado economico, cioè rispetto a tali mutui non esistono altre ipoteche costituite sui relativi beni immobili a favore di soggetti terzi che abbiano pari grado o grado prioritario rispetto a quello dell'ipoteca costituita a garanzia di tale mutuo o, se esistono tali ipoteche, il relativo debito risulta già estinto (come da documentazione prodotta dal relativo mutuatario) ovvero l'ipoteca è in corso di cancellazione essendo stato ottenuto dal mutuatario il relativo consenso alla cancellazione della precedente ipoteca;

(16) non siano mutui garantiti da cessione di crediti verso Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.; nonché

(B) oltre ai suddetti Criteri Comuni, i seguenti criteri cumulativi specifici:

(1) siano stati erogati tra il 27 dicembre 2006 e il 18 giugno 2021 (inclusi);

(2) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di mutuo non risulti:

(i) superiore a Euro 6.099.545,48 e

(ii) inferiore a Euro 766,21;

(3) siano garantiti da un'ipoteca o non siano garantiti da ipoteca;

(4) siano mutui in relazione ai quali tutte le rate siano state debitamente pagate ovvero mutui in relazione ai quali una sola rata sia scaduta e non sia stata pagata da non più di 26 giorni;

(5) non siano stati stipulati con la previsione di erogazioni successive legate allo stato di avanzamento lavori;

(6) il cui tasso di interesse sia:

(i) fisso; o

(ii) indicizzato (così come indicato nel relativo contratto di mutuo);

(7) se garantiti da un confidi, esso sia il confidi "Cooperativa Artigiana di Garanzia di Brescia S.c.a.r.l."

Sono esclusi dalla relativa cessione i crediti derivanti dai mutui il cui "codice rapporto" (cioè il codice numerico composto dal "codice forma tecnica", "codice filiale" e "numero identificativo rapporto", come indicato nelle comunicazioni inviate dalla Banca a ciascun debitore inerenti il relativo contratto di mutuo) è uno dei seguenti:

0601000075096- 0602100082083- 0604300021959-
0605300086098- 0606400105120-

0601000078774- 0602100086426- 0604300024185-
0605600075395- 0606500100677-

0601000091885- 0602100098514- 0604300060934-
0605600094151- 0606600088166-

0601000094166- 0602100102799- 0604300064259-
0605700072681- 0606600090200-

0601300055241- 0602200018869- 0604300064261-
0605700072691- 0606600100736-

0601300095212- 0602200022882- 0604300068137-
0605700072694- 0606600100836-

0601300095236- 0602200045568- 0604300077006-
0605700081805- 0606700078738-

0601300096928- 0602200081075- 0604300086177-
0605700081849- 0606700092984-

0601500078490- 0602200090804- 0604300099005-
0605700088534- 0606700093345-

0601500082998- 0602200100679- 0604500040028-
0605800101588- 0606700098212-

0601500088201- 0602200104624- 0604500064389-
0605900051936- 0606700102815-


0601500088615- 0602200106174- 0604500071869-
0605900101278- 0606700103662-

0601500089078- 0602300053030- 0604500086636-
0606000074902- 0606800079883-

0601500090324- 0602300062856- 0604500099280-
0606000078014- 0606800084845-

0601500090826- 0602300071860- 0604500099466-
0606000101123- 0606800086007-

0601500094179- 0602300099731- 0604600054400-
0606100062465- 0606800090256-



0601500098146- 0606100070802- 0601500099607- 0606100071161- 0601500102515- 0606100071459- 0601600048076- 0606100072007- 0601600053628- 0606100075048- 0601600053983- 0606100076471- 0601600072823- 0606100076584- 0601600092223- 0606100077830- 0601600098490- 0606100091925- 0601700046596- 0606100097914- 0601700059572- 0606100100560- 0601800018813- 0606100104991- 0601800082822- 0606200092119- 0601800084646- 0606200095440- 0601800097461- 0606200099616- 0601800100025- 0606300066383- 0601900019988- 0606300072254- 0601900061612- 0606300077160- 0601900071921- 0606300084255- 0601900089148- 0606300085233- 0601900099861- 0606300095294- 0602100064495- 0606300100254- 0602100075455- 0606300101838- 0602100077653- 0606300104520- 2107100600440- 0607500080588- 0607500094041- 0607600089605- 0607700096034- 0607800104867-	0602400085850- 0606800098676- 0602500090689- 0607000072927- 0602600099841- 0607000075638- 0602700059747- 0607000090589- 0602700066199- 0607000096699- 0602700077092- 0607000098279- 0602700104370- 0607100081595- 0602900101493- 0607100087055- 0603000101699- 0607100096751- 0603000104380- 0607200071530- 0603100053170- 0607200081475- 0603100099015- 0607200082329- 0603300027830- 0607200086524- 0603300070967- 0607200087735- 0603300078278- 0607200088205- 0603300085250- 0607200094263- 0603300086526- 0607200107133- 0603600053076- 0607300070252- 0603600070486- 0607300076824- 0603700095300- 0607300100457- 0603700101498- 0607400067541- 0603900050607- 0607400072636- 0604000085282- 0607400104792- 0604100088511- 0607500066910- 2107200009904- 0607500085405- 0607600070079- 0607600091014- 0607700106730- 0607900103094-	0604600055498- 0604600074684- 0604600099983- 0604600102564- 0604700020682- 0604800020854- 0604800065050- 0604800077632- 0604800087120- 0604800097258- 0604800099083- 0604900047000- 0604900069667- 0604900089717- 0605000070514- 0605000087808- 0605100073770- 0605200027132- 0605200080490- 0605200090149- 0605200091860- 0605200100393- 0605300018576- 2107400600177- 0607600085094- 0607800093048-	0608000082059- 0608000097310- 0608400098664- 0702700029062- 0707000029035- 2101100000181- 2101500004918- 2101700001567- 2102200000451- 2102200008562- 2102300000630- 2102500011944- 2103100000236- 2103600000649- 2103600001889- 2103800009835- 2104100011693- 2104300001823- 2105300000341- 2105700006509- 2106200001890- 2107100600154-	0608000094512- 0608000101803- 0704800029083- 2102100005523- 2102600000438- 2104100011693- 2107100600154-
--	--	--	--	--

L'Acquirente ha conferito incarico alla Banca ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute come proprio "servicer" (il "Servicer").

Il Servicer è stato, inoltre, nominato quali "Responsabile" del trattamento dei dati personali relativi al Debitore Ceduto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016 ("GDPR").

Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l'Acquirente non tratterà dati che rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come "sensibili".

I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. In particolare, l'Acquirente ed il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito; al recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del Credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l'Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.

Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Responsabile, Banca Valsabbina S.c.p.A., con direzione generale in Via XXV Aprile n.8, Brescia, Italia, come sotto indicato.

I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di "titolari" ai sensi del GDPR, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso il Responsabile.



I diritti previsti all'articolo 15 e seguenti del Capo III del GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Banca Valsabbina S.c.p.A., con direzione generale in Via XXV Aprile n.8, Brescia, Italia, indirizzo e-mail Pianificazione.Pianificazione.Strategica@laval-sabbina.it, all'attenzione del legale rappresentante.

Conegliano, 12 luglio 2021

Valsabbina SME 3 SPV S.r.l. - Società unipersonale - L'amministratore unico

Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata

Pierluigi Basso

TX21AAB8043 (A pagamento).

AURORA SPE S.R.L.

Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35696.4

Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi
11128450969

R.E.A.: MI - 2581003

Codice Fiscale: 11128450969

Partita IVA: 11128450969

Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato, il "Testo Unico Bancario"), nonché informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il "GDPR") e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (congiuntamente, la "Normativa Privacy")

Aurora SPE S.r.l. (il "Cessionario") comunica di aver concluso in data 12 luglio 2021 con Roma TPL Società Consortile A.r.l., una società consortile a responsabilità limitata con sede legale in Via Antonio Fontanesi n. 24, 00155 Roma, capitale sociale Euro 30.000.000,00 i.v., codice fiscale e partita IVA 10518501001 ed iscrizione al registro delle imprese di Roma, REA n. RM - 1237415 (il "Cedente"), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" (il "Contratto di Cessione") relativo all'acquisto a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica a far data dal 8 luglio 2021 (la "Data di Cut-Off"), di una pluralità di crediti vantati dal Cedente ed i relativi debitori (i "Debitori"), derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura e/o di appalto e/o somministrazione di beni e/o servizi, che alla Data di Cut-Off soddisfacevano i seguenti criteri:

I crediti:

(a) sorgono da uno o più contratti stipulati dal Cedente

nell'esercizio di impresa;

(b) sono idonei ad essere ceduti con le modalità di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della Legge Factoring;

(c) sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).

(d) Sono rappresentati in fatture già emesse.

(e) Sono vantati nei confronti di Roma Capitale;

(f) Derivano da, o afferiscono ai seguenti rapporti giuridici regolati dalla legge italiana:

- Determina di aggiudicazione n. 96 del 14 aprile 2010 e della sottoscrizione con il debitore Roma Capitale del Contratto n. Repertorio 11966/2010 avente ad oggetto "L'affidamento del servizio di gestione della rete periferica del trasporto pubblico urbano di linea nel territorio di Roma Capitale per circa 28min di vetture-chilometro/anno per un periodo di anni otto e di servizi connessi", delle successive proroghe e/o ogni altro analogo atto e/o provvedimento come regolati dalle applicabili norme di legge e di regolamento;

(g) Derivano dai contributi diretti stanziati dalla Regione Lazio e dovuti da Roma Capitale per la copertura degli aumenti salariali ed oneri imposti alle imprese del settore dai rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali degli addetti al Trasporto Pubblico Nazionale e più precisamente, delle somme già corrisposte alle proprie maestranze, per quattro rinnovi contrattuali: (i) biennio economico del contratto collettivo 2002-2003; (ii) primo e secondo biennio contratto collettivo 2004-2007; (iii) quarto rinnovo 2008-2009, accertato giudizialmente con la Sentenza n.3318/2015 emessa dal tribunale di Roma in data 8 febbraio 2015 e dagli importi dovuti in forza della Sentenza n. 23246/2015 emessa dal tribunale di Roma in data 18 novembre 2015 (le "Sentenze")

(h) Sono rappresentati dalla Fattura n. FA706/21 del 08/07/2021


(i "Criteri");

(i "Crediti").

Sono trasferiti, unitamente ai Crediti Iniziali e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti Iniziali ed al loro esercizio in conformità alle previsioni del Contratto di Cessione e di ogni norma di legge applicabile.

Ai sensi del Contratto Quadro, il Cedente e il Cessionario hanno concordato che il Cessionario potrà acquistare dal Cedente, su base mensile, ulteriori crediti (i "Crediti Successivi") che soddisfino, alla data in cui saranno ceduti, i Criteri Generali e che la cessione di tali Crediti Successivi sia resa opponibile mediante le formalità previste dal disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (la "Legge Factoring") secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 4-bis, della Legge sulla Cartolarizzazione, si comunica inoltre che le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lett. c) della Legge sulla Cartolarizzazione (quelle relative alle attività di "riscossione



dei crediti ceduti” e allo svolgimento dei “servizi di cassa e pagamento” - c.d. attività di servicing dei Crediti) sono state affidate a Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Via San Prospero, n. 4, Milano, capitale sociale Euro 3.000.000 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi, C.F. e P.IVA n. 07524870966, iscritta al n. 13 dell’albo unico degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario (“Centotrenta Servicing” e, unitamente a qualunque soggetto che dovesse succederle nello svolgimento delle predette attività di servicing, di seguito: il “Servicer”).

Centotrenta Servicing si avvarrà di: (i) Banca del Fucino S.p.A., con sede legale in Via Tomacelli, 107, 00186 Roma, capitale sociale pari a Euro 60.000.000,00 i.v., codice fiscale n. 00694710583, partita IVA 00923361000, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 1775 e all’albo delle banche di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario al n. 371, appartenente al “Gruppo Bancario Igea Banca” (“Banca del Fucino”); e (ii) Collexion Services S.r.l., con sede legale in Via Eufemiano 8, 00153, Roma, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA n. 14204381009, munita della licenza per lo svolgimento delle attività di recupero stragiudiziale dei crediti rilasciata dal questore ai sensi dell’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Collexion”), ciascuna in qualità di subservicer ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti (Collexion e Banca del Fucino, unitamente a qualunque altro loro eventuale avente causa o sostituto, cui il Servicer intenda delegare, con il consenso del Cessionario, le predette attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti, di seguito: i “Subservicer”).

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (la “Normativa Privacy”).

In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai Debitori Ceduti ed ai loro rispettivi garanti o co-obbligati ad altro titolo, successori ed aventi causa (i “Dati”).

Ciò premesso, il Cessionario, in qualità di nuovo titolare autonomo del trattamento (il “Titolare”) dei Dati, è tenuto a fornire ai Debitori Ceduti, ai rispettivi garanti o co-obbligati ad altro titolo, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui alla Normativa Privacy, ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”).

Non verranno trattate categorie particolari di dati, ovvero dati sensibili, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associa-

zioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, nonché dati genetici e dati biometrici idonei ad identificare in modo univoco una persona fisica.


Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del GDPR e del Provvedimento, il Cessionario informa che i Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento della stipulazione del Contratto di Cessione, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”) e saranno trattati in piena autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria attività secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:

- a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti;
- b. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull’usura, antiriciclaggio, ecc.);
- c. finalità connesse al recupero dei Crediti e alla gestione del rapporto con i Debitori Ceduti e ai rispettivi garanti o co-obbligati ad altro titolo (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero dei Crediti).

I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario anche dal Servicer e dai Subservicer, ciascuno in base ai rispettivi accordi contrattuali, in qualità di responsabili del trattamento per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.

Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario, del Servicer e dei Subservicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.

I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consu-



lenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l'elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del trattamento.

I Dati potranno anche essere comunicati all'estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all'Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.

La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e., i Debitori Ceduti, i rispettivi garanti o co-obbligati ad altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma dell'esistenza di Dati che li riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l'indicazione dell'origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili, (e) ottenere l'aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati.

Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del Servicer (Via San Prospero n. 4, 20121, Milano) nella persona del Responsabile della protezione dei dati ("DPO"), Adriano Carcano, nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.

I Debitori Ceduti e i rispettivi garanti o co-obbligati ad altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:

AURORA SPE SRL, con sede in Via San Prospero n. 4, 20121 Milano

Telefono: 02 45472239 - Fax: 02-72022410 - Indirizzo
PEC: auroraspe@legalmail.it

CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via San Prospero n. 4 - 20121, Milano

Telefono: 02-45472239 - Indirizzo PEC:
privacy@130servicing.com - Indirizzo PEC: 130servicing@legalmail.it

Milano, 13 luglio 2021

Aurora SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato

TX21AAB8044 (A pagamento).

SPV PROJECT 1906 S.R.L.

Società unipersonale

Iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della

Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35640.2

Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano


Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi
10904560967

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione)

SPV Project 1906 S.r.l. (la Società) comunica che in data 30 giugno 2021 ha concluso con MEDIOCREDITO TREN-TINO-ALTO ADIGE S.P.A., banca con sede legale a Trento in via Paradisi, codice fiscale e P.I. 00108470220, iscrizione al Registro delle Imprese di Trento n. 00108470220, capitale sociale pari ad Euro 58.484.608 i.v., iscritta al n. 4764 dell'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario (il Cedente) un contratto di cessione (il Contratto di Cessione) ai sensi del quale il Cedente ha trasferito pro soluto alla Società, e la Società ha acquistato pro soluto dal Cedente, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetti giuridici dal 30 giugno 2021 (incluso) e con effetti economici dal 23.59 dell'1 aprile 2021, crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) classificati come adempienze probabili e derivanti da contratti di apertura di credito, ipotecari o chirografari, (i Crediti), secondo i termini e le condizioni indicati nel Contratto di Cessione.

I Crediti sono specificatamente individuati nel Contratto di Cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, inter alia, il codice identificativo del rapporto da cui hanno avuto origine i crediti vantati dal Cedente. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sul seguente sito internet <https://gaia.zenithservice.it/listacrediteduti.aspx> fino alla loro estinzione.

I dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per il debitore ceduto qualora questo ne farà



richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e della Società, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.

La cessione dei Crediti si inserisce nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione nell'ambito della quale la Società emetterà titoli a ricorso limitato (l'Operazione di Cartolarizzazione).

La Società ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A., ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti (il Servicer), proceda alla gestione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. Il Servicer ha sub-delegato talune attività di gestione, incasso e recupero dei crediti a OneOSix S.p.A. in qualità di sub-servicer (il Sub-Servicer).

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (il GDPR) e della normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR, la Normativa Privacy), SPV Project 2016 S.r.l. (il Titolare) informa che, in virtù della cessione dei Crediti, la Società è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i Dati). I Dati saranno ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso l'Agenzia delle Entrate, nei limiti di conoscibilità e di trattamento disposti dalle fonti normative istitutive di tali fonti).

I Dati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy. I Dati saranno trattati nell'ambito della normale attività dal titolare del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda SPV Project 1906 S.r.l., per finalità inerenti all'Operazione di Cartolarizzazione nonché connesse e strumentali alla gestione dei Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero dei Crediti. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e, in ogni caso, per l'adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i dati personali del Debitore Ceduto in possesso del Titolare vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. "base giuridica del trattamento") (per i quali il consenso dell'Interessato non è, quindi, richiesto)

Si precisa che non verranno trattati "particolari categorie di dati personali". Sono considerati "particolari categorie di dati personali" i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche, all'adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati.


I Dati saranno trattati dalla Società, in qualità di titolare autonomo del trattamento, nonché da Zenith Service S.p.A. e da OneOSix S.p.A., rispettivamente in qualità di responsabili del trattamento per conto della Società. L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei soggetti che trattano i suoi Dati.

Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce ai soggetti interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR, applicabili nei limiti previsti dalla Normativa Privacy, e in particolare:

(a) diritto di accesso: il diritto, a norma dell'articolo 15, comma 1 del GDPR, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati e in tal caso, di ottenere l'accesso a tali Dati ed alle seguenti informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di Dati i in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati o la limitazione del trattamento dei Dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (vi) il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo; (vii) qualora i Dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; e (viii) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, commi 1 e 4, del GDPR e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

(b) diritto di rettifica: il diritto di ottenere, a norma dell'articolo 16 del GDPR, la rettifica dei Dati che risultino inesatti, tenuto conto delle finalità del trattamento, inoltre, è possibile ottenere l'integrazione dei Dati che risultino incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

(c) diritto alla cancellazione: il diritto di ottenere, a norma dell'articolo 17, comma 1, del GDPR, la cancellazione dei Dati senza ingiustificato ritardo. Il titolare del trattamento avrà l'obbligo di cancellare i Dati, qualora sussista anche solo uno dei seguenti motivi: (i) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) l'interessato abbia provveduto a revocare il consenso su cui si basa il trattamento dei Dati e non sussista altro fondamento giuridico per il loro trattamento; (iii) l'interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, comma 1 o 2, del GDPR e non sussista più alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento dei Dati; (iv) i Dati siano stati trattati illecitamente; o (v) risulti necessario cancellare i Dati per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi, come previsto dall'articolo 17, comma 3, del GDPR, il titolare del trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei Dati qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'esercizio del diritto alla libertà



di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

(d) diritto di limitazione del trattamento: il diritto di ottenere la limitazione del trattamento, a norma dell'articolo 18 del GDPR, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: (i) l'interessato abbia contestato l'esattezza dei suoi dati personali (fermo restando che la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali); (ii) il trattamento sia illecito ma l'interessato si sia opposto alla cancellazione dei suoi dati personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali servano per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l'interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del GDPR e sia in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai suoi. In caso di limitazione del trattamento, i dati personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante;

(e) diritto alla portabilità dei dati: diritto a richiedere in qualsiasi momento e ricevere, a norma dell'articolo 20, comma 1 del GDPR, tutti i dati personali trattati dal titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà cura dell'interessato fornire tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intende trasferire i propri Dati dando autorizzazione scritta;

(f) diritto di opporsi al trattamento: a norma dell'articolo 21, comma 2, del GDPR, come ribadito anche dal considerando 70, è possibile opporsi in qualsiasi momento, al trattamento dei propri Dati qualora questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;

(g) diritto di proporre un reclamo all'autorità di controllo: fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenga che il trattamento dei Dati sia condotto dal titolare del trattamento in violazione del GDPR e/o della normativa applicabile, l'interessato può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, tramite il sito web <http://www.garanteprivacy.it/>.

I debitori ceduti, e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, al fine di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati i, o al fine di poter esercitare i diritti di cui sopra, possono rivolgersi al Titolare mediante comunicazione scritta da inviarsi presso la sede legale in via Vittorio Betteloni, 2, 20131 Milano oppure ai seguenti recapiti e-mail: spv_project_1906@legalmail.it e zenithprivacy@zenithservice.it.

Milano, 9 luglio 2021

SPV Project 1906 S.r.l. - L'amministratore unico
dott. Stefano Bongianino

TX21AAB8045 (A pagamento).

SPV PROJECT 1906 S.R.L.

Società unipersonale

Iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35640.2

Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano

Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi
10904560967

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione)


SPV Project 1906 S.r.l. (la Società) comunica che in data 30 giugno 2021 ha concluso con CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A., banca con sede legale in Bolzano, Via Cassa di Risparmio, n. 12, capitale sociale pari ad Euro 469.330.500,10, Codice Fiscale, P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano n. 00152980215, Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Bolzano, codice ABI 6045, Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia iscritta all'Albo delle Aziende di Credito e dei Gruppi Bancari (il Cedente) un contratto di cessione (il Contratto di Cessione) ai sensi del quale il Cedente ha trasferito pro soluto alla Società, e la Società ha acquistato pro soluto dal Cedente, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetti giuridici dal 30 giugno 2021 (incluso) e con effetti economici dalle ore 23.59 del 1° aprile 2021, crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) classificati come adempienze probabili e derivanti da contratti di apertura di credito, ipotecari o chirografari, (i Crediti), secondo i termini e le condizioni indicati nel Contratto di Cessione.

I Crediti sono specificatamente individuati nel Contratto di Cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, inter alia, il codice identificativo del rapporto da cui hanno avuto origine i crediti vantati dal Cedente. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sul seguente sito internet <https://gaia.zenithservice.it/listacrediteduti.aspx> fino alla loro estinzione.

I dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per il debitore ceduto qualora questo ne farà richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e della Società, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.

La cessione dei Crediti si inserisce nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione nell'ambito della quale la Società emetterà titoli a ricorso limitato (l'Operazione di Cartolarizzazione).

La Società ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A., ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti (il Servicer), proceda alla gestione, incasso e recupero delle somme dovute in rela-



zione ai Crediti. Il Servicer ha sub-delegato talune attività di gestione, incasso e recupero dei crediti a OneOSix S.p.A. in qualità di sub-servicer (il Sub-Servicer).

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (il GDPR) e della normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR, la Normativa Privacy), SPV Project 2016 S.r.l. (il Titolare) informa che, in virtù della cessione dei Crediti, la Società è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i Dati). I Dati saranno ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso l'Agenzia delle Entrate), nei limiti di conoscibilità e di trattamento disposti dalle fonti normative istitutive di tali fonti.

I Dati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy. I Dati saranno trattati nell'ambito della normale attività dal titolare del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda SPV Project 1906 S.r.l., per finalità inerenti all'Operazione di Cartolarizzazione nonché connesse e strumentali alla gestione dei Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero dei Crediti. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e, in ogni caso, per l'adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i dati personali del Debitore Ceduto in possesso del Titolare vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. "base giuridica del trattamento") (per i quali il consenso dell'Interessato non è, quindi, richiesto)

Si precisa che non verranno trattati "particolari categorie di dati personali". Sono considerati "particolari categorie di dati personali" i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche, all'adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati.

I Dati saranno trattati dalla Società, in qualità di titolare autonomo del trattamento, nonché da Zenith Service S.p.A. e da OneOSix S.p.A., rispettivamente in qualità di responsabili del trattamento per conto della Società. L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei soggetti che trattano i suoi Dati.

Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce ai soggetti interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR, applicabili nei limiti previsti dalla Normativa Privacy, e in particolare:

(a) diritto di accesso: il diritto, a norma dell'articolo 15, comma 1 del GDPR, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati e in tal caso, di ottenere l'accesso a tali Dati ed alle seguenti informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di Dati i in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati o la limitazione del trattamento dei Dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (vi) il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo; (vii) qualora i Dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; e (viii) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, commi 1 e 4, del GDPR e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

(b) diritto di rettifica: il diritto di ottenere, a norma dell'articolo 16 del GDPR, la rettifica dei Dati che risultino inesatti, tenuto conto delle finalità del trattamento, inoltre, è possibile ottenere l'integrazione dei Dati che risultino incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

(c) diritto alla cancellazione: il diritto di ottenere, a norma dell'articolo 17, comma 1, del GDPR, la cancellazione dei Dati senza ingiustificato ritardo. Il titolare del trattamento avrà l'obbligo di cancellare i Dati, qualora sussista anche solo uno dei seguenti motivi: (i) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) l'interessato abbia provveduto a revocare il consenso su cui si basa il trattamento dei Dati e non sussista altro fondamento giuridico per il loro trattamento; (iii) l'interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, comma 1 o 2, del GDPR e non sussista più alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento dei Dati; (iv) i Dati siano stati trattati illecitamente; o (v) risulti necessario cancellare i Dati per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi, come previsto dall'articolo 17, comma 3, del GDPR, il titolare del trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei Dati qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;



(d) diritto di limitazione del trattamento: il diritto di ottenere la limitazione del trattamento, a norma dell'articolo 18 del GDPR, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: (i) l'interessato abbia contestato l'esattezza dei suoi dati personali (fermo restando che la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali); (ii) il trattamento sia illecito ma l'interessato si sia opposto alla cancellazione dei suoi dati personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali servano per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l'interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del GDPR e sia in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai suoi. In caso di limitazione del trattamento, i dati personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante;

(e) diritto alla portabilità dei dati: diritto a richiedere in qualsiasi momento e ricevere, a norma dell'articolo 20, comma 1 del GDPR, tutti i dati personali trattati dal titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà cura dell'interessato fornire tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intende trasferire i propri Dati dando autorizzazione scritta;

(f) diritto di opporsi al trattamento: a norma dell'articolo 21, comma 2, del GDPR, come ribadito anche dal considerando 70, è possibile opporsi in qualsiasi momento, al trattamento dei propri Dati qualora questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;

(g) diritto di proporre un reclamo all'autorità di controllo: fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenga che il trattamento dei Dati sia condotto dal titolare del trattamento in violazione del GDPR e/o della normativa applicabile, l'interessato può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, tramite il sito web <http://www.garanteprivacy.it/>.

I debitori ceduti, e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, al fine di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati i, o al fine di poter esercitare i diritti di cui sopra, possono rivolgersi al Titolare mediante comunicazione scritta da inviarsi presso la sede legale in via Vittorio Betteloni, 2, 20131 Milano oppure ai seguenti recapiti e-mail: spv_project_1906@legalmail.it e zenithprivacy@zenithservice.it.

Milano, 9 luglio 2021

SPV Project 1906 S.r.l. - L'amministratore unico
dott. Stefano Bongianino

TX21AAB8046 (A pagamento).

MANU SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione Iscritta con il n. 35438.1 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione)

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04909010268
Codice Fiscale: 04909010268

PITAGORA S.P.A.

Società per azioni costituita in base al diritto italiano Iscritta nell'albo unico degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario con il n. 45

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

Appartenente al "Gruppo Cassa di Risparmio di Asti" iscritto all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico Bancario con il n. 6085 - Codice ABI 32048.1

Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il "Testo Unico Bancario")

Manu SPV S.r.l. (l'"Acquirente") comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 26 febbraio 2018 tra Pitagora S.p.A. ("Pitagora") e l'Acquirente, e della successiva proposta di acquisto inviata da Pitagora e accettata da parte dell'Acquirente in data 13 luglio 2021 (la "Data di Cessione"), l'Acquirente ha acquistato da Pitagora pro soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetto dalla Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi interessi ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento effettuata in favore di Pitagora dai relativi debitori.

Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati ai suddetti atti di cessione di crediti sopra citati), sono individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge e sono stati selezionati tra quelli che alle ore 23:59 del 1 luglio 2021 (la "Data di Valutazione") soddisfacevano i criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano nella titolarità di Pitagora (complessivamente, i "Crediti"):

A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo (A) dell'avviso di cessione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 3 marzo 2018 e iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data 26 febbraio 2018;



B) Criteri Specifici:

Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "AFI.ESCA" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "ALLIANZ" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "AVIVA" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "AXA FRANCE VIE" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A." e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "HARMONIE MUTUELLE" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "NET INSURANCE LIFE" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "AFI ESCA" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "AVIVA" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "AXA FRANCE VIE" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A." e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego, rilasciata da "GREAT AMERICAN INTERNATIONAL DAC" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "HDI" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "NET INSURANCE LIFE" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "AFI ESCA" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "AVIVA" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "AXA FRANCE VIE" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A." e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego, rilasciata da "GREAT AMERICAN INTERNATIONAL DAC" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "HDI" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da "NET INSURANCE LIFE" e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100

Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all'Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti a Pitagora in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile.



I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Pitagora all'indirizzo indicato nell'avviso di cessione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 21 giugno 2018 e iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data 20 giugno 2018 (il "Precedente Avviso").

Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con riguardo a: (i) la nomina da parte dell'Acquirente di Pitagora quale Servicer; (ii) le attività di gestione, incasso e recupero dei Crediti che sarà svolta da Pitagora quale Servicer e (iii) l'informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).

Conegliano (TV), 13 luglio 2021

Manu SPV S.r.l. - Società unipersonale - L'amministratore unico
dott. Alberto De Luca

TX21AAB8047 (A pagamento).

CAMELOT SPE S.R.L.

Iscritta nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35441.5

Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 10089630965

Codice Fiscale: 10089630965

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la Legge 130/99) e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario), unitamente all'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il GDPR) e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007

Camelot SPE S.r.l. (il "Cessionario") comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario i seguenti crediti unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ed al loro esercizio (i Crediti):

1) da THULE S.P.A. una società per azioni, con sede legale in Via Visconti di Modrone 18, Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 03954030965 (il "Cedente Thule"):

a) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" (il "Contratto di Cessione Thule 1") conclusosi in data 29 ottobre 2019 con effetto dal 29 ottobre 2019 (incluso) (la "Data di Valutazione") tutti i crediti originati da Alma Mater S.p.A., una società per azioni, con sede

legale in Via Antonio Cinque, 93/95, Napoli, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli 00290740638.

I Crediti vantati dal Cedente alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:

i) sono denominati in Euro; ii. includono l'IVA (ove applicabile); iii. sono soggetti alla legge Italiana; iv. sono dovuti dai seguenti Debitori: ASL Napoli 1; v. sono esistenti ed esigibili in Italia alla loro scadenza; vi. sono stati ceduti a Thule S.p.A. in data 11 maggio 2016; vii) derivano da (i) prestazioni rese in regime di accreditamento provvisorio e/o definitivo e/o sulla base di un provvedimento autorizzativo e/o di un contratto e/o di un protocollo d'intesa e/o di altro analogo atto e/o provvedimento, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; per conto e nell'interesse di enti del servizio sanitario nazionale ed, in particolare, per conto di aziende sanitarie locali e/o provinciali e delle Regioni Italiane, ivi inclusa la "ASL Napoli 1 centro" e la Regione Campania quali debitori; viii) sono rappresentati dalle seguenti fatture: Fattura 9/E dell'11/5/2016 per Euro 510.939,35 nei confronti di ASL Napoli 1; Fattura 10/E dell'11/5/2016 per Euro 548.450,94 nei confronti di ASL Napoli 1; Fattura 11/E dell'11/5/2016 per Euro 484.801,25 nei confronti di ASL Napoli 1; Fattura 12/E dell'11/5/2016 per Euro 126.812,35 nei confronti di ASL Napoli 1; Fattura 13/E dell'11/5/2016 per Euro 100.525,77 nei confronti di ASL Napoli 1; ix) sono rappresentati da capitale e interessi (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interessi moratori dovuti ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, come di volta in volta modificato) maturati sull'ammontare in linea capitale.

(i "Crediti Alma Mater")

b) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" (il "Contratto di Cessione Thule 2") conclusosi in data 29 ottobre 2019, con effetto dal 29 ottobre 2019 (incluso) (la "Data di Valutazione"), tutti i crediti originati da Clinic Center S.p.A., una società per azioni, con sede legale in Viale Maria Bakunin 171, Napoli, partita IVA 00767770639.

I Crediti vantati dal Cedente alla Data di Valutazione soddisfacevano i criteri cumulativi di cui ai sotto punti i., ii., iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, del punto 1a) e questo specifico:

• sono rappresentati dalle seguenti fatture: Fattura 196/R del 10/5/2016 per Euro 1.928.352,97 nei confronti di ASL Napoli 1; Fattura 197/R del 10/5/2016 per Euro 1.115.091,22 nei confronti di ASL Napoli 1; Fattura 198/R del 10/5/2016 per Euro 449.078,01 nei confronti di ASL Napoli 1; Fattura 199/R del 11/5/2016 per Euro 223.917,04 nei confronti di ASL Napoli 1; Fattura 200/R del 11/5/2016 per Euro 149.048,11 nei confronti di ASL Napoli 1; Fattura 202/R del 11/05/2016 per Euro 65.200,66 nei confronti di ASL Napoli 1; Fattura 203/R del 11/05/2016 per Euro 45.020,07 nei confronti di ASL Napoli 1; Fattura 204/R del 11/05/2016 per Euro 10.952,09 nei confronti di ASL Napoli 1; Fattura 205/R del 11/05/2016 per Euro 8.629,42 nei confronti di ASL Napoli 1; Fattura 206/R del 11/05/2016 per Euro 6.134,47 nei confronti di ASL Napoli 1;

(i "Crediti Thule Clinic Center") e insieme ai ("Crediti Thule Alma Mater") i ("Crediti Thule")



Per effetto della sottoscrizione di ulteriori accordi tra le parti Camelot assumerà nei confronti di Clinic Center S.p.A. e di Alma Mater S.p.A. tutti gli obblighi previsti da tali accordi direttamente nei confronti dei Cedenti, ed in particolare quelli relativi all'ammontare del corrispettivo e dei relativi tempi e modalità di incasso dello stesso. Allo stesso modo, per effetto di tali accordi, Thule S.p.A. sarà completamente liberata da qualsiasi obbligo e/o impegno ai sensi del Contratto di Cessione.

2) da CLINIC CENTER S.P.A., una società per azioni, con sede legale in Viale Maria Bakunin 171, Napoli, partita IVA 00767770639 (il "Cedente Clinic Center"), in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" (il "Contratto di Cessione Clinic Center") conclusosi in data 21 giugno 2021, con effetto dal 21 giugno 2021 (incluso) (la "Data di Valutazione"), tutti i crediti vantati dal Cedente verso i debitori di prestazioni sanitarie erogate dal Cedente.

I Crediti vantati dal Cedente alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:

i. sono denominati in Euro; ii. includono l'IVA (ove applicabile); iii. sono soggetti alla legge Italiana; iv. sono dovuti dai seguenti Debitori: ASL Napoli 1 Centro; v. sono esistenti ed esigibili in Italia alla loro scadenza;

vi. derivano da (i) prestazioni rese in regime di accreditamento provvisorio e/o definitivo e/o sulla base di un provvedimento autorizzativo e/o di un contratto e/o di un protocollo d'intesa e/o di altro analogo atto e/o provvedimento, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; per conto e nell'interesse di enti del servizio sanitario nazionale ed, in particolare, per conto di aziende sanitarie locali e/o provinciali e delle Regioni Italiane, ivi inclusa la "ASL Napoli 1" e la Regione Campania quali debitori;

vii. sono tutti i crediti maturati e maturandi relativi agli interessi derivati e derivanti dal ritardato pagamento delle Prestazioni rese negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 in forza di relativi Rapporti Sottostanti;

viii. Originano ad oggi dalle seguenti fatture Fattura n. 89/R 16/2/2018 Euro 7.202,19 Fattura n. 90/R 16/2/2018 Euro 132.648,56 Fattura n. 145/R del 07/04/2021 Euro 285.398,99 Fattura n. 146/R del 07/04/2021 Euro 600.248,36 Fattura n. 147/R del 07/04/2021 Euro 321.820,87 Fattura n. 199/R del 04/05/2021 Euro 562.701,51 Fattura n. 200/R del 04/05/2021 Euro 381,10 Fattura n. 201/R del 04/05/2021 Euro 3.340,89 Fattura n. 202/R del 04/05/2021 Euro 3.058,30 Fattura n. 203/R del 04/05/2021 Euro 353,17 Fattura n. 206/R del 05/05/2021 Euro 3.920,14 Fattura n. 207/R del 05/05/2021 Euro 10.517,99. ix. Sono tutti crediti vantati nei confronti dell'ASL di Napoli 1 corrente in Napoli Via Comunale di principe 13/B p. iva 06328131211

(i "Crediti Clinic Center")

3) da ALMA MATER S.P.A., una società per azioni, con sede legale in Via Antonio Cinque, 93/95, Napoli, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli 00290740638, (il "Cedente Alma Mater A"), in base ad un contratto di cessione di crediti

pecuniari individuabili "in blocco" (il "Contratto di Cessione Alma Mater A") conclusosi in data 21 giugno 2021, con effetto dal 21 giugno 2021 (incluso) (la "Data di Valutazione"), tutti i crediti vantati dal Cedente verso i debitori di prestazioni sanitarie erogate dal Cedente.

I Crediti vantati dal Cedente alla Data di Valutazione soddisfacevano i criteri cumulativi di cui ai sotto punti i., ii., iii., iv., v., vi., ix, del punto 2) e questi specifici:

- originano dalle seguenti fatture, per un totale residuo (al netto di incassi e contestazioni accettate) pari a Euro 706.409,57: Fattura n. 120 del 31/01/2011 Euro 1.060.697,36; Fattura n. 239 del 28/02/2011 Euro 1.010.917,91; Fattura n. 368 del 31/03/2011 Euro 1.135.129,49; Fattura n. 507 del 30/04/2011 Euro 1.086.930,34; Fattura n. 629 del 31/05/2011 Euro 1.145.401,44; Fattura n. 765 del 30/06/2011 Euro 1.120.432,70; Fattura n. 920 del 31/07/2011 Euro 1.128.018,14; Fattura n. 982 del 31/08/2011 Euro 1.034.622,41; Fattura n. 1157 del 30/09/2011 Euro 1.092.619,42; Fattura n. 1295 del 31/10/2011 Euro 1.123.909,36; Fattura n. 1456 del 30/11/2011 Euro 1.076.500,38; Fattura n. 1678 del 31/12/2011 Euro 992.112,34; Fattura n. 122 del 31/01/2012 Euro 130.072,91;

- hanno un valore nominale complessivo di Euro 416.316,57, a valere sul totale residuo di Euro 706.409,57 sopra indicato per le suddette fatture (con espressa esclusione della restante porzione di credito pari a Euro 290.094,18)

- sono rappresentati da capitale e interessi (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interessi moratori dovuti ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, come di volta in volta modificato) maturati sull'ammontare in linea capitale.

(i "Crediti Alma Mater A")

4) da ALMA MATER S.P.A., (il "Cedente Alma Mater B"), in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" (il "Contratto di Cessione Alma Mater B") conclusosi in data 21 giugno 2021, con effetto dal 21 giugno 2021 (incluso) (la "Data di Valutazione"), tutti i crediti vantati dal Cedente verso i debitori di prestazioni sanitarie erogate dal Cedente.

I Crediti vantati dal Cedente alla Data di Valutazione soddisfacevano i criteri cumulativi di cui ai sotto punti i., ii., iii., iv., v., vi., vii, ix, del punto 2):

(i "Crediti Alma Mater B")

Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c) della Legge 130/99.

Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di Thule S.p.A., in qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione, la gestione, l'incasso e il recupero dei Crediti.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali



Ai fini dell'articolo 13 del Legge sulla Tutela della Riservatezza e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, Camelot SPE S.r.l. in qualità di "titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi della Legge sulla Tutela della Riservatezza, con la presente intende fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Responsabile

Il Cessionario ha nominato responsabile del trattamento dei dati personali: Centotrenta Servicing S.p.A., Via San Prospero, 4, 20121 Milano, fax +39 02 72022410 (nella sua qualità di servicer).

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso di Camelot SPE S.r.l. sono stati raccolti presso i Cedenti, in forza di contratti di cessione di crediti stipulato tra Camelot SPE S.r.l. ed i Cedenti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130/99 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione di crediti. Tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della Legge sulla Tutela della Riservatezza e degli obblighi di riservatezza cui si sono sempre ispirati i titolari del trattamento nello svolgimento delle rispettive attività.

Dati "sensibili"

Non verranno trattati dati sensibili; la legge definisce come "sensibili" i dati da cui possono desumersi l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale.

Si precisa che Camelot SPE S.r.l. non richiede l'indicazione di dati definiti dalla Legge sulla Tutela della Riservatezza come "sensibili".

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attività di Camelot SPE S.r.l. per le seguenti finalità:

- a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti;
- b. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull'usura, antiriciclaggio, ecc.);
- c. finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.);
- d. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Natura obbligatoria del trattamento dei dati

I dati oggetto di trattamento relativi al Credito hanno natura obbligatoria ai fini dell'esecuzione del contratto e l'eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti dallo stesso.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per lo svolgimento della gran parte della sua attività, come è usuale, Camelot SPE S.r.l. si rivolge anche a società esterne per il recupero e la gestione dei crediti.

Per lo svolgimento della propria attività Camelot SPE S.r.l. comunicherà, solo ed esclusivamente i dati personali, che siano stati raccolti per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", ai seguenti soggetti:

- persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale;
- società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- società di recupero crediti.

Diritti di cui all'articolo 7 della Legge sulla Tutela della Riservatezza

Informiamo, infine, che l'articolo 7 della Legge sulla Tutela della Riservatezza conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti.

In particolare, l'interessato può ottenere la conferma del trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato può, altresì, chiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità di trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione alla Legge sulla Tutela della Riservatezza, l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei dati; nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Le richieste relative all'esercizio di tali diritti ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili per conto del Titolare potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:

- Centotrenta Servicing S.p.A., Via San Prospero, 4, 20121 Milano, fax +39 02 72022410, Indirizzo PEC: privacy@130servicing.com
- Indirizzo PEC: 130servicing@legalmail.it

Milano, 12 luglio 2021

Camelot SPE S.r.l. - Il consigliere di amministrazione
Valerio Coletta

TX21AAB8048 (A pagamento).



GIOVE SPV S.R.L.

Società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99

Iscritta nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35788.9

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05089700263

Codice Fiscale: 05089700263

Partita IVA: Società partecipante al Gruppo IVA "Hoist" - Gruppo IVA 15846791000

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente all'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il "GDPR") e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)

La società Giove SPV S.r.l. (l'"Acquirente") comunica che in data 28 giugno 2021 ha concluso con Agos Ducato S.p.A., con sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 280, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 08570720154, capitale sociale pari a Euro 638.655.160,00, iscritta al n. 19309 dell'Elenco tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario (il "Cedente"), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario derivanti da contratti di credito al consumo per l'acquisto di beni e/o servizi e/o dei contratti di credito personale (il "Contratto di Cessione"), in virtù del quale l'Acquirente ha acquistato pro soluto dal Cedente tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni, con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati, purché detti crediti, alla data del 31 maggio 2021, soddisfacessero i seguenti criteri (collettivamente, i "Crediti" e ciascuno, un "Credito"):

i. traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad essi accessoria), con espressa esclusione dei rapporti di credito garantiti dalla (o che comunque prevedano *la*) cessione del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore in favore del finanziatore, in ciascun caso sottoscritti (A) dal Cedente (anche sotto la precedente denominazione sociale di Agos S.p.A.) ovvero da Ducato S.p.A. (antecedentemente

alla fusione per incorporazione in Agos S.p.A.) ovvero da ProAgos S.p.A. (già ProFamily S.p.A.) (antecedentemente alla fusione per incorporazione in Agos S.p.A.) nel periodo compreso tra il 28 maggio 2007 (incluso) ed il 10 marzo 2020 (incluso) oppure (B) sottoscritti da Credit Lift S.p.A. nel periodo compreso tra il 22 luglio 2010 (incluso) ed il 25 maggio 2012 (incluso) e successivamente ceduti dal predetto finanziatore al Cedente;

ii. siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia al momento della sottoscrizione dei relativi contratti di credito;

iii. (1) sia stata dichiarata la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine ovvero il relativo debitore – alle scadenze pattuite per il rimborso del capitale – sia stato costituito in mora per il mancato pagamento dei crediti medesimi (i) entro il 31 agosto 2020 (incluso) oppure (ii) qualora derivanti da contratti di credito originariamente concessi da Credit Lift S.p.A. entro il 30 aprile 2021 (incluso);

(2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che precede, (A) si tratti di crediti in relazione ai quali entro il 31 maggio 2021 sia stata dichiarata la decadenza del debitore dal beneficio del termine ovvero il relativo debitore – alle scadenze pattuite per il rimborso del capitale – sia stato costituito in mora per il mancato pagamento degli stessi e (B) che siano vantati dal Cedente nei confronti del medesimo debitore di uno o più altri crediti che rientrino invece tra quelli indicati al punto (1) che precede;

iv. siano denominati in Euro;

v. i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge italiana;

vi. la durata iniziale dei contratti di credito da cui i crediti derivano sia pari od inferiore a 180 mesi dalla relativa data di sottoscrizione;

vii. i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei crediti da essi derivanti;


viii. (1) in relazione a tali crediti siano stati emessi titoli o effetti cambiari in favore del Cedente ovvero (2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che precede, siano vantati dal Cedente nei confronti del medesimo debitore di uno o più altri crediti che rientrino invece tra quelli indicati al punto (1) che precede.

Ancorché rispondenti, al 31 maggio 2021, ai criteri sopra indicati, si intendono espressamente esclusi dal portafoglio dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione e quindi dal trasferimento all'Acquirente, da parte del Cedente, i crediti per i quali, alla medesima data, sussisteva anche una soltanto delle seguenti ragioni di esclusione:

i. siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima del 31 maggio 2021;

ii. siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento della stipulazione dei relativi contratti di credito;

iii. siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza risulti trasferita al di fuori dell'Italia ovvero al di fuori della Repubblica di San Marino prima del 31 maggio 2021;



iv. siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali nel cui contesto il Cedente sia stato convenuto in giudizio in revocatoria fallimentare;

v. derivino da operazioni di credito realizzate in “pool” con altri istituti di credito;

vi. siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per il Cedente, intervenuti antecedentemente al 31 maggio 2021 e integralmente adempiuti da parte degli obbligati;

vii. l’ammontare complessivo del credito ancora dovuto dal relativo debitore risultasse pari o inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00) alla data del 31 maggio 2021;

viii. siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario in merito all’esigibilità del credito entro il 31 maggio 2021;

ix. siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo al Cedente entro il 31 maggio 2021 e il Cedente non abbia ancora fornito loro una risposta per iscritto ovvero abbia comunicato per iscritto l’accoglimento del reclamo medesimo, intendendosi per “reclamo” un atto con cui siano stati contestati, in forma scritta, un comportamento o un’omissione del Cedente;

x. siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi dell’art. 494 del codice penale entro la data del 31 maggio 2021;

xi. in relazione ai quali sia pendente un contenzioso in sede giudiziale, ivi incluse le procedure in sede esecutiva;

xii. in relazione ai quali si sia conclusa una procedura di pignoramento dello stipendio o di pignoramento immobiliare con esito positivo per il Cedente;

xiii. siano vantati nei confronti di soggetti che risultino, alla data del 31 maggio 2021, dipendenti del Cedente;

xiv. siano vantati nei confronti di debitori la cui posizione debitoria sia stata inclusa nel segmento di gestione denominato “Verde2Q2021”, come comunicato al debitore mediante comunicazione scritta del 11 giugno 2021, inviata dal Cedente a mezzo posta con conferma di recapito;

xv. siano vantati nei confronti di soggetti verso i quali il Cedente sia altresì titolare di posizioni creditorie ulteriori diverse dai Crediti, il cui importo in linea capitale sia superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario, richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai Crediti.

L’Acquirente ha conferito incarico a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. – brevemente “BANCA FININT S.P.A.”, una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso

- Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia – di agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, commi 3(c), 6 e 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di sub-delegare a terzi l’attività di gestione. Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha sub-delegato a Hoist Italia S.r.l. - con sede legale in Roma, Via G. Nais, 16, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 12898671008, capitale sociale pari ad Euro 100.000,00 i.v., ai sensi di separato contratto, l’attività di amministrazione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le attività di controllo ai sensi dell’articolo 2, comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione.

A seguito della cessione, tutte le somme dovute all’Acquirente in relazione ai Crediti dovranno essere versate all’Acquirente sul conto corrente IBAN IT80 L030 6912 7111 0000 0018 461, intestato a Giove SPV S.r.l., e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati.


Informativa di Giove SPV S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 - unitamente al GDPR la “Normativa privacy”)

Giove SPV S.r.l., società unipersonale a responsabilità limitata, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale 05089700263, avente a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, intende con la presente fornire le seguenti informazioni sul trattamento che essa, in qualità di titolare del trattamento, svolge dei Suoi dati personali a seguito dell’operazione di cessione del Credito vantato nei suoi confronti da parte del Cedente.

Invero, l’acquisto del Credito ha, tra l’altro, comportato il trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento da parte nostra, delle seguenti categorie di dati personali relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti, successori o aventi causa (gli “Interessati”): dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito ceduto, dati sui pagamenti e informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti (i “Dati Personali”).

Finalità, modalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento del legittimo interesse di Giove SPV S.r.l. alla gestione e all’amministrazione dei crediti acquistati, al relativo recupero e per le ulteriori finalità correlate alle operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla medesima e/o richieste dalla normativa vigente, nonché da disposizioni impartite da auto-



rità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I Suoi Dati Personali saranno trattati con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie al perseguimento delle suddette finalità attraverso strumenti informatici, telematici e manuali nell'ambito della normale attività.

Ai sensi dell'art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, i Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. I Suoi Dati Personali ricevuti dal Cedente a seguito della suddetta cessione del credito, potranno essere aggiornati tramite terze parti autorizzate e/o tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel registro delle imprese, visure e atti camerati, dati relativi a procedure concorsuali, protesti, atti immobiliari, atti pregiudizievoli e ipocatastali) o tramite informazioni da Lei fornite spontaneamente (anche in occasione di contatti telefonici, con il suo consenso).

Comunicazione e trasferimento all'estero dei Dati Personali

I Suoi Dati Personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alla Banca d'Italia e ad altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di informazioni commerciali e le società di recupero crediti autorizzate, alle società di trasmissione e smistamento della corrispondenza, a studi legali, consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti di credito e intermediari finanziari, a società o professionisti incaricati della gestione e manutenzione degli hardware e software, alle società incaricate della gestione degli archivi informatici e/o cartacei, agli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l'esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente, e ad altre società del gruppo Hoist Finance a cui appartiene Giove SPV S.r.l.

In particolare, i Suoi Dati Personali potranno essere trattati da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e Hoist Italia S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento, per la gestione dei servizi di cassa e pagamento e/o della riscossione dei Crediti acquistati, secondo i termini e le modalità stabilite dalla normativa applicabile.

Inoltre, potremmo comunicare i Dati Personali che La riguardano, nel caso di vendita o acquisto di attività o beni, al potenziale acquirente o venditore di tali attività o beni, ovvero laddove avessimo il dovere di effettuare tale comunicazione per rispondere a un obbligo di legge (ciò include, a mero fine esemplificativo e non esaustivo, lo scambio di informazioni con altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle frodi o di riduzione del rischio creditizio, o con le autorità a fini di reportistica fiscale o antiriciclaggio).

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Suoi Dati Personali sono comunicati è a disposizione a richiesta all'indirizzo email privacy.italia@hoistfinance.com.

I Suoi Dati Personali saranno mantenuti entro lo Spazio Economico Europeo o in paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei dati personali.

Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Suoi Dati Personali potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea (ciò, in particolare, a fronte della necessità di Giove SPV S.r.l. di garantire supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la manutenzione della propria infrastruttura tecnologica). In ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea avverrà secondo una delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali quale, ad esempio, l'adozione di clausole standard approvate dalla Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield).

Tempi di conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità del trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Diritti dell'Interessato

Nella sua qualità di Interessato, Lei ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l'accesso ai Dati Personali che La riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi, o di opporsi al loro trattamento; ove applicabile, ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati Personali che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (i.e. Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla relativa normativa applicabile.

Fermo restando il diritto dell'Interessato a formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione, il titolare si riserva di valutare tale istanza, che non verrà accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell'Interessato.

Per inoltrare le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiarimento può contattare Giove SPV S.r.l. e/o Hoist Italia S.r.l., di cui si indicano qui di seguito i relativi dati di contatto:

- Giove SPV S.r.l., via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV);

- Hoist Italia S.r.l., via Gino Nais n. 16 - 00136 Roma | Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in breve *DPO*): privacy.italia@hoistfinance.com.

La presente informativa privacy è aggiornata al 31 maggio 2021 e, ove necessario, potrà essere successivamente aggiornata.



Informativa di Giove SPV S.r.l. sui Reclami – Rif. Provvedimento di Banca d'Italia del 20 giugno 2012 “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”

Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà essere inviato a Hoist Italia S.r.l., all'indirizzo email: reclami@hoistfinance.com, o all'indirizzo Hoist Italia S.r.l., via G. Nais n. 16, 00136 Roma, alla c.a. Ufficio Reclami.

Sarà cura di Hoist Italia S.r.l. fornire un riscontro entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d'ora che, qualora l'Interessato non fosse soddisfatto della risposta fornita, prima di fare eventualmente ricorso all'Autorità giudiziaria, potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR).

Conegliano, 08/07/2021

Giove SPV S.r.l. - Società unipersonale - L'amministratore unico
Giulia Reali

TX21AAB8051 (A pagamento).

BAMBOO SPE S.R.L.

Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento della

Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35821.8

Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 11051410964

Codice Fiscale: 11051410964


Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato dall'informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)

La società BAMBOO SPE S.r.l. (il “Cessionario” o anche l’“Emittente”), società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, capitale sociale pari a Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi numero 11051410964, comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione da realizzarsi da parte dell'Emittente ai sensi della Legge 130 (l’ “Operazione di Cartolarizzazione”), in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del D. Lgs. Numero 385 del 1 settembre 1993 (il “Contratto di Cessione”), concluso in data 1 luglio 2021 (la “Data di Conclusione”), ha acquistato pro soluto da MIZAR SPE S.r.l., società a responsabilità limitata, con socio unico, costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130, con sede legale in via San Prospero 4 – 20121 Milano, codice fiscale e partita IVA e numero di

iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, n. 11265780962, REA MI – 2590649, iscritta al numero 35713.7 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 (il “Cedente”) i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da (i) contratto di mutuo fondiario per atto rogato il 1° dicembre dal Notaio Enrico Chiodi Daelli, repertorio n. 165.176/31.635, registrato a Milano 6 in pari data al n. 20151 serie 1T e da (ii) contratto di conto corrente 338/1852 (ora conto sofferenze n. 15650413001) (i “Crediti”), in origine vantati dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., di titolarità del Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco concluso in data 12 giugno 2020 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte II, n° 74 del 25 giugno 2020, vantati nei confronti del soggetto identificato dal Cedente con NDG n. 23762870021 (il “Debitore Ceduto”).

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, nei confronti del Debitore Ceduto si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4, capitale sociale pari ad Euro 3.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 07524870966, REA MI – 1964634, iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia al numero 13 è stato incaricato da BAMBOO SPE di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130 (in tale qualità il “Servicer”). Il Servicer si avvarrà di REINVEST S.r.l., una società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via privata Chieti n.3, avente numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 09233380964, in possesso della licenza per il recupero crediti ex art. 115 TULPS (“REINVEST” nonché lo “Special Servicer”), in qualità di sub-delegato, per lo svolgimento (sotto il proprio controllo) delle attività operative riguardanti l'amministrazione, la gestione, l'incasso e il recupero dei Crediti. In forza del Contratto di Cessione, il Debitore Ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti al Cessionario nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate al Debitore Ceduto ed eventuali garanti dal Cessionario ovvero dallo Special Servicer per conto del Cessionario.



Trattamento Dati Personali

Ai sensi dell'Articolo 13 del Codice della Privacy, il Cessionario informa il Debitore che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione al Cessionario dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali del Debitore (i "Dati Personali"). In virtù della predetta comunicazione, il Cessionario è divenuto, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ed è tenuto a fornire la presente informativa, ai sensi dell'Articolo 13 del predetto Codice in materia di Protezione dei dati Personali.

Il Cessionario informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in particolare:

- per finalità inerenti alla realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione;

- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e

- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito).

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.

I Dati Personali potranno essere comunicati dal Cessionario, in Italia e/o in paesi dell'Unione Europea, ai seguenti soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:

(a) al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi;

(a) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l'espletamento dei relativi servizi;

(b) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli altri consulenti legali, fiscali, immobiliari ed amministrativi del Cessionario per la consulenza da essi prestata;

(c) alle autorità di vigilanza del Cessionario e del Cedente e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;

(d) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di crediti ceduto;

(e) ai garanti dei Crediti;

(f) a soggetti terzi ai quali i Crediti dovessero essere ulteriormente ceduti da parte del Cessionario.

I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

Titolare del trattamento dei Dati Personali è Bamboo

SPE S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, C.F. 11051410964 e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11051410964. Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono (i) Centotrenta Servicing S.p.A. e (ii) Reinvest S.r.l. Il Cessionario informa, altresì, che i Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono esercitare i diritti di cui all'Articolo 7 del Codice della Privacy e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri Dati Personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi.

I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono rivolgersi a Bamboo SPE S.r.l., via San Prospero 4, 20121 Milano, casella di posta elettronica certificata: bamboospe@legalmail.it, numero di fax +39 02-72022410.

Milano, 9 luglio 2021

Bamboo SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato

TX21AAB8054 (A pagamento).

DUOMO SPV S.R.L.

Società unipersonale

Iscritta al n. 35400.1 dell'elenco di cui all'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07 giugno 2017 (in vigore dal 30.06.2017)

Sede legale: via V. Alfieri n.1 - Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.


Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04898440260

R.E.A.: TV 408192

Codice Fiscale: 04898440260

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice Privacy"), del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il "GDPR", e unitamente al Codice Privacy e al provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, la "Normativa Privacy")

La società DUOMO SPV S.r.l. ("DUOMO SPV" o il "Cessionario"), società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della Legge 130, con sede legale in Conegliano, Via V. Alfieri 1, capitale sociale pari a Euro 10.000 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno numero 04898440260, iscritta al numero 354001 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento



della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata da parte della DUOMO SPV ai sensi della Legge 130 (l' "Operazione di Cartolarizzazione"), in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, e dell'articolo 58 del D. Lgs. Numero 385 del 1° settembre 1993 (il "Contratto di Cessione"), concluso in data 29 giugno 2021 (la "Data di Conclusione") ha acquistato pro-soluto da UnipolReC S.p.A., con sede legale in Bologna, Piazza Sergio Vieira De Mello, n. 6, con capitale sociale di euro 290.122.715,00 interamente versato, con numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 03678981204, partita I.V.A. unica di Gruppo n. 03740811207, iscritta presso il registro degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 al n. 19496.6 ("UnipolReC" o il "Cedente"), i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) qualificabili come crediti "deteriorati" in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, che rispondono alle seguenti informazioni orientative (i "Crediti"):

(a) crediti in precedenza vantati da Unipol Banca S.p.A. e successivamente assegnati a UnipolReC S.p.A. mediante scissione parziale per atto del Dott. Federico Tassinari, notaio in Bologna, del 16 gennaio 2018, Rep. n. 61747 e Racc. n. 39628;

(b) crediti in precedenza vantati da BPER Banca S.p.A. e successivamente trasferiti a UnipolReC S.p.A. in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario concluso in data 31 luglio 2019, di cui è stata data pubblicità nelle forme di legge, mediante iscrizione nel registro delle imprese, perfezionata in data 8 agosto 2019, e pubblicazione dell'avviso di cessione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, effettuata anch'essa in data 8 agosto 2019 (foglio inserzioni n. 93);

(c) crediti classificati alla [data di sottoscrizione del Contratto] come "in sofferenza" (ai sensi delle circolari della Banca d'Italia 139/1991 e 272/2008, come successivamente modificate e integrate);

(d) crediti derivanti da contratti che sono stati risolti o in relazione ai quali si è comunque verificata la decadenza dal beneficio del termine;

(e) crediti derivanti da rapporti giuridici aventi natura di conti correnti ovvero finanziamenti, conclusi nella forma tecnica di mutui ipotecari e/o fondiari, aventi tutte le caratteristiche di seguito specificate:

a. denominati in Euro;

b. regolati dalla legge italiana;

c. sorti in capo o acquisiti dalla Unipol Banca S.p.A. per effetto di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio 2003, tra il 1° e il 30 settembre 2004, tra il 1° e

il 30 aprile 2007, tra il 1° e il 31 dicembre 2007, tra il 1° e il 30 aprile 2008 e tra il 1° e il 31 ottobre 2009;


d. sorti in capo o acquisiti da BPER Banca S.p.A. per effetto di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 15 aprile 2010 e il 15 maggio 2010;

e. derivanti da rapporti diversi dai contratti di leasing o locazione finanziaria.

Il Cessionario renderà disponibili sul sito internet www.securitisation-services.com/it/cessioni, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti dal Cedente e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, nei confronti del Debitore Ceduto (il "Debitore Ceduto", come definito nel Contratto di Cessione) si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., brevemente "Banca Finint S.p.A.", una società per azioni unipersonale costituita in Italia, una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettmilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita IVA 04977190265, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, (il "Servicer") è stato individuato dal Cessionario quale soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento il quale si avvarrà della società My Credit S.p.A (anche Make Your Credit S.p.A.), con sede legale in via Cefalonia 70, Brescia, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 04111870988, in qualità di Sub-servicer (il "Sub-servicer"), ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione, la gestione, l'incasso ed il recupero dei crediti ceduti. In forza del Contratto di Cessione, i Debitori Ceduti e gli eventuali suoi garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione al Credito e diritti ceduti a DUOMO SPV nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai Debitori Ceduti ed eventuali garanti dal Cessionario ovvero dallo Special Servicer per conto del Cessionario.



I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi al Cessionario e, per essa, al soggetto nominato ai sensi dell'articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, a Banca Finint S.p.A. e My Credit S.p.A..

Informativa ai sensi della Normativa Privacy

In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra il Cedente e il Cessionario, quest'ultimo è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i "Dati"). Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.

I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti ossia in base ad obblighi di legge e, per l'appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. "base giuridica del trattamento"). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario anche dal Servicer e dal Sub-servicer in qualità di responsabili del trattamento per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti) e (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.

Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità nell'osservanza dei principi di correttezza e di liceità, di necessità e pertinenza e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge. I Dati raccolti dal Cedente a seguito della citata cessione del credito potranno essere aggiornati tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel registro delle imprese, visure ed atti camerati). I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario, del Servicer e del Sub-servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.

I Dati potranno essere comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi per la consulenza da essi pre-

stata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti; (v) le società di rating eventualmente incaricate della valutazione dei titoli emessi dal Cessionario ai sensi dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti; (vi) i soggetti finanziatori al fine di valutare il portafoglio dei Crediti nel contesto di operazioni di finanziamento a beneficio del Cessionario o dei sottoscrittori dei titoli; e (vi) i sottoscrittori dei titoli emessi dal Cessionario per finanziare l'acquisto dei Crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento sarà disponibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del trattamento.

I Dati potranno anche essere comunicati all'estero per predette finalità anche a soggetti che operino al di fuori di paesi appartenenti all'Unione Europea purchè detti paesi garantiscano un adeguato livello di protezione dei dati personali anche ai sensi dell'art. 44 del GDPR. In ogni caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.

I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità del trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Si informa che ai sensi degli artt. 15 e ss. del Capo III e dell'art. 77 del GDPR, ciascun interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:

1. accesso ai dati personali;
2. chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
3. opporsi al trattamento;
4. portabilità dei dati;
5. proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti diritti e richiedere ogni ulteriore informazione mediante comunicazione scritta da inviarsi a:

- Duomo SPV S.r.l., via V. Alfieri 1 - Conegliano (TV), all'indirizzo e-mail duomo.spv@finint.com;

- My Credit S.p.A., via Cefalonia 70- Brescia (BS), all'indirizzo e-mail legale@mycreditspa.it


Conegliano (TV), li 13 luglio 2021

Duomo SPV S.r.l. - Società unipersonale - L'amministratore unico

Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata

Alberto De Luca

TX21AAB8061 (A pagamento).



DUOMO SPV S.R.L.*Società unipersonale**Iscritta al n. 35400.1 dell'elenco di cui all'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07 giugno 2017 (in vigore dal 30.06.2017)*

Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04898440260

R.E.A.: TV 408192

Codice Fiscale: 04898440260

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la "Normativa Privacy")

La società Duomo SPV S.r.l. (il "Cessionario"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti di natura chirografaria ed ipotecaria c.d. "non performing", in data 30 giugno 2021 (la "Data di Cessione") ha concluso con Banca Cassa Padana Credito Cooperativo S.C., con sede legale in via Garibaldi, 25, 25024 Leno (BS), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia BS346328, C.F. 01741030983, Partita IVA 02529020220, (il "Cedente"), un contratto di cessione di crediti pecuniari (il "Contratto di Cessione").

In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto e trasferito a titolo oneroso e pro soluto al Cessionario, il quale ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dal Cedente, i crediti di cui il Cedente sia titolare e derivanti da contratti di finanziamento in varia forma tecnica stipulati dal Cedente nel periodo compreso tra il 01.08.1999 e il 30.04.2014 (i "Crediti").

I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti "deteriorati" in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione.

Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, la pagina web www.securitisation-services.com/it/cessioni, conterrà fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti, è possibile rivolgersi al Cessionario presso la suindicata sede sociale dello stesso.

Unitamente ai Crediti oggetto della cessione, sono stati trasferiti al Cessionario tutti gli interessi maturati e maturandi, i privilegi, le eventuali Garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio.

Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori ceduti sono legittimati a pagare al Cessionario, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai relativi debitori ceduti.


Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., brevemente "Banca Finint S.p.A.", una società per azioni unipersonale costituita in Italia, una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita IVA 04977190265, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, (il "Servicer") è stato individuato dal Cessionario quale soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento il quale si avvarrà della società My Credit S.p.A (anche Make Your Credit S.p.A.), con sede legale in via Cefalonia 70, Brescia, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 04111870988, in qualità di Sub-servicer (il "Sub-servicer"), ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione, la gestione, l'incasso ed il recupero dei crediti ceduti.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi al Cessionario e, per essa, al soggetto nominato ai sensi dell'articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, a Banca Finint S.p.A. e My Credit S.p.A..

Informativa ai sensi della Normativa Privacy

In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra il Cedente e il Cessionario, quest'ultimo è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i "Dati"). Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.

I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti ossia in base ad obblighi di legge e, per l'appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. "base giuridica del trattamento"). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario anche dal Servicer e dal Sub-servicer in qualità di responsabili del trattamento per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti) e (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.



Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità nell'osservanza dei principi di correttezza e di liceità, di necessità e pertinenza e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge. I Dati raccolti dal Cedente a seguito della citata cessione del credito potranno essere aggiornati tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel registro delle imprese, visure ed atti camerali). I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario, del Servicer e del Sub-servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.

I Dati potranno essere comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti; (v) le società di rating eventualmente incaricate della valutazione dei titoli emessi dal Cessionario ai sensi dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti; (vi) i soggetti finanziatori al fine di valutare il portafoglio dei Crediti nel contesto di operazioni di finanziamento a beneficio del Cessionario o dei sottoscrittori dei titoli; e (vi) i sottoscrittori dei titoli emessi dal Cessionario per finanziare l'acquisto dei Crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento sarà disponibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del trattamento.

I Dati potranno anche essere comunicati all'estero per predette finalità anche a soggetti che operino al di fuori di paesi appartenenti all'Unione Europea purchè detti paesi garantiscano un adeguato livello di protezione dei dati personali anche ai sensi dell'art. 44 del GDPR. In ogni caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.

I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità del trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Si informa che ai sensi degli artt. 15 e ss. del Capo III e dell'art. 77 del GDPR, ciascun interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:

1. accesso ai dati personali;
2. chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
3. opporsi al trattamento;
4. portabilità dei dati;

5. proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti diritti e richiedere ogni ulteriore informazione mediante comunicazione scritta da inviarsi a:

- Duomo SPV S.r.l., via V. Alfieri 1 - Conegliano (TV), all'indirizzo e-mail duomo.spv@finint.com;

- My Credit S.p.A., via Cefalonia 70- Brescia (BS), all'indirizzo e-mail legale@mycreditspa.it

Conegliano (TV), li 13 luglio 2021

Duomo SPV S.r.l. - Società unipersonale - L'amministratore unico

Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata

Alberto De Luca

TX21AAB8062 (A pagamento).

ICCREA BANCA S.P.A.

*Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA
Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari e delle Banche n. 5251
Sede legale e direzione generale: via Lucrezia Romana nn.
41/47 - Roma*

Capitale sociale: Euro 1.401.045.452,35 interamente versato

Registro delle imprese: Roma 04774801007


Codice Fiscale: 04774801007

Partita IVA: Gruppo IVA 15240741007

*Avviso di atto di precisazione di cessione di ramo d'azienda
bancaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 2556 e ss.
del codice civile, dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993*

Ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385/1993, con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 4 del 9 gennaio 2021, Iccrea Banca S.p.a. ha dato notizia che con atto del 16 dicembre 2020, a rogito del Notaio Stefano Bompadre in Roma, Repertorio n. 26117/16544, è divenuta cessionaria, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021, del ramo d'azienda di Iccrea BancaImpresa S.p.a. relativo alle attività di finanziamento, quali credito ordinario, credito speciale, estero e finanza straordinaria, con le correlate garanzie, costituito dal complesso di tutti i beni e rapporti giuridici, attivi e passivi, unitariamente organizzati per l'esercizio dell'attività creditizia, ivi compresi i rapporti contrattuali, nonché ogni altro rapporto inerente l'azienda stessa, con esclusione di tutte le attività di leasing costituenti separato ramo d'azienda rimasto in capo ad Iccrea BancaImpresa S.p.a., e, dunque, di essere subentrata a quest'ultima in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti relativi al predetto ramo d'azienda.

Il 24 giugno 2021 e relativi allegati, a rogito del Notaio Stefano Bompadre in Roma, Repertorio numero 26740 Raccolta numero 16950, è stato stipulato tra Iccrea BancaImpresa S.p.a.



ed Iccrea Banca S.p.a. un atto di precisazione con il quale le parti hanno concordemente specificato e dato atto che quanto ceduto con l'atto di cessione di ramo d'azienda del 16 dicembre 2020, repertorio n. 26117/16544, comprendeva anche:

a) le obbligazioni definite anche "MINIBOND", come da elenco sub lettera "A" dell'atto di precisazione stesso;

b) i contratti di locazione degli uffici di rappresentanza di Mosca e Tunisi, rispettivamente sottoscritti in data 30 novembre 2020 ed in data 6 dicembre 2020;

c) le seguenti partecipazioni azionarie:

- n. 4.010 (quattromiladieci) azioni ordinarie, per un valore nominale complessivo di euro 401.000,00 (quattrocento-unomila virgola zero zero), della Società "BCC SISTEMI INFORMATI-CI S.p.A.", con sede a Roma, in Via Lucrezia Romana nn. 41/47, capitale sociale euro 81.000.000,00 (ottantunomilioni virgola zero zero) interamente versato, iscritta al R.E.A. al n. RM-955152, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 03032560967;

- n. 14.286 (quattordicimila duecentottantasei) azioni ordinarie del valore di euro 0,28 (zero virgola ventotto) ciascuna, per un valore nominale complessivo di euro 4.000,08 (quattromila virgola zero otto), della Società "VITA SOCIETA' EDITORIALE S.p.A.", in liquidazione, con sede a Milano, in Via Ermanno Barigozzi n. 24, capitale sociale euro 702.101,96 (settecentoduemilacentouno virgola novantasei) interamente versato, iscritta al R.E.A. al n. MI-1451233, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11273390150;

- n. 473.768 (quattrocentosettantatremilasettecentosessantotto) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, della Società "TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.", con sede a Cesena, in Via Larga n. 201, capitale sociale euro 97.475.554,00 (novantasettemilioni-quattrocentoset-tantacinquemilacinquecentocinquanta-quattro virgola zero zero) i.v., suddiviso in n. 150.855.693 (centocinquanta milioni ottocentocinquantacinquemilaseicentonovantatre) azioni ordinarie, iscritta al R.E.A. al n. FO-201271, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini 01547370401.

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 N. 196 "Codice della Privacy", così come novellato dal D.Lgs. 101/2018

Si rende noto che, per effetto del trasferimento del ramo d'azienda, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, Iccrea Banca S.p.A. è divenuta "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai soggetti e concernenti i rapporti compresi nel ramo d'azienda ceduto, precedentemente trattati dalla cedente Iccrea Banca Impresa S.p.a., anche con riferimento ai rapporti meglio precisati nell'atto del 24 giugno 2021 a rogito del Notaio Stefano Bompadre, in Roma, Repertorio n. 26740 Raccolta n. 16950.

I dati saranno trattati con le modalità e per le finalità contenute nell'informativa pubblicata nell'apposita sezione sui siti internet <https://www.iccreabanca.it/> e <https://www.iccreabancaimpresa.it/> e trasmessa mediante comunicazione diretta ai singoli interessati alla prima occasione utile.

iccreabancaimpresa.it/ e trasmessa mediante comunicazione diretta ai singoli interessati alla prima occasione utile.

A far tempo dal 1° gennaio 2020, informazioni sul trasferimento del Ramo d'Azienda possono essere acquisite dagli interessati presso la sede legale di Via Lucrezia Romana 41/47 a Roma.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Maino

TX21AAB8077 (A pagamento).

FARA REAL ESTATE SPV S.R.L.

*Società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi dell'articolo 7.2 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, come di volta in volta modificata e integrata
Iscritta all'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35806.9*

Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - Milano, Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
11711380961

R.E.A.: MI - 2620408


Codice Fiscale: 11711380961

Partita IVA: 11711380961

Aviso di cessione di beni immobili ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (come di volta in volta modificata e integrata, la "Legge 130")

La società Fara Real Estate SPV S.r.l., società per la cartolarizzazione di proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi, costituita ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 130, con sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2, Milano, Italia (la "Società"), comunica - anche ai fini dell'individuazione dei beni e diritti oggetto del relativo vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 7.2, comma 2 della Legge 130 - che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione in corso di realizzazione ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 130 (la "Cartolarizzazione"), ha acquistato il diritto di proprietà sul compendio immobiliare sito nel Comune di Pino Torinese (TO), Via Chieri civico numero 33, come meglio identificato e trasferito ai sensi dell'atto notarile di cessione sottoscritto in data 15 giugno 2021, a rogito notaio dottoressa Caterina Bima, Notaio in Torino, Rep. 133680 - Racc. 34239, registrato a Torino DP-I il 17 giugno 2021 al n. 31540 S. 1T e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Torino 2 in data 21 gennaio 2021 ai numeri 27759/20296 (congiuntamente, gli "Immobili").

Gli Immobili, nonché le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi e ogni altro diritto acquisito dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione costituiscono patrimonio



separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 130 che la medesima avesse in ogni tempo a realizzare e sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli emessi dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione.

Il ruolo di servicer - ossia di soggetto incaricato "della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento" e della verifica della conformità delle operazioni svolte nel contesto della Cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo - sarà svolto da Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2, Milano, Italia, codice fiscale e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 02200990980, Gruppo IVA n° 11407600961, iscritta all'Albo Unico tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo numero 385 dell'1 settembre 1993, avente codice ABI 32590.2 (il "Servicer").

Il Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha conferito a GMA Srl, con sede legale in Via Gustavo Fara, 39, Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 03017070982, l'incarico di "asset manager" al fine di porre in essere, anche nell'interesse della Società e dei sottoscrittori dei titoli, talune attività, ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge, di natura operativa riguardanti l'amministrazione e la gestione degli Immobili nonché l'incasso e il recupero dei proventi oggetto della Cartolarizzazione.

A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare degli Immobili e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il "GDPR"), titolare autonomo del trattamento dei dati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse agli Immobili (i "Dati"). I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate.

Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell'ambito della Cartolarizzazione ha nominato il Servicer e l'Asset Manager quali "Responsabili" del trattamento dei Dati.

Il Cessionario e i suddetti Responsabili tratteranno i Dati per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione degli Immobili, agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse dalle autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il Cessionario e il Servicer potranno comunicare i Dati per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Tutte le persone interessate potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, alla Titolare del trattamento Fara Real Estate SPV S.r.l. nonché ai Responsabili del Trattamento Zenith Service S.p.A. o GMA Srl presso le rispettive sedi legali ed in orario d'ufficio.

Milano, 09 luglio 2021

Fara Real Estate SPV S.r.l. - L'amministratore unico
Diego Bortot

TX21AAB8099 (A pagamento).

CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.

Sede legale: via G. D'Annunzio, 101 - 16121 Genova


Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il Testo Unico Bancario) e informativa ai sensi ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (Creditis) comunica che, in forza di un contratto di riacquisto di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 del Testo Unico Bancario concluso in data 9 luglio 2021 (il Contratto di Riacquisto) con Brignole CO 2019-1 S.r.l., con sede in Via V. Betteloni n. 2 (20131) Milano, capitale sociale di Euro 10.000 (la Società), ha acquistato pro soluto dalla Società con effetti economici dal 17 giugno 2021 (escluso) (la Data di Riferimento) ed effetti giuridici dal 26 luglio 2021 (incluso), tutti i crediti della Società per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro (nonché gli importi dovuti a titolo di pagamento e/o rimborso delle rate a scadere sui relativi servizi accessori) derivanti da contratti di credito al consumo (di seguito Contratti di Credito al Consumo) che alla Data di Riferimento presentavano le seguenti caratteristiche comuni (i Crediti):

1. sono stati precedentemente ceduti - pro soluto e in blocco - da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. a Brignole CO 2019-1 S.r.l. ai sensi di un contratto quadro di cessione di crediti sottoscritto in data 23 luglio 2019 (e di separati atti di cessione), come da avvisi di cessione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte II nel periodo compreso tra il 1 agosto 2019 (*Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 90 del 01/08/2019, contrassegnata dal codice redazionale TX19AAB8721) e il 23 luglio 2020 (*Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 86 del 23/07/2020, contrassegnata dal codice redazionale TX20AAB7325) e iscritti nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi nel periodo compreso tra il 26 luglio 2019 e il 20 luglio 2020 (entrambe incluse); e ;

2. non sono stati integralmente rimborsati.

Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a Creditis, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell'Art. 58 del Testo Unico Bancario,



tutti gli altri diritti ed accessori inerenti ai Crediti e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy)

La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento anche dei dati personali – anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti), patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere con i debitori ceduti (i Dati Personali).

Il titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è Creditis Servizi Finanziari S.p.A., Via G. D'Annunzio n. 101, 16121 Genova, Italia (il Titolare).

Ciò premesso, il Titolare è tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli Interessati) l'informativa di cui alla Normativa Privacy ed assolve a tale obbligo mediante il presente avviso, in conformità al provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento), che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del GDPR. In ogni caso, il Codice Privacy trova applicazione in quanto compatibile con il GDPR.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy Applicabile, Creditis informa gli Interessati che i Dati Personali contenuti nei documenti relativi a ciascun Contratto di Finanziamento i cui crediti sono stati ceduti saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell'ordinaria attività di Creditis e secondo le seguenti finalità:

(i) l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; e

(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito).

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente connesse alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 del GDPR.

I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:

(a) riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi);

(b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;

(c) consulenza prestata in merito alla gestione di Creditis da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;

(d) assolvimento di obblighi di Creditis connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale;

(e) effettuazione di analisi relative ai Crediti;

(f) cancellazione delle relative garanzie.

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati Personali saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da una decisione vincolante emanata da un'autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori tempo per tempo vigenti.

I Dati Personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti.


In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di titolari o responsabili del trattamento nel rispetto delle disposizioni della Normativa Privacy.

Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come incaricati del trattamento, o persone giuridiche nominate come responsabili del trattamento potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le predette finalità. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.

Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli stessi



ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del Trattamento, Creditis Servizi Finanziari S.p.A., Via G. D'Annunzio 101, 16121 Genova.

La prescritta informativa viene resa da, o per conto di, Creditis Servizi Finanziari S.p.A. mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono rivolgersi a Creditis Servizi Finanziari S.p.A.

Genova, 9 luglio 2021

Creditis Servizi Finanziari S.p.A. - L'amministratore delegato
dott. Mauro Viotto

TX21AAB8100 (A pagamento).

SPV PROJECT 1715 S.R.L.

*Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d'Italia al numero 35681.6*

Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano

Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10135210960

Codice Fiscale: 10135210960

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385 del 1° settembre 1993 (il "TUB"), corredato dall'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

La società SPV PROJECT 1715 S.r.l. (il "Cessionario") comunica che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata nel febbraio 2020 ha concluso:

1. in data 16 giugno 2021 un contratto di cessione di crediti pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 TUB, in virtù del quale ha acquistato da "BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.", con sede in Udine (UD), Via Aquileia n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone - Udine 00269390308, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia con il codice 10640.1 (il "Cedente I"), l'esposizione creditoria vantata dal Cedente nei confronti di una società iscritta nel registro delle imprese di Pordenone-Udine con il numero 01481250932, (il "Debitore Ceduto") derivante da un finanziamento ipotecario stipulato con atto 24 agosto 2011 Rep. n. 164.039/32.004 a rogito del Notaio Aldo Guarino già di Maniago (PN), ivi registrato in

data 30 agosto 2011 al N.1731 serie 1T e garantito da ipoteca volontaria concessa dalla stessa Parte mutuataria iscritta presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 31 agosto 2011 ai numeri RG 12990 RP 2290 (il "Credito I");

2. in data 29 giugno 2021 un contratto di cessione di crediti pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 TUB, in virtù del quale ha acquistato IFIS NPL INVESTING S.P.A. (già Ifis Npl S.p.A.), con sede legale in Venezia - Mestre, via Terraglio, n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare al n. 04494710272, REA n. VE-420580, Partita IVA n. 04570150278, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21 giugno 2018, Prot. n.0757078/18, iscritta al numero 222 dell'elenco di cui all'art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (il "Cedente II" ed unitamente al Cedente I, i "Cedenti"), l'esposizione creditoria vantata dal Cedente nei confronti di una società iscritta nel registro delle imprese di Pordenone-Udine con il numero 01481250932, (il "Debitore Ceduto") derivante da un contratto n. R_0000000093472 (il "Credito II" e unitamente al Credito I, i "Crediti").


Unitamente al solo Credito II, sono stati trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e 58 del TUB, tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dal Credito II oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente al suddetto Credito II ed al contratto che lo ha originato.

Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato "della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento" dei Crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione sarà svolto da Zenith Service S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi n. 02200990980, Gruppo IVA n. 11407600961, iscritta all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B. tenuto dalla Banca d'Italia - Cod. ABI 32590.2 ("Zenith Service").

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (la "Normativa Privacy")

La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online), patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, al debitore ceduto e ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). Non verranno trattate categorie "particolari" di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.

Il Cessionario, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui alla Normativa Privacy e assolve a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza anche ai fini dell'articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, GDPR.



Il Cessionario informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi ai Crediti saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell'ordinaria attività del Cessionario e secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale del Cessionario stesso, e quindi:

(a) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e

(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il debitore ceduto e ai garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela dei crediti), nonché all'emissione dei titoli da parte del Cessionario.

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 del GDPR.

I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:

(a) riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi);

(b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;

(c) emissione di titoli da parte del Cessionario e collocamento dei medesimi;

(d) consulenza prestata in merito alla gestione del Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;

(e) assolvimento di obblighi del Cessionario connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale;

(f) effettuazione di analisi relative ai Crediti;

(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;

(h) cancellazione delle relative garanzie.

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati Personali saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da una decisione vincolante emanata da un'autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori tempo per tempo vigenti.

I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di titolari autonomi o responsabili del trattamento nel rispetto delle disposizioni della Normativa Privacy. In particolare, i Dati Personali saranno trattati da Zenith Service, in qualità di servicer, e da Wibita S.r.l., in qualità di sub-servicer, ciascuno come responsabili del trattamento.

Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come incaricati del trattamento, o persone giuridiche nominate come responsabili del trattamento potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrà essere consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta a SPV PROJECT 1715 S.r.l., via Vittorio Betteloni n. 2, 20131 Milano, nella sua qualità di Titolare del Trattamento. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.

Le richieste relative all'esercizio dei menzionati diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a: zenithprivacy@zenithservice.it o privacy@wibeatsgroup.com

Milano, 9 luglio 2021

SPV Project 1715 S.r.l. - L'amministratore unico
Arianna Volpato

TX21AAB8103 (A pagamento).

LEONE SPV S.R.L.

Iscritta nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35444.9


Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 13750661004
Codice Fiscale: 13750661004

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ("Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (il "GDPR") e, per quanto occorrer possa, del D.Lgs. 196/2003 (il "Codice della Privacy") e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007

Leone SPV S.r.l. (l'"Acquirente") comunica che:

- in data 24 giugno 2021 ha concluso un contratto di cessione di credito pecuniario ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Car-



colarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Crio"), in virtù del quale l'Acquirente ha acquistato pro-soluto da CRIO SPV S.r.l., una società unipersonale costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV) via Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04544500269, partita IVA 14992181009 (il "Cedente") un credito avente NDG 376544 e derivante da un contratto di mutuo fondiario di originari euro 1.400.000,00 erogato da Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Soc. Coop (atto a rogito Notaio Piero Biglia in Genova in data 13.07.2006 - Numero 25694 di Repertorio, Numero 17033 di Raccolta - registrato in Genova in data 07.08.2006), garantito da ipoteca di primo grado iscritta in data 09.08.2006 presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Alessandria, sezione distaccata di Acqui Terme (Reg. Gen. 4625 Reg. Part. 866).

Unitamente al Credito, sono stati altresì trasferiti all'Acquirente, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario, richiamato dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore di CRIO SPV S.r.l., ivi incluse le eventuali garanzie personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente al Credito.

- in data 30 giugno 2021 ha concluso un contratto di cessione di credito pecuniario ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Fas"), in virtù del quale l'Acquirente ha acquistato pro-soluto da FAS S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Viale Majno n. 18, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 08834600960, crediti commerciali dalla cedente a sua volta acquistati da Factorit S.p.A., ammessi al passivo della procedura n.1/2018 Tr.Savona, derivanti dalle fatture nn. 160 del 30.09.2016, 168 del 31.10.2016, 169 del 31.10.2016 e 188 del 30.11.2016; 133 del 31.10.2016, 134 del 31.10.2016, 144 del 30.11.2016, 145 del 30.11.2016, 162 del 30.12.2016, 163 del 30.12.2016; 92 del 30.09.2016, 93 del 30.09.2016, 94 del 30.09.2016, 101 del 31.10.2016, 102 del 31.10.2016, 112 del 30.11.2016, 117 del 31.12.2016 e 2 del 27.01.2017.

Unitamente al Credito, sono stati altresì trasferiti all'Acquirente, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario, richiamato dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore di FAS S.r.l., ivi incluse le eventuali garanzie personali e le garanzie reali, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente al Credito.

L'Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing con espressa facoltà di sub-delegare a terzi l'attività di gestione - di agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto incaricato della riscossione del credito ceduto e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3(c) e 6 della Legge sulla Cartolarizzazione.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (il "GDPR") e, per quanto occorrer possa, del D. Lgs 196/2003 (il "Codice della Privacy")


La cessione dei Crediti da parte di CRIO SPV S.r.l.e FAS S.r.l. all'Acquirente, ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento all'Acquirente dei dati personali relativi ai Debitori ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti.

L'Acquirente è dunque tenuto a fornire ai Debitori, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (il "GDPR") e, per quanto occorrer possa, del D. Lgs 196/2003 (il "Codice della Privacy").

L'Acquirente, in qualità di titolare autonomo del trattamento, nonché Centotrenta Servicing S.p.A. e Akadi S.r.l., nominate dall'Acquirente quale responsabile del trattamento, tratteranno i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 (il "GDPR") e, per quanto occorrer possa, del D. Lgs 196/2003 (il "Codice della Privacy").

In particolare, l'Acquirente tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei Crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione), all'emissione di titoli da parte dell'Acquirente ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e, più in generale, per la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione del Credito ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario.

L'Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali nell'ambito delle attività legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalità strettamente legate all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. L'acquisizione dei dati è obbligatoria per realizzare l'operazione di cessione dei Crediti e di sua cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.



In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.

Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale all'Acquirente, a Centotrenta Servicing, ai loro eventuali delegati, a società controllate e società collegate a questa nonché a società di recupero crediti. Pertanto, le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro.

Si informa che il GDPR attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi dell'art. 15 del GDPR. Ciascun interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall'articolo 21 del GDPR, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, tra cui in particolare il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la Protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa. Si informa che gli interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.

I Debitori e gli eventuali suoi garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti degli interessati di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (il "GDPR") e, per quanto occorrer possa, al D. Lgs 196/2003 (il "Codice della Privacy") a Leone SPV S.r.l., presso la sede legale in Via San Prospero, n. 4 Milano.

Per qualsiasi informazione o richiesta concernente la tutela dei dati personali trattati dalla Cessionaria si prega di contattare:

LEONE SPV S.R.L., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4

Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410

CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4

Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta elettronica: info@centotrenta.com

Milano, 14 luglio 2021

Leone SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato

TX21AAB8106 (A pagamento).

BRAMITO SPV S.R.L.

Appartenente al "Gruppo IVA Credito Fondiario"
Iscritta al numero 35414.2 dell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento Banca d'Italia del 7 giugno 2017

Sede legale: via Piemonte, 38 - 00187 Roma

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Roma 14367871002

Codice Fiscale: 14367871002

Partita IVA: 15430061000

COSMO SPV S.R.L.

Appartenente al "Gruppo IVA Credito Fondiario"
Iscritta al numero 35496.9 dell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento Banca d'Italia del 7 giugno 2017

Sede legale: via Piemonte, 38 - 00187 Roma

Registro delle imprese: Roma 14767721005

Codice Fiscale: 14767721005


Partita IVA: 15430061000

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") e informativa ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ("GDPR"); (ii) del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n.101) (il "Codice Privacy"); nonché (iii) del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti

Cosmo SPV S.r.l. ("Cosmo" ovvero il "Cessionario") comunica che in data 12 luglio 2021 (la "Data di Cessione") ha concluso con Bramito SPV S.r.l. (il "Cedente") un contratto di cessione (il "Contratto di Cessione") di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'articolo 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Ai sensi del Contratto di Cessione, il Cessionario ha acquistato a titolo oneroso, pro soluto e in blocco, dal Cedente i crediti di titolarità del Cedente che al 31 maggio 2021 soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i "Crediti"):

- (a) sono denominati in Euro;
 - (b) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana; e
 - (c) i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo contratto originario di essere residenti o di avere sede legale in Italia;
- con esclusione di tutti i Crediti che, pur rispettando i criteri sopraelencati, rispettino cumulativamente anche i seguenti criteri:

- (a) sono classificati "a sofferenza" secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata e integrata; e



(b) facciano riferimento a debitori aventi (i) il numero di direzione generale (NDG) identificativo del debitore e (ii) il/i codice/i ID della/e linea/e di credito di cui alla lista consultabile presso il Notaio Sandra De Franchis nei suoi uffici in Via Barberini n.50, Roma, repertorio n. 16080, raccolta n. 7828 e pubblicata sul seguente sito internet <https://www.creditofondario.eu/normative/verifica-cessioni/>.

Il trasferimento dei Crediti ha efficacia giuridica a decorrere dal 12 luglio 2021.

I Crediti sono rappresentati oltre che dai canoni, dagli interessi, gli accessori, le spese e quant'altro dovuto in forza dei predetti contratti di finanziamento, come meglio specificato nell'avviso di cessione pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sopra richiamato. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'articolo 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del Cedente in relazione ai Crediti, conserveranno la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Credito Fondiario S.p.A. è stata incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.

In forza dell'incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti al Cessionario nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet <https://www.creditofondario.eu/normative/verifica-cessioni/> ovvero rivolgersi a Credito Fondiario S.p.A. nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016 ("GDPR")

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice privacy") e del Provvedimento adottato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente "Normativa Privacy Applicabile"), informiamo i debitori, i loro eventuali coobbligati e garanti, indicati nella relativa documentazione contrattuale sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali - consistenti, a titolo esemplificativo, in nome, cognome, residenza, codice fiscale, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica, finanziamenti - connessi ai crediti ceduti sono stati trasferiti dal Cedente al Cessionario. Sono esclusi i dati che l'art. 9 del GDPR definisce "categorie particolari di dati" ossia quelli che rivelano l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni

religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici, i dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione e al recupero del credito. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a garantire il soddisfacimento delle posizioni cedute e l'adempimento degli obblighi di legge (ad esempio, il periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza è di 10 anni, così come l'obbligo di produzione di copia di documentazione delle singole operazioni poste in essere).

Si precisa che i dati personali vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base a un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non è, quindi, richiesto). In ogni caso, non saranno oggetto di diffusione. I dati personali verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l'espletamento dei relativi servizi; fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni commerciali, analisi; consulenti anche in materia fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere ceduti; a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati, in qualità di Responsabili o Titolari del trattamento, nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l'elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la sede del Titolare di seguito indicata e nella sezione Privacy del sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.creditofondario.eu.

I dati personali potranno anche essere comunicati all'estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all'Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali.

I dati personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri



istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori. Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalità perseguite.

In relazione ai trattamenti descritti, la Normativa Privacy Applicabile riconosce taluni diritti, in particolare il diritto di:

(a) accesso, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano l'interessato, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo, ed, infine, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, con indicazione delle informazioni sulla logica utilizzata e le conseguenze previste di tale trattamento;

(b) rettifica dei dati inesatti;

(c) cancellazione (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);

(d) limitazione, il diritto di ottenere la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con il Titolare. In alcuni casi il Titolare si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;

(e) portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;

(f) opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato tra cui vi rientra anche il diritto di revoca al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o newsletter, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato, di rilevazione del grado di soddisfazione e per i trattamenti connessi all'attività di profilazione;

(g) di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del GDPR è riconosciuto il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ogni ulteriore informazione rispetto al trattamento dei dati personali potranno rivolgersi al Cedente, titolare del trattamento, con richiesta trasmessa mediante lettera, raccomandata, telefax o posta elettronica ai seguenti recapiti:

Dati di contatto del Titolare del trattamento Cosmo SPV S.r.l., Via Piemonte, 38, 00187 Roma, Italia - Telefono 0657961 - pec: cosmospvrl@legalmail.it.

Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) di Credito Fondiario S.p.A., Via Piemonte, 38, 00187 Roma, Italia - e-mail: dpo@creditofondario.eu

Credito Fondiario S.p.A. è responsabile degli adempimenti previsti dalle Disposizioni di Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modifiche e integrazioni, in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

Roma, 13 luglio 2021

Cosmo SPV S.r.l. - L'amministratore unico
Francesca Michela Maurelli

TX21AAB8107 (A pagamento).

POLLUCE SPE S.R.L.

Ischita all'"elenco delle società veicolo di cartolarizzazione al numero 35501.6" tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017

Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 10439520965


Codice Fiscale: 10439520965

Partita IVA: 10439520965

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 1999, n. 130 (di seguito la "Legge sulla cartolarizzazione" o "Legge 130") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o "GDPR") e relativa normativa nazionale applicabile

Polluce SPE S.r.l. ("Polluce SPE" o il "Cessionario" o "SPV"), società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che:

A) nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 11/06/2021 e 14/07/2021 (la "Data di Conclusione") ha concluso uno o più contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (il "Contratto di Cessione" o i "Contratti di Cessione") con il/i soggetto/i sotto elencato/i (il "Cedente" o i "Cedenti"). In virtù del/i Contratto/i di Cessione, Polluce SPE ha acquistato pro soluto



ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti, come sotto dettagliati (i "Crediti"), per capitale ed interessi maturati e maturandi vantati dal/i Cedente/i stesso/i a fronte di prestazioni svolte o di prestazioni eseguite in forza di contratti di fornitura e/o appalto e/o sub-fornitura e/o sub-appalto, in favore dei relativi debitori ceduti (i "Debitori Ceduti") con efficacia giuridica ed economica alla Data di Conclusione.

In base a quanto disposto nei Contratti di Cessione, Polluce SPE ha acquistato pro soluto dai cedenti i seguenti Crediti:

1) Cedente: VITASI' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

Data cessione 11/06/2021

Atto di certificazione: 9525909000000064;
9525909000000070; 9525909000000071;
9525909000000072

Debitore: Comune di Reggio Calabria;

2) Cedente: EUROPA SERVICE S.R.L.

Data cessione 11/06/2021

Atto di certificazione: 9539735000000039

Debitore: Comune di Napoli;

3) Cedente: SAITTA SALVATORE

Data cessione 14/07/2021

Atto di certificazione: 9510056000000023

Debitore: Comune di Maletto

4) Cedente: EUROPA SERVICE S.R.L.

Data cessione 14/07/2021

Atto di certificazione: 9539735000000041

Debitore: Comune di Napoli.

Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a Polluce SPE, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e della legge 24 febbraio 1991, n. 52, tutti i privilegi, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti.

Polluce SPE ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. affinché, in nome e per conto di Polluce SPE, svolga, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e 6-bis della Legge 130, l'attività di amministrazione e gestione dei Crediti. A sua volta Centotrenta Servicing S.p.A. ha delegato Officine CST S.p.A. taluni specifici servizi in relazione all'amministrazione dei Crediti ed alla gestione dei pagamenti inerenti ai medesimi.

Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori Ceduti sono legittimati a pagare a Polluce SPE, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti.

I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:

Officine CST S.p.A. (contatto di riferimento quale Subservicer)

Viale Regina Margherita n. 8

00198 Roma

Tel: +39 06 45546511

E-mail: polluce@officinecst.net

PEC: polluce@pec.officinecst.net

Oppure

Polluce SPE S.r.l.

Via San Prospero n. 4

20121 Milano

Italia

All'attenzione del legale rappresentante

PEC: pollucespe@legalmail.it

Trattamento Dati Personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche "GDPR"), Polluce SPE informa i Debitori Ceduti che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione a Polluce SPE dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti stesso (i "Dati Personali"). In virtù della predetta comunicazione, Polluce SPE è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla protezione dei dati.

1. Finalità

Polluce SPE informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in particolare:


- per finalità inerenti alla realizzazione di un'operazione di emissione da parte di Polluce SPE di titoli di cartolarizzazione;

- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo;

- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito).

2. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati

I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti automatizzati secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.



3. Ambito di comunicazione, trasferimento all'estero e diffusione dei dati personali

I dati saranno trattati dal personale interno di Polluce SPE in qualità di Incaricati del trattamento.

I Dati Personali potranno essere comunicati da Polluce SPE, in Italia e/o in paesi dell'Unione Europea, in adempimento ad obblighi di legge gravanti sul Titolare o per l'effettuazione di attività connesse e funzionali al perseguimento delle finalità indicate, a soggetti, ove necessario, nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

I summenzionati soggetti/ categorie di soggetti potranno essere:

(a) soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi;

(b) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l'espletamento dei relativi servizi;

(c) fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Polluce SPE per la consulenza da essi prestata;

(d) autorità di vigilanza di Polluce SPE e del Cedente e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;

(e) soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;

(f) soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere ulteriormente ceduti da parte di Polluce SPE.

L'elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del Trattamento nominati da Polluce SPE è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all'indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a: pollucespe@legalmail.it.

I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto

I dati raccolti e trattati da Polluce SPE per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti.

Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento delle finalità indicate, l'eventuale rifiuto a conferire i suddetti dati comporterà l'impossibilità di eseguire il Contratto di Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale base giuridica del trattamento l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso nonché l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR.

5. Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla presente policy).

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all'indirizzo sopra indicato oppure una e-mail a: pollucespe@legalmail.it.

6. Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è Polluce SPE, con sede in Via San Prospero, 4, CAP 20121 - Milano.

Il Titolare del trattamento dei dati ha nominato quali Responsabili del trattamento dei dati Centotrenta Servicing S.p.A., con sede in Via San prospero n. 4, 20121, Milano (contattabile all'indirizzo privacy@130servicing.com) e Officine CST S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 8 (dpo@officinecst.net).

Il Responsabile del trattamento dei dati Centotrenta Servicing S.p.A. ha provveduto a nominare l'Avv. Adriano Carcano quale proprio Responsabile per la protezione dei dati personali (contattabile all'indirizzo dpo@130servicing.com).

Ogni contatto con il Titolare e il Responsabile della protezione dei dati potrà avvenire inviando una comunicazione scritta all'indirizzo indicato oppure una e-mail a: pollucespe@legalmail.it.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articoli da 15 a 22 Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l'integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all'oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

B) nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 25/06/2021 ha concluso con Enel Energia S.p.A. (il Cedente) un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (il Contratto di Cessione). In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto pro soluto e la SPV ha acquistato pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, alcuni crediti (i Crediti) vantati dal Cedente per l'effettuazione di forniture e servizi a favore dei debitori ceduti (i Debitori) nell'ambito di un'operazione di finanza strutturata posta in essere dalla SPV ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (l'Operazione).

La SPV e il Cedente hanno concordato nel Contratto di Cessione:

(i) termini e modalità della cessione di Crediti nell'ambito dell'Operazione; e

(ii) che alla cessione effettuata dal Cedente alla SPV nell'ambito dell'Operazione si applichi il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti alla SPV, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai relativi rapporti sottostanti.



Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa data di cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni di gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e 6-bis della Legge 130 ed in nome e per conto della SPV, da Centotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San Prospero 4, in qualità di Servicer e da Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita, 8, 00198 Roma, in qualità di Subservicer. In particolare il Subservicer effettua dalla data di cessione sopra indicata il recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto della SPV.

Il Cessionario e il Cedente hanno altresì concordato di effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge 130.

Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori sono legittimati a pagare alla SPV, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori.

I Debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Polluce SPE S.r.l., Via San Prospero, n. 4, 20121, Milano, PEC: pollucespe@legalmail.it.

Trattamento Dati Personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche GDPR), la SPV informa i Debitori che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione alla SPV dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori (i Dati Personali). In virtù della predetta comunicazione, la SPV è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla protezione dei dati.

1. Finalità

La SPV informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in particolare:

- per finalità inerenti alla realizzazione di un'operazione di emissione da parte della SPV di titoli di cartolarizzazione;
- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito).

2. Modalità di trattamento e termini di conservazione dei dati

I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti automatizzati secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.

3. Ambito di comunicazione, trasferimento all'estero e diffusione dei dati personali

I dati saranno trattati dal personale interno della SPV in qualità di Incaricato del trattamento, intendendosi per tale qualsiasi persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.

I Dati Personali potranno essere comunicati dalla SPV, in Italia e/o in paesi dell'Unione Europea, ai seguenti soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:

- a) al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi;
- b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l'espletamento dei relativi servizi;
- c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi della SPV per la consulenza da essi prestata;
- d) alle autorità di vigilanza della SPV e del Cedente e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
- e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
- f) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere ulteriormente ceduti da parte della SPV.

I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.


4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto

I dati raccolti e trattati dalla SPV per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti.

Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento delle finalità indicate, l'eventuale rifiuto a conferire i suddetti dati comporterà l'impossibilità di eseguire il Contratto di Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale base giuridica del trattamento l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso nonché l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR.

5. Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla presente policy).



Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all'indirizzo sopra indicato oppure un'e-mail a: pollucespe@legalmail.it.

6. Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è Polluce SPE S.r.l., con sede in Via San Prospero n. 4, 20121, Milano.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è: Centotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San prospero n. 4 (contattabile all'indirizzo privacy@130servicing.com) e Officine CST S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 8 (dpo@officinecst.net).

Ogni contatto con il Titolare e il Responsabile della protezione dei dati potrà avvenire inviando una comunicazione scritta all'indirizzo indicato oppure una e-mail a: pollucespe@legalmail.it.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l'integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all'oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante

C) in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 23/06/2021 (la "Data di Cessione") ha acquistato pro soluto e in blocco da Atlas SPV S.r.l., Codice fiscale 10037330965 (il "Cedente"), con effetto legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalle ore 23:59 del 7 giugno 2021, ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli interessi) derivante da contratti e/o rapporti di fornitura e/o di appalto e/o di somministrazione di beni e/o servizi stipulati tra alcuni cedenti originari e i relativi debitori (i "Crediti" e i "Debitori") che alle 23:59 del 7 giugno 2021 soddisfacevano i criteri cumulativi:

(a) Il credito rappresenta il corrispettivo per la fornitura di beni o servizi forniti dal fornitore originario in favore del debitore in forza di un contratto di fornitura o di qualsiasi altro atto, accordo o documento collegato o comunque relativo a tale fornitura.

(b) I crediti sono stati precedentemente acquistati da Atlas SPV S.r.l. ai sensi di contratti di cessione e atti di cessione conclusi con il relativo fornitore in un periodo compreso tra il 21 febbraio 2018 e il 7 giugno 2021 (incluso) e tale cessione è stata notificata per iscritto al relativo debitore.

(c) Il credito è denominato in Euro.

(d) Il contratto di fornitura da cui deriva il credito:

(i) è regolato dalla legge italiana;

(ii) non prevede limiti che vietino la cessione in blocco dei Crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione.

(e) Il credito non è qualificabile come esposizione verso Amministrazione regionale, Autorità Locale o Organismo

del settore pubblico ai sensi del Regolamento UE/575/2013.

D) nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 25/06/2021 (la "Data di Cessione") ha acquistato pro soluto e in blocco da Valsabbina Investimenti S.r.l., Codice fiscale 04807340262 (il "Cedente"), con effetto legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalle ore 23:59 del 01 aprile 2021, ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli interessi) derivante da contratti e/o rapporti di fornitura e/o di appalto e/o di somministrazione di beni e/o servizi stipulati tra alcuni cedenti originari e i relativi debitori (i "Crediti" e i "Debitori") che alle 23:59 del 1 aprile 2021 soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:

(a) Il credito rappresenta il corrispettivo per la fornitura di beni o servizi forniti dal fornitore originario in favore del debitore in forza di un contratto di fornitura o di qualsiasi altro atto, accordo o documento collegato o comunque relativo a tale fornitura.

(b) I crediti sono stati precedentemente acquistati da Valsabbina Investimenti S.r.l. ai sensi di contratti di cessione e atti di cessione conclusi con il relativo fornitore in un periodo compreso tra il 1 dicembre 2020 e il 31 marzo 2021 (incluso) e tale cessione è stata notificata per iscritto al relativo debitore.

(c) Il Credito è denominato in Euro e include la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).

(d) Il contratto di fornitura da cui deriva il credito:

(i) è regolato dalla legge italiana;

(ii) non prevede limiti che vietino la cessione in blocco dei Crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione.

(e) Il credito è qualificabile come esposizione verso Amministrazione regionale, Autorità Locale o Organismo del settore pubblico ai sensi del Regolamento UE/575/2013.

E) nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 25/06/2021 (la "Data di Cessione") ha acquistato pro soluto e in blocco da Valsabbina Investimenti S.r.l., Codice fiscale 04807340262 (il "Cedente"), con effetto legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalle ore 23:59 del 7 giugno 2021, ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli interessi) derivante da contratti e/o rapporti di fornitura e/o di appalto e/o di somministrazione di beni e/o servizi stipulati tra alcuni cedenti originari e i relativi debitori (i "Crediti" e i "Debitori") che alle 23:59 del 7 giugno 2021 soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:

(a) Il credito rappresenta il corrispettivo per la fornitura di beni o servizi forniti dal fornitore originario in favore del debitore in forza di un contratto di fornitura o di qualsiasi altro atto, accordo o documento collegato o comunque relativo a tale fornitura.



(b) I crediti sono stati precedentemente acquistati da Val-sabbina Investimenti S.r.l. ai sensi di contratti di cessione e atti di cessione conclusi con il relativo fornitore in un periodo compreso tra il 1 settembre 2017 e il 1 aprile 2021 (incluso) e tale cessione è stata notificata per iscritto al relativo debitore.

(c) Il credito è denominato in Euro e include la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).

(d) Il contratto di fornitura da cui deriva il credito:

(i) è regolato dalla legge italiana;

(ii) non prevede limiti che vietino la cessione in blocco dei Crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione.

(a) Il credito non è qualificabile come esposizione verso Amministrazione regionale, Autorità Locale o Organismo del settore pubblico ai sensi del Regolamento UE/575/2013

Con riferimento ai contratti di cessioni crediti stipulati da Polluce SPE S.r.l. di cui ai punti sopra indicati C) D) E) si riporta quanto segue.

Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni e di indennizzo nei confronti del dante causa del Cedente), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile.

I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario al seguente indirizzo: Via San Prospero, n. 4, 20121 Milano, Italia, email: pollucespe@legalmail.it.

Vi comunichiamo inoltre che le funzioni di gestione e incasso dei Crediti continueranno ad essere svolte, in nome e per conto del Cessionario, da Centotrenta Servicing S.p.A., con sede in Via San Prospero 4, 20121 Milano in qualità di "servicer" e da Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita 8, 00198 Roma, in qualità di "sub-servicer". In particolare il sub-servicer continuerà a svolgere dalla relativa Data di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto del Cessionario.

Il Cessionario e il Cedente hanno altresì concordato di effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione.

Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile.

Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, che il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nomi-

nato Centotrenta Servicing S.p.A. con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, come servicer dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il "Servicer"), affidandogli le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di conseguenza, divenuto responsabile (il "Responsabile") del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile.

Ai sensi e per gli effetti del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario ed il Servicer non tratteranno dati definiti dallo stesso GDPR come "sensibili".

I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate.

In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il Cessionario ed il Servicer potranno comunicare i dati personali per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Responsabile Centotrenta Servicing S.p.A. come sotto indicato.

I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di "titolari" ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso il Responsabile.

I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta rivolta al Responsabile con lettera raccomandata indirizzata a Centotrenta Servicing S.p.A. con sede legale in Milano, Via San Prospero 4 o a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica pollucespe@legalmail.it.

Milano, 14/07/2021

Polluce SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato

TX21AAB8110 (A pagamento).



PERSEVERANZA SPV S.R.L.*Società unipersonale*

Iscritta al numero 35794.7 nell' "elenco delle società veicolo" tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05130300261

Codice Fiscale: 05130300261

CREDIMI S.P.A.

Iscritta nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 78

Sede legale: via Solferino, 36 - 20121 Milano, Italia

Capitale sociale: Euro 5.336.258,02 i.v.

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi 09171640965

Codice Fiscale: 09171640965

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il "Testo Unico Bancario"). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile

Perseveranza SPV S.r.l. (il "Cessionario"), società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto quadro di cessione di crediti concluso in data 8 aprile 2021, comunica che in data 28/06/2021 e 29/06/2021 (le "Date di Cessione" e, ciascuna, una "Data di Cessione") ha acquistato pro soluto ed in blocco da Credimi S.p.A. (il "Cedente"), con effetto legale dalla rispettiva Data di Cessione ed efficacia economica dalla medesima Data di Cessione (esclusa), ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli interessi) derivante da finanziamenti (i "Finanziamenti") erogati a favore di piccole e medie imprese (i "Debitori"), ai sensi di contratti di finanziamento conclusi tra il Cedente e un Debitore (i "Contratti di Finanziamento"), e assistiti dalla garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia (i crediti derivanti dai Finanziamenti, i "Crediti").

Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente tra i crediti derivanti dai Finanziamenti che alla rispettiva Data di Cessione soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:

- 1) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento erogati e denominati in Euro;
- 2) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento regolati dalla legge della Repubblica italiana;
- 3) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento, stipulati ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di società italiane iscritte nel competente Registro delle Imprese che non appartengono ai seguenti Codici ATECO: (i) 25.40

- FABBRICAZIONE ARMI E MUNIZIONI; (ii) 68.10 - COMPRASSENTITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI; (iii) 68.20 - AFFITTO E GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ; (iv) 68.31 - ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE; (v) 68.32 - GESTIONE DI IMMOBILI PER CONTO TERZI; (vi) 92.00 - GAMBLING; (vii) 94.00 - ORGANIZZAZIONI ED ENTI MORALI; (viii) 56.00 RISTORAZIONE; (ix) K - Attività finanziarie e assicurative; (x) O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; (xi) T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali) ovvero (xii) qualsivoglia ulteriore Codice ATECO che dovesse essere tempo per tempo indicato dal Fondo Centrale di Garanzia come non ammissibile all'ottenimento della Garanzia secondo le regole e i criteri fissati da parte del Fondo Centrale di Garanzia medesimo;

4) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non inferiore al 90% del loro valore capitale secondo le regole e i criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia medesimo;

5) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento a tasso variabile indicizzati all'EURIBOR 3M;

6) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento i cui relativi Finanziamenti non siano stati oggetto di ristrutturazione o riscadenziamento delle relative rate, rispetto all'originario piano di ammortamento allegato al Contratto di Finanziamento;

7) Crediti derivanti da Finanziamenti interamente erogati e per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;

8) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento che prevedono un piano di rimborso del relativo Finanziamento trimestrale;

9) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi un valore nominale del Finanziamento compreso tra Euro 30.000 ed Euro 4.000.000;


10) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi una scadenza finale non superiore a 72 (settantadue) mesi decorrenti dalla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento;

11) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento stipulati con Debitori che alla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento non siano classificati come "sofferenze" ovvero come "inadempienze probabili" ai sensi della normativa applicabile; e

12) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento in relazione ai quali nel relativo Contratto di Finanziamento non sia espressamente prevista l'incapacità del relativo Credito, con esclusione dei:

1) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati con debitori aventi sede legale in Piemonte o Valle d'Aosta e i cui relativi finanziamenti hanno un valore nominale inferiore a Euro 1.000.000;

2) crediti derivanti da finanziamenti erogati da Credimi S.p.A. a ditte individuali e derivanti dal contratto di finanziamento denominato "Credimi Subito"; e



3) crediti identificati dai seguenti codici rapporto:

a1V7R00000haJcVUAU; a1V7R00000hBv5CUAS;
a1V7R00000h5SgFUAU; a1V7R00000hdmyUUAQ;
a1V7R00000hG05cUAC.

Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia ed inclusi quelli derivanti dalla garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile.

I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Via Solferino, 36, 20121, Milano, Italia.

Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile.

Tanto premesso, si comunica che il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., breviter "BANCA FININT S.P.A.", una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottoctodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita IVA 04977190265, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, come servicer dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il "Servicer"), affidandogli le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di conseguenza, divenuto responsabile (il "Responsabile") del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile.

Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione e dell'incasso dei Crediti, Credimi S.p.A., con sede legale in Via Solferino 36, 20121 Milano, Italia, capitale sociale Euro 5.336.258,02 i.v., codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza - Brianza Lodi n. 09171640965, società iscritta nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex articolo 106 del Testo Unico Bancario al n. 78, quale proprio sub-servicer (il "Sub-Servicer"). Il Sub-Servicer svolgerà, insieme al Servicer, il ruolo di "Responsabile" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile. Ai sensi e per gli effetti del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario,

il Servicer e il Sub-Servicer non tratteranno dati definiti dallo stesso GDPR come "sensibili".

I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate.

In particolare, il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione ha nominato il Servicer e il Sub-Servicer quali "Responsabili" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile.

Il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer potranno comunicare i dati personali per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede dei Responsabili Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e Credimi S.p.A., come sotto indicato.

I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di "titolari" ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso i Responsabili.

I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Titolare con lettera raccomandata indirizzata a Perseveranza SPV S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia o a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica Perseveranzaspv@bancafinint.com e/o ai Responsabili con lettera raccomandata indirizzata a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., Via Vittorio Alfieri, n. 1, 31015 Conegliano (TV), Italia o a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica Perseveranzaspv@bancafinint.com e a Credimi S.p.A., Via Solferino 36, 20121 Milano, Italia o a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata credimi@legalmail.com.


Conegliano, 13 luglio 2021

Perseveranza SPV S.r.l. - Società unipersonale - L'amministratore unico

Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata

Pierluigi Basso

TX21AAB8111 (A pagamento).



PERSEVERANZA SPV S.R.L.*Società unipersonale*

Iscritta al numero 35794.7 nell' "elenco delle società veicolo" tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05130300261

Codice Fiscale: 05130300261

CREDIMI S.P.A.

Iscritta nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 78

Sede legale: via Solferino, 36 - 20121 Milano, Italia

Capitale sociale: Euro 5.336.258,02 i.v.

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi 09171640965

Codice Fiscale: 09171640965

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il "Testo Unico Bancario"). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile

Perseveranza SPV S.r.l. (il "Cessionario"), società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto quadro di cessione di crediti concluso in data 8 aprile 2021, comunica che in data 01/07/2021, 02/07/2021, 05/07/2021, 06/07/2021, 07/07/2021, 08/07/2021, 12/07/2021 e 13/07/2021 (le "Date di Cessione" e, ciascuna, una "Data di Cessione") ha acquistato pro soluto ed in blocco da Credimi S.p.A. (il "Cedente"), con effetto legale dalla rispettiva Data di Cessione ed efficacia economica dalla medesima Data di Cessione (esclusa), ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli interessi) derivante da finanziamenti (i "Finanziamenti") erogati a favore di piccole e medie imprese (i "Debitori"), ai sensi di contratti di finanziamento conclusi tra il Cedente e un Debitore (i "Contratti di Finanziamento"), e assistiti dalla garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia (i crediti derivanti dai Finanziamenti, i "Crediti").

Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente tra i crediti derivanti dai Finanziamenti che alla rispettiva Data di Cessione soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:

- 1) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento erogati e denominati in Euro;
- 2) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento regolati dalla legge della Repubblica italiana;
- 3) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento, stipulati ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di società italiane iscritte nel competente Registro delle Imprese che non appartengono ai seguenti Codici ATECO: (i) 25.40

- FABBRICAZIONE ARMI E MUNIZIONI; (ii) 68.10 - COMPRASSENTITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI; (iii) 68.20 - AFFITTO E GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ; (iv) 68.31 - ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE; (v) 68.32 - GESTIONE DI IMMOBILI PER CONTO TERZI; (vi) 92.00 - GAMBLING; (vii) 94.00 - ORGANIZZAZIONI ED ENTI MORALI; (viii) 56.00 RISTORAZIONE; (ix) K - Attività finanziarie e assicurative; (x) O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; (xi) T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali) ovvero (xii) qualsivoglia ulteriore Codice ATECO che dovesse essere tempo per tempo indicato dal Fondo Centrale di Garanzia come non ammissibile all'ottenimento della Garanzia secondo le regole e i criteri fissati da parte del Fondo Centrale di Garanzia medesimo;

4) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non inferiore al 80% del loro valore capitale secondo le regole e i criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia medesimo;

5) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento a tasso variabile indicizzati all'EURIBOR 3M;

6) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento i cui relativi Finanziamenti non siano stati oggetto di ristrutturazione o riscadenziamento delle relative rate, rispetto all'originario piano di ammortamento allegato al Contratto di Finanziamento;

7) Crediti derivanti da Finanziamenti interamente erogati e per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;

8) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento che prevedono un piano di rimborso del relativo Finanziamento trimestrale;

9) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi un valore nominale del Finanziamento compreso tra Euro 30.000 ed Euro 4.000.000;

10) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi una scadenza finale non superiore a 72 (settantadue) mesi decorrenti dalla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento;


11) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento stipulati con Debitori che alla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento non siano classificati come "sofferenze" ovvero come "inadempienze probabili" ai sensi della normativa applicabile; e

12) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento in relazione ai quali nel relativo Contratto di Finanziamento non sia espressamente prevista l'incapacità del relativo Credito, con esclusione dei:

1) crediti derivanti da finanziamenti erogati da Credimi S.p.A. a ditte individuali e derivanti dal contratto di finanziamento denominato "Credimi Subito"; e

2) crediti identificati dai seguenti codici rapporto:

a1V7R00000h9cDNUAY; a1V7R00000hNZMnUAO;
a1V7R00000hL2p6UAC; a1V7R00000fzSKTUA2;
a1V7R00000hcuMtUAI; a1V7R00000haItQUAU;
a1V7R00000hU2kSUAS; a1V7R00000hZNxOUAW;
a1V7R00000hQB1tUAG; a1V7R00000hcuWPUAY;



a1V7R00000hRIauUAG; a1V7R00000hfZoSUAAU;
 a1V7R00000hQ9zIUAS; a1V7R00000hjAfqUAE;
 a1V7R00000hQ44UAE; a1V7R00000hgTFbUAM;
 a1V7R00000hAskUAE.

Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia ed inclusi quelli derivanti dalla garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile.

I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Via Solferino, 36, 20121, Milano, Italia.

Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile.

Tanto premesso, si comunica che il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., breviter "BANCA FININT S.P.A.", una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottoctodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita IVA 04977190265, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, come servicer dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il "Servicer"), affidandogli le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di conseguenza, divenuto responsabile (il "Responsabile") del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile.

Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione e dell'incasso dei Crediti, Credimi S.p.A., con sede legale in Via Solferino 36, 20121 Milano, Italia, capitale sociale Euro 5.336.258,02 i.v., codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza - Brianza Lodi n. 09171640965, società iscritta nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex articolo 106 del Testo Unico Bancario al n. 78, quale proprio sub-servicer (il "Sub-Servicer"). Il Sub-Servicer svolgerà, insieme al Servicer, il ruolo di "Responsabile" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile. Ai sensi e per gli effetti del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario,

il Servicer e il Sub-Servicer non tratteranno dati definiti dallo stesso GDPR come "sensibili".

I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate.

In particolare, il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione ha nominato il Servicer e il Sub-Servicer quali "Responsabili" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile.

Il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer potranno comunicare i dati personali per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede dei Responsabili Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e Credimi S.p.A., come sotto indicato.

I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di "titolari" ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso i Responsabili.

I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Titolare con lettera raccomandata indirizzata a Perseveranza SPV S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia o a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica Perseveranzaspv@bancafinint.com e/o ai Responsabili con lettera raccomandata indirizzata a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., Via Vittorio Alfieri, n. 1, 31015 Conegliano (TV), Italia o a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica Perseveranzaspv@bancafinint.com e a Credimi S.p.A., Via Solferino 36, 20121 Milano, Italia o a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata credimi@legalmail.com.


Conegliano, 13 luglio 2021

Perseveranza SPV S.r.l. - Società unipersonale - L'amministratore unico

Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata

Pierluigi Basso

TX21AAB8112 (A pagamento).



V4 SPECIALE S.R.L.

Fusione transfrontaliera per incorporazione di Caballero 50 S.a.r.l. in V4 Speciale S.r.l. - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108

Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Caballero 50 S.a.r.l. in V4 Speciale S.r.l. (la "Fusione"), si forniscono di seguito le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108.

1. Società coinvolte nella fusione transfrontaliera

1.1 Società incorporante

V4 Speciale S.r.l., società costituita ai sensi del diritto italiano, con sede in Milano, Piazzale Cadorna 6, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 10873250962, Repertorio Economico Amministrativo n. 2563155, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 10.000,00 (la "Società Incorporante").

1.2 Società incorporanda

Caballero 50 S.a.r.l., società costituita ai sensi del diritto lussemburghese con sede legale in 12 Rue Guillaume Schneider, L-2522 Lussemburgo, iscritta nel Registro delle Imprese di Lussemburgo, al numero di iscrizione B226.292, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 30.000,00 (la "Società Incorporanda").

2. Modalità di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza

2.1 Società Incorporante

2.1.1 Esercizio dei diritti dei creditori della Società Incorporante

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2503 e 2505-*quater* del codice civile, i creditori di V4 Speciale S.r.l., i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione o alla pubblicazione del progetto comune di Fusione ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, comma 3, del codice civile, hanno il diritto di opporsi alla fusione entro trenta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-*bis* del codice civile. Alla data odierna la Società Incorporante non presenta alcun creditore.

2.1.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della Società Incorporante.

La fusione non determina il sorgere di alcun diritto di recesso in favore dei soci della Società Incorporante che non abbiano contribuito all'approvazione della stessa ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 e dell'articolo 2473 del codice civile.

2.2 Società Incorporanda

2.2.1 Esercizio dei diritti dei creditori della Società Incorporanda.

I creditori il cui credito sia anteriore alla data di pubblicazione della fusione transfrontaliera hanno il diritto ai sensi dell'articolo 1021-9 della legge lussemburghese 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche, entro due mesi dalla data di tale pubblicazione, di richiedere al Presidente del Tribunal d'arrondissement del Lussemburgo chiamato a giudicare in materia commerciale, la costituzione di

garanzie per i creditori scaduti e non scaduti, nel caso in cui la fusione riducesse le loro garanzie.

2.2.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della società incorporanda.

Non esistono soci di minoranza dal momento che la Società Incorporanda è interamente posseduta dalla Società Incorporante.

3. Modalità con le quali si possono ottenere gratuitamente le informazioni relative alla fusione.

Gli aventi diritto potranno prendere visione gratuitamente del progetto comune di fusione e degli ulteriori documenti destinati all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della normativa applicabile presso le sedi legali della Società Incorporante e della Società Incorporanda.

V4 Speciale S.r.l. - L'amministratore unico
ing. Franco Prestigiacomo

TX21AAB8117 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI**NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI****TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro**

Notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c.

L'Avv Vincenzo La Cava in ottemperanza al decreto del 06/07/2021 del Tribunale di Catania Sez. Lav. S. Di Gesu avvisa che in data 07/10/2021 h 09:45 e in data 01/3/2022 h 09:30 si terrà l'udienza r.g. 3829/2021 su ricorso di GALLO Maria Grazia contro Miur+ altri e dei docenti scuola infanzia partecipanti alla mobilità 021/022 con oggetto diritto di precedenza per trasferimento interpr. Comune di Canicatti e provincia di Agrigento.


avv. Vincenzo La Cava

TX21ABA8021 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERCELLI

Notifica per pubblici proclami - R.G. 1060/2021

L'Avv. Stefania Mazzone con studio in 13011 Borgosesia (VC), Via XX Settembre, n. 17, procuratore speciale di Cinzia e Tamara Tomaselli ha depositato ricorso per l'accertamento dell'usucapione dell'intera unità immobiliare sita in Borgosesia (VC), censita al Foglio 601, Particella 1091, Sub. 1, Zona Cens. 1, Categoria C/3, Classe 6, Consistenza 56 m. quadrati, Superficie Catastale 66 m. quadrati, Rendita 164,85, in Via Vittorio Veneto, n. 51, indirizzo catastale, e



indirizzo al comune, Via F.lli Bandiera n. 8. Il Tribunale di Vercelli ha fissato udienza al 21/10/2021 per la comparizione delle parti e ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso e del pedissequo decreto, preso atto che la suddetta particella risulta cointestata alle ricorrenti e ai Sigg.ri Bandi Virginia e Rosa Savino, deceduti.

Il testo integrale del ricorso e dei provvedimenti del Tribunale di Vercelli sono disponibili presso il Tribunale e la casa comunale di Vercelli. Borgosesia, 09/07/2021.

avv. Stefania Mazzone

TX21ABA8033 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA Sezione Lavoro

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio

Si rende noto che Conti Giuseppa difesa dall'Avv. Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro n.21 ha proposto ricorso contro il MIUR e Ufficio scolastico regionale per la toscana Ambito Territoriale di Lucca per ottenere l'assegnazione definitiva.

in base al punteggio e alla priorità la ricorrente veniva scalcata nelle sedi della stessa scelte da altri docenti con punteggi inferiori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 ma reclutati come idonei (non vincitori) del concorso 2012 ai sensi del comma 98 lettera a) della L. 107/2105.

Con il ricorso la ricorrente chiede di essere movimentata sulla tipologia di posti scuola primaria posto comune per cui ha titolo ed indicata nella domanda di mobilità nella provincia di Catania.

Con decreto di fissazione udienza il giudice Cutrona ha disposto la notifica dell'estratto del ricorso RG 2260/2021 pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

I docenti controinteressati possono costituirsi nelle forme e nei termini di legge entro l'udienza di comparizione della presente causa fissata per il 10/02/2022 ore 9:30 Paternò(CT), 13 Luglio 2021

avv. Cinzia Caruso

TX21ABA8038 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro

Notifica per pubblici proclami - Integrazione contraddittorio

Si rende noto che Ullari Marilena difesa dall'Avv. Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro n.21 ha proposto ricorso contro il MIUR e Ufficio scolastico regionale per la Emilia Romagna Ambito Territoriale di Bologna per ottenere l'assegnazione definitiva.

In base al punteggio e alla priorità la ricorrente veniva scalcata nelle sedi della stessa scelte da altri docenti con punteggi inferiori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 ma reclutati come idonei (non vincitori) del concorso 2012 ai sensi del comma 98 lettera a) della L. 107/2105, nonché da docenti appartenenti alla fase D successiva a quella di appartenenza della ricorrente.

Con il ricorso la ricorrente chiede di essere movimentata sulla tipologia di posti scuola primaria posto comune per cui ha titolo ed indicata nella domanda di mobilità nella provincia di Catania.

Con decreto di fissazione udienza il giudice Ruggeri ha disposto la notifica dell'estratto del ricorso RG 11300/2018 pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

I docenti controinteressati possono costituirsi nelle forme e nei termini di legge entro l'udienza di comparizione della presente causa fissata per il 19/11/2021 ore 11:00 Paternò(CT), 13 Luglio 2021

avv. Cinzia Caruso

TX21ABA8039 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ Sezione Lavoro

Notifiche per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio

Si rende noto che Russo Filomena Pia Rita difesa dall'Avv. Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro n.21 ha proposto ricorso contro il MIUR e Ufficio scolastico regionale per la Emilia Romagna Ambito Territoriale di Forlì Cesena per ottenere l'assegnazione definitiva.

In base al punteggio e alla priorità la ricorrente veniva scalcata nelle sedi della stessa scelte da altri docenti con punteggi inferiori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 ma reclutati come idonei (non vincitori) del concorso 2012 ai sensi del comma 98 lettera a) della L. 107/2105, nonché da docenti appartenenti alla fase D successiva a quella di appartenenza della ricorrente.


Con il ricorso la ricorrente chiede di essere movimentata sulla tipologia di posti scuola primaria posto comune per cui ha titolo ed indicata nella domanda di mobilità nella provincia di Catania.

Con decreto di fissazione udienza il giudice Mascini ha disposto la notifica dell'estratto del ricorso RG 334/2021 pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

I docenti controinteressati possono costituirsi nelle forme e nei termini di legge entro l'udienza di comparizione della presente causa fissata per il 12/10/2021 ore 8:45 Paternò(CT), 13 Luglio 2021

avv. Cinzia Caruso

TX21ABA8040 (A pagamento).



TRIBUNALE DI PADOVA*Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione*

Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Padova del 18.06.2021 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami dell'atto di citazione col quale i signori Cazzadore Giancarlo nato a Cittadella (PD) il 29.09.1955 e Ramini Solidea nata a Salcedo (VI) il 26.06.1960 con gli avv. ti Pierfrancesco Zen e Leila Sanseverino del Foro di Padova hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova all'udienza dell'8.03.2022 ore 9 e seguenti i signori

Albaloni (o Aballoni) Luigi nato a Fontaniva (PD) il 29.09.1909, Albaloni (o Aballoni) Cesare nato a Fontaniva (PD) il 28.01.1912, Albaloni (o Aballoni) Angelo nato a Fontaniva (PD) il 18.05.1915, Albaloni (o Aballoni) Flora nata a Fontaniva il 6.10.1918, Albaloni (o Aballoni) Giuseppe (Beppino) e loro eventuali eredi legittimi e/o testamentari e/o aventi causa con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza ex art. 166 c.p.c. con avvertimento che la costituzione oltre tale termine implicherà le decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto si procederà in loro contumacia, chiedendo venga accertato e dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà degli immobili siti in Comune di Fontaniva (PD) così catastalmente censiti in Comune di Fontaniva – Catasto Fabbricati Foglio 9 mappale 461 cat. A/5 R.C. € 160,36 e Comune di Fontaniva – Catasto Terreni Foglio 9 mappale 461 mq 249 avendoli posseduti uti dominus pacificamente ed ininterrottamente per oltre un ventennio.

Il richiedente
avv. Pierfrancesco Zen

TX21ABA8063 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERNI*Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione*

Il Presidente del Tribunale di Terni ha autorizzato in data 21.06.2021 la notifica per pubblici proclami dell'atto di citazione con cui Sabatini Rolando, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Mattioli elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via dei Priori n. 14, ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Terni all'udienza del 20.11.2021, il signor Petacchiola Renato, con l'invito a costituirsi nel termine di giorni 20 prima della data d'udienza indicata, avvertendo che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata comparizione l'attore procederà in giudizio in dichiarata contumacia del convenuto, al fine di ottenere Sentenza che dichiari che la parte corrispondente ai 2/10 dell'immobile sito in Papigno (TR) in Via Carlo Pisacane n. 40 piano 2, distinto al Catasto dei Fabbricati al Foglio 161, Part. 130, sub 8, è di esclusiva proprietà dell'istante per effetto dell'avvenuta usucapione ultraventennale

avv. Massimiliano Mattioli

TX21ABA8065 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA*Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per usucapione - R.G. n. 1033/2021*

Il Presidente della I Sez. Civile Tribunale di Reggio Calabria ad istanza Avv Bruno Logiudice ha disposto la notifica a mezzo pubblici proclami ex art 150 cpc dell'atto di citazione con il quale Francesco Morabito cita Domenico Morabito nato a RC il 29.11.1901 nonché tutti gli eventuali ulteriori eredi o aventi causa a comparire per l'udienza del 22.11.2021, ore 9.00, dinanzi il Tribunale di Reggio Calabria (RG. N. 1364/2021)


Con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme di cui all'art 166 cpc con avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine implica le decadenze di cui agli artt 38 e 167 cpc e che, in mancanza, si procederà in contumacia, affinché sia accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione in favore di Francesco Morabito della proprietà dell'immobile sito in Reggio Calabria, via Vecchia provinciale Archi 145, individuato al NCEU sez RC al fg di mappa n.18 p.la n. 39, sub 1, cat. A/4, cl. 1. Mediazione obbligatoria fissata al giorno 29.10.2021 ore 15.30 c/o ente accreditato Ismed – Via T.Campanella 38/A RC.

avv. Bruno Logiudice

TX21ABA8078 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA*Notifica per pubblici proclami*

Fusco Foti Antonia (CF. FSCNTN48H58H224B) e La Camera Fortunato (CF. LCMFTN84S01H224K), rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Arcuri, domiciliati in Reggio Calabria via P. Andiloro n. 6/L, pec: patrizia.arcuri@pecstudio.it citano gli eredi di Foti Angela, maritata Amoroso, n. a RC l'11.11.1915, CF. FTONGL15S51H224X; Foti Clotilde, n. a RC il 02.03.1909 senza indicazione CF; Foti Francesca, n. a RC il 27.04.1907, CF. FTOFNC07D67H224B; Foti Mario, n. a RC l'01.01.1914, CF. FTOMRA14A01H224N, tutti deceduti ma dei quali non sono conosciuti gli eredi; e chiunque altro ne abbia interesse a comparire innanzi al Tribunale di RC, giudice designando, all'udienza del 21.02.2022, ore di rito, per sentire dichiarare l'acquisto per usucapione in favore degli attori del fabbricato con corte sito in Reggio Calabria loc. Sant'Anna, identificato al Catasto sez. Urbana del Comune di RC al foglio di mappa 88, particella 452, cat. A/4, consist. 5,5 vani di 110 mq, con invito a costituirsi ai sensi dell'art.166 cpc nel termine di venti giorni prima dell'udienza sopraindicata con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt.38 e 167 cpc e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia.



Il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto cron. n.1538/2021 del 10.06.2021 su ricorso RG n. 143/2021 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami della citazione ex art.150 cpc.

Reggio Calabria li 14/07/2021

avv. Patrizia Arcuri

TX21ABA8079 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRIESTE

Notifica per pubblici proclami - Estratto convocazione per mediazione obbligatoria eredi di Gabrovec Giovanni

Sedmach Frida, nata a Duino-Aurisina il 28/04/1956, residente a Trieste in via Santa Fosca n. 5 e Sedmach Claudia, nata a Trieste il 24/02/1968 e residente a Trieste in via della Ginnastica n.67, rappresentate, domiciliate e difese dall'avv. Alessandro De Mitri, con studio in Trieste - via del Coroneo n.21, pec alessandro.demitri@pecTriesteavvocati.it, giusta delega a margine dell'atto di citazione d.d. 31.05.2021 e procura allegata alla domanda di mediazione d.d. 07.07.2021, premesso che: Sedmach Frida e Sedmach Claudia intendono chiedere al Tribunale di Trieste l'usucapione e la piena proprietà degli immobili siti a Duino-Aurisina (Trieste) così identificati all'ufficio tavolare regionale di Trieste, c.c. di Aurisina: p.t. 1070, c.t. 1 : ente indipendente (p.c.e. 211/2 u.c.); c.t. 2 : p.c.n. 211/4 , corte (unità condominiale e corte siti in via della Stazione n. 187- Duino-Aurisina); p.t. 812 , c.t. 1, p.c.n. 2765 (arativo), p.c.n. 2767 (prato), p.c.n. 2768 (arativo) e p.c.n.2769/1 (arativo); p.t. 826, c.t. 1 , p.c.n. 2275 (prato), che i convenuti nella causa di usucapione sono: Giovanna Gabrovec, nata a La Spezia il 31.01.1947, residente in viale Salvo D'Acquisto n.57, Carloforte , Sergio Gabrovec, nato a La Spezia il 22.10.1948, residente in via Privata Piazza Sanfront n. 11/2, Chiavari, gli eredi di Gabrovec Giovanni, nato a Duino-Aurisina (Trieste) il 27.03.1926 (emigrato negli Usa il 15.10.61 e cancellato per irreperibilità dall'Aire il 11.05.2000) , deceduto il 14.11.87, Chirco Silvano, nato a Rovigno d'istria (Croazia) il 16.10.1950, residente a Sistiana n. 151, Duino-Aurisina (Trieste), vista l'autorizzazione del Tribunale di Trieste (r.g. 2026/2021) d.d. 02.07.2021 per la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. della richiesta di mediazione obbligatoria, come richiesto in calce all'atto di citazione per usucapione, nei confronti degli eredi di Gabrovec Giovanni, vista la domanda di mediazione d.d. 07.07.2021 e la convocazione della Camera di Commercio V.Giulia d.d. 12.07.2021, si invitano gli eredi di Gabrovec Giovanni, nato il 27.03.1926, deceduto il 14.11.87, a partecipare personalmente, con l'assistenza di un avvocato, all'incontro di mediazione del 22.09.2021, ore 10, avanti all'organismo di mediazione della Camera di commercio Venezia Giulia, con sede in Trieste, p.zza Borsa, 14 – mediatore incaricato avv. Paola Bardi. L'incontro, si svolgerà in modalità telematica Google Meet e le parti dovranno inviare una e-mail a mediazione@vg.camcom.it - tassativamente entro

cinque giorni lavorativi antecedenti la data dell'incontro – indicando la propria e-mail per il link collegamento.

Si avvisa che ai sensi dell'art. 8, co. 4bis, del D.Lgs. 28/2010 nel successivo giudizio, dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione il Giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e che il Giudice condanna la Parte che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al versamento di una somma pari al contributo unificato.

Trieste, 15.07.2021

avv. Alessandro De Mitri


TX21ABA8087 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di integrazione al contraddittorio e convocazione all'incontro di mediazione

I Sig.ri Arnaudo Oscar (CF: RNDSCR33S29D271Y) e Arnaudo Secondo (CF: RNDSDND39P02D271E) difesi e rappresentati dall'avv. Luca Marenchino citano la Sig.ra Savoia Marcelle Jeanne Dominique, nata a Marsiglia (Francia) il 26.02.1902, nonché gli eventuali suoi eredi e/o aventi causa, a comparire avanti al Tribunale di Cuneo all'udienza del 14.12.2021 alle ore 9,45 dinnanzi al giudice dott.sa Giusy Ciampa nel procedimento n. RG 3229/2020, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze e le preclusioni di cui agli artt. 38, 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro legittima declaranda contumacia per sentire dichiarare che gli attori hanno acquistato per usucapione, per la quota di ½ ciascuno, le quote di comproprietà di cui erano titolari Arnaudo Simona Alessandrina, Savoia Marcelle Jeanne Dominique e Pellegrino Piero sugli immobili censiti al NCEU presso il Comune di Demonte al Fg. 61, p. 206 sub 4, al Fg. 61, p. 206 sub 6, al Fg. 61, p. 207 seminativo arboreo, al Fg. 61, p. 208 prato irriguo, nonché gli immobili di esclusiva proprietà di Arnaudo Nilda Margherita censiti al NCEU presso il Comune di Demonte al Fg. 61, p. 206 sub 8, al Fg. 61, p. 418 seminativo irriguo, al Fg. 61, p. 420, prato irriguo, con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.

I Sig.ri Arnaudo Oscar e Arnaudo Secondo, difesi e rappresentati dall'avv. Luca Marenchino, invitano altresì la Sig.ra Savoia Marcelle Jeanne Dominique, nata a Marsiglia (Francia) il 26.02.1902, nonché gli eventuali eredi e/o aventi causa propri e della Sig.ra Arnaudo Simona Alessandrina (CF: RNDSMN27H45Z110U) deceduta in Marsiglia (Francia) il 13.06.2012, del Sig. Pellegrino Piero (CF: PLLPRI-29P09D271Y) deceduto in Nizza (Francia) il 23.02.2006 e della Sig.ra Arnaudo Nilda Margherita (CF: RNDNL-



D89C49D271R) deceduta in Vinadio il 06.02.1986, a comparire avanti all'Organismo di Mediazione del Foro di Cuneo c/o la sede di Cuneo, Via Bonelli n. 5, all'incontro fissato per il tentativo di mediazione della procedura n. 208/2021 del 04.10.2021 alle ore 11,00, avanti al mediatore designato avv. Simone Bianchino, ad oggetto l'accoglimento della domanda di usucapione suindicata.

avv. Luca Marenchino

TX21ABA8090 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROVIGO

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e invito alla mediazione

L'avv. Marco Finotelli con studio in Corbola (RO) alla via Rubini 71/40 (FNTMRC77H02A059F – PEC avvocatomarcofinotelli@pec.it) che rappresenta e assiste le sigg.re Ruzza Valeria (RZZVLR68C54A400U) nata ad Ariano nel Polesine (RO) il 14/03/1968 ed ivi residente in C.so del Popolo 114 e Ruzza Dominga (RZZDNG74B58A400K) nata ad Ariano nel Polesine (RO) il 18/02/1974 ed ivi residente in via Po Riva 101/A, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Rovigo del 11/06/2021 n. 1032/2021 V.G. alla notifica per pubblici proclami limitatamente agli eredi di Mancin Edvige, convoca avanti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo presso la sede di Rovigo per il giorno 22 gennaio 2022 ore 13 (Mediatore Avv. Beatrice Tessarin), i sigg.ri Albertini Irma nata ad Argentera (CN) il 21/05/1939 (C.F. LBRRMI39E61A394I) ed ivi residente in via Maestra 22; Cavecchia Vallir nata a Berra (FE) il 2.8.1946 (C.F. CVCVLR46M42A806T) e residente a San Lazzaro di Savena Via nazionale Toscana n.15 int.3; Castellani Manuela nata a Monza (MB) il 14.12.1965 (C.F. CSTMNL65T54F704D) e residente a Camparada (Monza Brianza) Via Malgara n.19/b; Cavecchia Marisa nata a Berra (FE) il 21.08.1938 (C.F. CVCMSR38M61A806M) e residente in Spagna a San Lorenzo CAP. 28292 Camino Vie del Escorial, BLQ.2/Puerta 19; Duò Danila nata a Ariano nel Polesine (RO) il 10/03/1939 (C.F. DUODNL39C50A400F) e residente in Svizzera Via de Geneve n.60/S 1028 Preverenges (Svizzera); gli eredi di Mancin Edvige nata a Taglio di Po (RO) il 27.9.1937 (C.F.MNCDVG37P67L026U) collettivamente ed impersonalmente; Nalin Elvira, nata a Taglio di Po il 06/01/1941 e residente a Oleggio (NO) via san Giovanni n. 98 (C.F. NLNLVR41A46L026S); Nalin Angelo nato a Taglio di Po il 30/11/1942 e residente a Oleggio (NO) via Strera n. 74 (C.F. NLNGL42S30L026Q), per esperire il tentativo di mediazione sulla domanda di usucapione promossa da Ruzza Valeria e Ruzza Dominga, con invito a far pervenire almeno 8 giorni prima della data fissata per l'incontro il modulo di accettazione della procedura, scaricabile dal sito www.ordineavvocatirovigo.it e l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di € 48,80 nel conto di detto Organismo.

Qualora l'esperimento della mediazione non abbia risultato, le sigg.re Ruzza Valeria e Ruzza Dominga, mediante il loro procuratore, citano i medesimi soggetti sopraelencati a comparire innanzi al tribunale di Rovigo all'udienza del 02/03/2022 ore 9.30 con invito a costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 cpc con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt.38 e 167 cpc e che, non comparendo, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: voglia il Tribunale di Rovigo accertare e dichiarare usucapite da parte delle attrici per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale le quote indivise di proprietà di cui i convenuti risultano intestatari in relazione all'immobile posto in Ariano Polesine Via Po di Rivà 102 censito al Catasto terreni F.45 mapp.n.99 sub4 P.T. – 1 A/5 CL2 di vani 4 R.C. 111,55, e quindi voglia accertare e dichiarare usucapita da parte delle attrici la piena assoluta proprietà del suddetto immobile sito dell'immobile posto in Ariano Polesine Via Po di Rivà 102 censito al Catasto terreni F.45 mapp.n.99 sub4 P.T. – 1 A/5 CL2 di vani 4 R.C. 111,55, con ogni conseguenza di legge, ordinando la trascrizione della emananda sentenza al competente Conservatore dei RR.II., esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo. Con favore di spese e compensi in caso di opposizione.

Corbola, 15/07/2021


avv. Marco Finotelli

TX21ABA8092 (A pagamento).

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per integrazione del contraddittorio

doValue S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Verona al Viale dell'Agricoltura n. 7 C.F. 00390840239, quale procuratrice speciale di Fino 2 Securitisation s.r.l., con sede legale in Milano al Viale Majno n. 45, C.F. 09966400963, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Petrella, con studio in Caserta al Corso Trieste n. 170 indirizzo di pec: vincenzo.petrella51avvocatismcv.it - in forza di decreto emesso dal Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, depositato in data 13 maggio 2021, e con cui è stato autorizzato a procedere alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio del giudizio di divisione endo-esecutivo pendente innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, Giudice dott.ssa Linda Catagna, R.G. n. 5752/2016, ed avente ad oggetto le unità immobiliari site in Caserta alla Frazione Puccianiello riportate nel N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 18 particella 394 subalterni 1, 9 e 10 di proprietà nella misura di ½ della sig.ra Di Gennaro Maria Luigia nata a Caserta il 12/02/1934 ed ivi deceduta il 04/11/2017 - cita i sig.ri Capacchione Davide, nato a Tempio Pausania (SS) il 12/06/2000, ed ivi residente alla Via Riu Parapinta n. 12, e suoi eredi, discendenti, o aventi causa, Fer-



andez Maria Cristina, nata a Caserta il 05/07/1992, ed ivi residente alla Via Concezione n. 88, e suoi eredi, discendenti, o aventi causa, Fernandez Francesco Michele nato a Caserta il 17/02/1995 ed ivi residente alla Via Concezione n. 88, e suoi eredi, discendenti o aventi causa; Fernandez Ferdinando Gregorio, nato a Caserta il 01/03/2000 ed ivi residente alla Via Concezione n. 88, e suoi eredi, discendenti, o aventi causa, nonché gli eredi, i chiamati all'eredità, i discendenti o aventi causa di Di Gennaro Maria Luigia nata a Caserta il 12/02/1934, ed ivi deceduta in data 04.11.2017, i loro eredi, discendenti o aventi causa e chiunque vi abbia interesse, o vanti diritti sui predetti immobili, a comparire innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, IV sezione civile, R.G. n. 5752/2016, Giudice Dott.ssa Linda Catagna, all'udienza del 14 dicembre 2021 ore 11:00 ss.,

con espresso invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 gg. prima dell'udienza, e con espresso avvertimento che in caso di mancata costituzione nei suddetti termini incorreranno nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che si procederà in loro contumacia per ivi sentir accertare e dichiarare la sussistenza del diritto alla divisione degli immobili siti in Caserta, Frazione Puccianiello alla Via Amendola e riportati nel N.C.E.U. del Comune di Caserta al Foglio 18, particella 394, sub 1, 9 e 10 di proprietà nella misura di ½ della sig. Di Gennaro Maria Luigia nata a Caserta il 12/02/1934, ed ivi deceduta in data 04.11.2017, e dichiarare lo scioglimento della comunione dei suddetti immobili disponendo la divisione degli stessi con individuazione ed attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, disponendo, per l'ipotesi in cui l'immobile stesso non risulti comodamente divisibile, o risulti l'impossibilità di una divisione anche con versamento di conguaglio, e non vi sia accordo tra i condividenti, la vendita dell'intero immobile.

avv. Vincenzo Petrella

TX21ABA8097 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e atto di convocazione ad incontro di mediazione

L'avv. Alessandro Donadi (codice fiscale DNDLSN-75S26C957D), difensore di Nardin Agnese (codice fiscale NRDGNS58A61D674U) e Nardin Anna Maria (codice fiscale NRDNMR58A61D674Y), in proprio e quali eredi legittime di Dassiè Elisabetta (codice fiscale DSSLBT24D66D674I), convoca davanti all'organismo di mediazione forense del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Treviso, all'incontro fissato per il 24 settembre 2021, ore 15,00, innanzi al mediatore avv. Andrea Mion, mediazione n. 264/2021, che si terrà con modalità telematica se tutte le parti saranno d'accordo, i seguenti soggetti: Nardin Antonio, nato a Fontanelle (TV) il 7 giugno 1931, e Nardin Anna, nata a Fontanelle (TV) l'11 dicembre 1923, e i soggetti a loro eventualmente succeduti per causa di morte o altro titolo nella titolarità di diritti

reali sugli immobili così catastalmente censiti «Comune di Fontanelle (TV) - Foglio 11 - Mappali nn. 897 e 899»; i soggetti succeduti per causa di morte o altro titolo a Ragazzo Sergio Giacomo, nato a Fontanelle (TV) il 19 luglio 1943, a Nardin Luigi, nato a Fontanelle (TV) il 30 luglio 1896, e a Nardin Giuseppe detto Pietro, nato a Fontanelle (TV) il 6 maggio 1894, nella titolarità di diritti reali sugli immobili così catastalmente censiti «Comune di Fontanelle (TV) - Foglio 11 - Mappali nn. 897 e 899»; i soggetti che a qualsiasi titolo hanno astrattamente acquistato diritti reali sugli immobili così catastalmente censiti «Comune di Fontanelle (TV) - Foglio 11 - Mappali nn. 897 e 899».

È infatti intenzione di Nardin Agnese e Anna Maria sentirsi dichiarare proprietarie per intervenuta usucapione dei suddetti immobili.

Si invitano i soggetti convocati a prendere visione del regolamento dell'Organismo di mediazione che disciplinerà le regole del procedimento e le indennità dovute, nonché a prendere contatto con la segreteria dell'Organismo di mediazione per tutti gli adempimenti necessari alla partecipazione.

Qualora l'esperimento della procedura di mediazione non sortisca risultato, Nardin Agnese e Anna Maria convengono i succitati soggetti a comparire davanti al Tribunale di Treviso al fine di sentir dichiarare le attrici proprietarie per intervenuta usucapione degli immobili di cui sopra; invitano i soggetti convenuti a comparire all'udienza del 24 febbraio 2022, ad ore 9,00 e seguenti di rito, dinanzi al Giudice istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis codice procedura civile e a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima di detta udienza nelle forme di cui all'art. 166 codice procedura civile, con l'espresso avvertimento che la mancata o tardiva costituzione in giudizio implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 codice procedura civile.

Oderzo - Treviso, 7 luglio 2021

avv. Alessandro Donadi

TU21ABA7973 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI VERCELLI

Ammortamento certificato di sottoscrizione fondo obbligazionario

Con provvedimento in data 1.7.2021 (RVG 1587/2021) il Tribunale di Vercelli ha pronunciato l'ammortamento di certificato di sottoscrizione del Fondo Anima Obblig. Euro MLT A. riferito al rapporto n. 37135252 intestato al signor Giuseppe Martinotti codice cliente 30836229

Il difensore
avv. Vincenzo Bertola

TX21ABC8031 (A pagamento).



TRIBUNALE DI BENEVENTO*Ammortamento cambiario*

Il Presidente Delegato di Benevento con decreto in data 09/04/2021 R.G.318/2021 ha pronunciato l'ammortamento dei seguenti effetti cambiari:

effetto € 2700,00 scadenza 10/12/2020 a favore di Vecchiolla Sergio debitore Petrarca Francesco

Opposizione legale entro 30 gg.

Milano 7/7/2021

BancoBPM S.p.A. - Il funzionario
dott. Marco Chiara

TX21ABC8101 (A pagamento).

*EREDITÀ***TRIBUNALE DI MILANO***Nomina curatore eredità giacente di Baroni Gianpiero -
V.G. n. 8906/2021*

Il Presidente Dott. Stefano Rosa, con decreto del 22/06/2021, ha dichiarato giacente l'eredità di Baroni Gianpiero nato a Milano il 22/06/1928 e deceduto a Milano il 16/02/2020, nominando curatore l'Avv. Giovanni Gallizia di Vergano con studio in Milano, Via Cappuccio n. 16.

avv. Giovanni Gallizia di Vergano

TX21ABH8028 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PIACENZA*Nomina curatore eredità giacente di Arata Giuseppina*

Il Tribunale di Piacenza, con Decreto in data 07.06.2021 ha dichiarato giacente l'eredità di Arata Giuseppina, nata il 02.06.1933 a Ponte Dell'Olio (PC) e deceduta a Piacenza (PC) il 02.07.2016, con ultimo domicilio in viale dei Patrioti n. 37 a Piacenza (PC), nominando curatore l'avv. Marco Ambrosini con studio in viale dei Patrioti n. 2 a 29122 Piacenza.

avv. Marco Ambrosini

TX21ABH8030 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MARSALA*Nomina curatore eredità giacente di Genna Vittoria - R.G.
n. 296/2018*

Il Tribunale di Marsala con decreto del 01/03/2018 ha dichiarato giacente l'eredità di Genna Vittoria, nata a Castelvetro in data 30 luglio 1924 ed deceduta in Marsala in data 10 gennaio 2016 con ultimo domicilio in Marsala nella via Corsica n. 24, nominando curatore l'avv. Accardo Giuseppe, del Foro di Marsala con studio in Partanna (TP) nella via Trieste n. 80.

Partanna 08.07.2021

Il curatore
avv. Giuseppe Accardo

TX21ABH8032 (A pagamento).

EREDITÀ GIACENTE DI ZANDANEL NICOLA*Invito ai creditori ereditari a presentare le dichiarazioni di credito*

La sottoscritta Dott.ssa con studio in Serramazzone (MO), iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, invita i creditori del defunto Sig. Zandanel Nicola nato a Maranello il 28 giugno 1960 e deceduto a Formigine il 4 novembre 2020, la cui eredità risulta ora giacente, a depositare, entro il termine del 31 agosto 2021, presso lo studio del curatore Avv. Giovanni Cantergiani, posto in Pavullo nel Frignano, via Giardini sud n. 4, o alla sua pec giovanni.cantergiani@ordineavvmodena.it, le dichiarazioni di credito di cui all'art. 486, secondo comma codice civile, essendo intenzione del medesimo procedere alla liquidazione concorsuale dell'eredità a termini di legge.

notaio Elena Staderini


TX21ABH8034 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE*Eredità giacente di Vinicio Fabbri*

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Firenze, con decreto del 21/04/2021 ha dichiarato l'eredità giacente di Vinicio Fabbri nato a Carmignano (FI) il 18/01/33 e deceduto in Prato il 18/02/21 con ultimo domicilio a Campi Bisenzio (FI), via U. Foscolo 39 nominando suo curatore l'Avv. Giorgia Femia, del Foro di Firenze via Lorenzo Bellini 23 che ha assunto l'incarico prestando giuramento il 20/05/21.

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Giorgia Femia

TX21ABH8037 (A pagamento).



TRIBUNALE DI MILANO

*Eredità giacente di Marini Sergio Angelo Giuseppe - R.G.
6681/2021*

Il Tribunale di Milano con decreto del 28.05.2021 ha dichiarato l'eredità giacente de cuius Marini Sergio Angelo Giuseppe nato a Milano il 20.08.1962 e deceduto a Milano il 20.05.2019 nominando Curatore l'Arch. Anna Teresa Ritacco con studio in Viale Gian Galeazzo, 17 (MI).

arch. Anna Teresa Ritacco

TX21ABH8053 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PAVIA

Nomina curatore eredità giacente di Giancarlo Linciano

Il Giudice del Tribunale di Pavia con decreto del 9/6/2021 ha dichiarato giacente l'eredità di Giancarlo Linciano nato a Milano il 9/8/1972 e deceduto in Milano il 10/6/2019 con ultimo domicilio in Casarile via L. da Vinci 5 nominando curatore l'avv. Maria Noemi Montemartini con studio in Pavia piazza Dante 4.

Pavia, 6 luglio 2021

Il curatore

avv. Maria Noemi Montemartini

TX21ABH8064 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA

Nomina curatore eredità giacente di Claudio Albonetti

Il Giudice del Tribunale di Ancona, Dott.ssa Valentina Rascioni, con decreto del 22/6/2021 ha dichiarato giacente l'eredità del Sig. Claudio Albonetti, nato a Ostra (An) il 23/2/1954 e deceduto a Senigallia (An) il 26/12/2020, con ultima residenza a Senigallia (AN) in via Pierelli n. 21, nominando curatore l'avv. Micaela Dentici, con studio in Ancona, Via S. Martino n. 25

avv. Micaela Dentici

TX21ABH8066 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BELLUNO

Nomina curatore eredità giacente di Schiavon Marco

Il Tribunale di Belluno con decreto del 13.5.2021 ha dichiarato giacente l'eredità di Schiavon Marco nato a Cortina d'Ampezzo il 26.11.1960 e deceduto in Belluno il 20.12.2019 con ultimo domicilio a Cortina d'Ampezzo in via Pecol 81 nominando curatore l'avv. Paola Cara con studio in Cortina d'Ampezzo via Menardi 3.

Cortina d'Ampezzo 13.7.2021

avv. Paola Cara

TX21ABH8082 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PAVIA

Eredità giacente di Beneficio Milena

Il Tribunale di Pavia con decreto del 09.06.2021 ha dichiarato giacente l'eredità di Beneficio Milena, nata a Cesio-maggiore (BL) il 30.08.1934, deceduta in Mede (PV) il 19.05.2020, ed ha nominato curatore il dott. Cosimo Amelio Cinieri, con Studio in Pavia, via A.C. Sangiuliani n. 5, pec cosimoamelio.cinieri@pavia.pecavvocati.it

Il curatore dell'eredità giacente
Cosimo Amelio Cinieri

TX21ABH8084 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Chiusura eredità giacente di Alvaro Vergati

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 giugno 2021, vista l'istanza depositata dal curatore per ottenere la cessazione della procedura e la liquidazione del compenso al consulente ed allo stesso curatore, ritenuto che l'attività svolta dal curatore è consistita nello svolgimento delle attività tipiche necessarie per l'avvio della procedura (apertura del conto corrente, pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*) nonché nell'intervento nella procedura esecutiva;

che le spese di procedura ammontano ad euro 759,27;

che l'attivo della procedura ammonta ad euro 45.599,00

che in considerazione delle caratteristiche dell'attività svolta dal curatore che ha consentito di procedere alla chiusura di una procedura che, prima della sua nomina, si era protratta dal 1994, può applicarsi il compenso previsto per l'attività del curatore fallimentare con riferimento all'attivo della procedura, nella misura media pari ad euro 4.839,80 oltre accessori;

considerato che deve liquidarsi il compenso al consulente Geom. Mauro Costantini ma che lo stesso deve determinarsi sulla base dei criteri previsti dalla tabella relativa ai CTU e non alle tariffe professionali;



che, pertanto il compenso al geom Costantini può essere determinato in euro 700,00 come somma dovuta a titolo di compenso per la verifica della proprietà e ad euro 356,98 per n. 43 vacanze per un totale complessivo di euro 1.056,98 oltre accessori

considerato che può dichiararsi la chiusura della procedura all'esito delle ulteriori attività da espletare con devoluzione del ricavato allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c. e precisando che con tale devoluzione verrà a decadere il presupposto impositivo a fini fiscali; P.Q.M.

Liquida al curatore Avv. Paola Peruzzi la somma di euro 4.839,80 oltre accessori nonché di euro 759,27 oltre al rimborso delle ulteriori spese successivamente sostenute dal curatore per come indicate nel rendiconto;

Liquida al geom Mauro Costantini la somma di euro 1.056,98 oltre accessori;

Approva l'operato del Curatore Avvocato Paola Peruzzi, la relazione finale, il rendiconto della gestione ed il piano di riparto;

Dichiara la chiusura dell'eredità giacente di Alvaro Vergati deceduto in Civitavecchia ab intestato il 20 febbraio 1994;

Dispone che il curatore provveda alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di chiusura dell'eredità giacente, con addebito della relativa spesa direttamente a carico della procedura e autorizzazione a prelevare il relativo importo dal libretto della stessa.

Dispone quindi che il curatore provveda al pagamento mediante prelevamento dal libretto intestato alla Curatela del compenso liquidato a favore del curatore stesso e a favore dell'ausiliario geometra Mauro Costantini come da piano di riparto e di tutte le ulteriori spese di procedura (compresa quella di pubblicazione in *G.U.*), nonché degli ulteriori oneri tributari e fiscali eventualmente ancora da sostenersi ;

dispone ai sensi dell'art. 586 CPC la devoluzione in favore dello Stato del saldo risultante nel libretto intestato alla Curatela all'esito degli svolti pagamenti, nonché dei seguenti immobili:

- Magazzino D/1 sito in Civitavecchia, foglio 22, p.lla 207, sub 9, Rendita €.103,29 sul quale risulta concesso diritto di superficie all'Enel, per Atto Notaio Raffaello Capasso del 15/12/1971 repertorio n. 72314, giusta formalità n. 399 particolare 323 del 17/01/1972, atto non volturato catastalmente.

- Terreno in Vicovaro, foglio 17, p.lla 348, are 13.00, seminativo arboreo classe 3, quota di 1/7 della proprietà a favore di Vergati Alvaro che risulta gravata da limitazione di uso a favore dei coloni BUSSI e a favore del livellario Comune di VICOVARO.

Dispone che la trascrizione e voltura del decreto di devoluzione dovrà essere eseguita a cura dell'Agenzia del Demanio entro 60 giorni dal deposito del decreto di devoluzione e su istanza del curatore, con esonero del conservatore dei RRII di Civitavecchia da ogni responsabilità al riguardo.

Invita l'Agenzia del demanio è invitata inoltre a comunicare alla cancelleria copia della nota di trascrizione entro 30 gg dal decorso del termine di 60 gg suddetto. Il Giudice dott. Francesco Vigorito

Civitavecchia 15/06/2021

avv. Paola Peruzzi

TX21ABH8085 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO

Nomina curatore eredità giacente di Marcone Luigi

Il Giudice del Tribunale di Teramo Dott.ssa Sabrina Cignini con decreto del 14/06/2021 ha dichiarato giacente l'eredità di Marcone Luigi nato a Giulianova (TE) il 03/04/1930, deceduto a Giulianova (TE) il 26/10/2020 nominando Curatore il Dott. Lorenzo De Luca con studio in Teramo (Te), Via C. Colombo n. 125 S. Nicolò.

Il curatore
dott. Lorenzo De Luca

TX21ABH8086 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI

Eredità giacente di Montrone Nicola

Il Giudice Dott. Giuseppe Marseglia con decreto del 30.04.2021 (RGVG 2403/2021) ha dichiarato giacente l'eredità di Montrone Nicola, nato a Bari il 18/11/1952 ed ivi deceduto il 15/10/2016, nominando Curatore della stessa eredità l'Avv. Pietro Fenech, con studio in Valenzano (Ba) alla via Municipale n.14.

Bari, 14.07.2021

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Pietro Fenech

TX21ABH8093 (A pagamento).


TRIBUNALE DI MACERATA

Nomina curatore eredità giacente di Raponi Lina

Il Giudice del Tribunale di Macerata con decreto del 24.06.2021 ha dichiarato giacente l'eredità di Raponi Lina, nata a Tolentino (MC) il 06.02.1929 e deceduta a Tolentino (MC) il 30.05.2020, con ultimo domicilio in Tolentino, C.so Garibaldi n. 54, nominando curatore l'Avv. Dignani Tonino con studio in Macerata, Via Tagliamento n. 63.

avv. Tonino Dignani

TX21ABH8095 (A pagamento).



TRIBUNALE DI TREVISO*Nomina curatore eredità giacente di Cappoia Morena*

Il Tribunale di Treviso nel procedimento n. R.G. 3654/2021 V. G. con decreto del 23.06.2021 ha nominato l'avv. Nicola Cottin con studio in V.le G. Verdi n.15/f - 31100 Treviso - curatore dell'eredità giacente della sig.ra Cappoia Morena (C.F. CPPMRN56M50H523Y) nata a Roncade il 10.08.1956 e deceduta a Treviso (TV) il 21.07.2018.

avv. Nicola Cottin

TX21ABH8102 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ**TRIBUNALE DI BRINDISI***Riconoscimento di proprietà - Ricorso per usucapione ex art. 1159 bis c.c.*

Il G.U. del Tribunale di Brindisi, dott. Francesco Giliberti, con provvedimento del 07/01/2021 ha disposto che copia del ricorso proposto da Cassiano Cosimo sia notificata ad eventuali controinteressati di cui all'art. 3 co II ultimo periodo della legge n. 346/76 e che altre copie siano affisse all'Albo del Comune di Brindisi e all'Albo del Tribunale di Brindisi; ha ordinato poi che un estratto dello stesso ricorso sia pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, con espresso avvertimento che chiunque abbia interesse potrà proporre opposizione nel termine di giorni novanta dalla data di affissione.

avv. Paola Barretta

TX21ABM8067 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA**TRIBUNALE DI MONZA***Dichiarazione di morte presunta di Italo Dubini*

Con sentenza n. 1/2021 pubblicata in data 11.01.2021 nell'ambito del procedimento R.G. 5056/2018 V.G. il Tribunale di Monza ha dichiarato la morte presunta di Italo Dubini nato a Desio il 03.03.1941, con ultima residenza nota in Barlassina, Via Milano n. 136, ordinando la pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul sito del Ministero della Giustizia e sui giornali "Il Giorno" e "Il Cittadino".

Monza, 08 luglio 2021

avv. Sonia Cecchi

TX21ABR8036 (A pagamento).

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA*Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Natale Maria Caterina*

Il Tribunale di Vibo Valentia, con decreto del 14.07.2021, ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Natale Maria Caterina, nata a Capistrano il 08/02/1910, con ultima residenza in Capistrano (VV) alla via J. Kennedy, scomparsa dal 03/01/1982, con l'invito previsto dall'art. 727 c.p.c..

Roma, 14 luglio 2021

avv. Gabriella Fera

TX21ABR8080 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE**UNIFER - SOC. COOP. A R.L.***in scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII c.c.*

Sede: c.da Lama - Ginosa (TA)

Registro delle imprese: Taranto

R.E.A.: TA-79624

Codice Fiscale: 00849620737

Partita IVA: 00849620737

Deposito atti finali di liquidazione

Visto il protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico n. U. 0205650 dell' 8 agosto 2019, si comunica che, in data 26.05.2021, sono stati depositati, presso il Tribunale di Taranto, il bilancio e relazione finali di liquidazione senza riparto.

Entro venti giorni dalla pubblicazione di questo avviso, gli interessati potranno proporre, con ricorso al Tribunale competente, eventuali contestazioni, in mancanza delle quali gli atti si intenderanno approvati.

Il commissario liquidatore
Pozzessere Angelo


TX21ABS8035 (A pagamento).

EMME ERRE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede: via A. Mellusi n. 36 - Benevento

Deposito bilancio finale di liquidazione

Il commissario liquidatore Natalina Maio comunica l'avvenuto deposito in data 29 giugno 2021 presso la Cancelleria del Tribunale di Benevento del bilancio finale di liquidazione e della relazione di accompagnamento ex articolo 213 L.F. della Cooperativa Emme Erre Servizi con sede in Via A. Mellusi n. 36, Benevento.



Gli interessati possono proporre ricorso e/o osservazioni al Tribunale nel termine di giorni venti.

Il commissario liquidatore
Natalina Maio

TX21ABS8068 (A pagamento).

GENESY SOC. COOP. A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa

Deposito atti finali di liquidazione

Il sottoscritto dott. Marco Ziccardi, commissario liquidatore della Genesy Soc. Coop. a R.L. in l.c.a. con sede in Aosta, c.f. 01184290078, rende noto che in data 13/07/2021 è stato depositato, presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Aosta, il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione e il riparto finale. Nessun riparto è previsto per i creditori per assenza di attivo. Si procede pertanto alla chiusura della Liquidazione della Cooperativa in oggetto ai sensi dell'art. 213 R.D. 267/1942, giusta autorizzazione della Giunta Regionale della Regione Valle d'Aosta con delibera n°779 del 28/06/2021. I creditori ammessi al passivo e ad ogni altro interessato, entro venti giorni dalla presente pubblicazione, possono proporre eventuali contestazioni con ricorso al Tribunale competente.

Il commissario liquidatore
dott. Marco Ziccardi

TX21ABS8091 (A pagamento).

COOP. ED. "S.ANNA" A R.L.

Sede: via R. Gattuso n. 3 - Cosenza

Punti di contatto: Tel. 0982/92461 - Email: fernando-caldiero@studiocaldiero.it - Pec: fernandocaldiero@pec.studiocaldiero.it

Registro delle imprese: Cosenza
R.E.A.: CS-134263

Codice Fiscale: 98024820783
Partita IVA: 02316190780

Deposito rendiconto e bilancio finale di liquidazione

Il Commissario liquidatore rende noto che in data 20.05.2021 presso la Canc. Fallimentare del Tribunale di Cosenza, è stato depositato il rendiconto e il bilancio finale di liquidazione Coop. Ed. S.ANNA a r.l. C.F.98024820783 P.IVA 02316190780 con sede in Cosenza. Gli interessati entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

Il commissario liquidatore
dott. Fernando Caldiero

TX21ABS8098 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI

VARIE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e gominerari

Decreto di proroga della concessione di stoccaggio denominata "Sergnano Stoccaggio"

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni;


VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e, in particolare, l'articolo 13 che, definendo norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio, al comma 1 prevede che "dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando è necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione";

VISTO il decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti con determinate sostanze pericolose" (Seveso I);

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli 11, 12 e 13;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento, e l'articolo 1, comma 61, secondo cui "I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sottoterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio



e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.”;

VISTO il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Seveso II)

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, recante “Indirizzi per l’applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011, recante “Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26 agosto 2005; CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6, dell’articolo 3, del succitato D.M. 21 gennaio 2011, la proroga della concessione di stoccaggio è disposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata;

VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante “Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 febbraio 2011;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e, in particolare, l’articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni, mentre per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l’originaria scadenza sia l’applicazione dell’articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004;

VISTO il comma 19 del citato articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 che stabilisce che, per la piena attuazione dei piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici, gli impianti in funzione, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, “continuano ad essere eserciti fino al completamento

delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell’originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all’anzidetto completamento.”;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e, in particolare, l’articolo 37, nel quale è stabilito, tra l’altro, che, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano

ed europeo del gas naturale gli stoccaggi di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327;

VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (Direttiva Seveso III), che abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 1999 con cui il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ha conferito, con decorrenza 1 gennaio 1997 e per la durata di anni venti, alla Società ENI S.p.A. la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata “SERGNANO STOCCAGGIO”, ubicata su una superficie complessiva di 48,42 km2 nelle province di Cremona e Bergamo;

VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2001 con cui il Ministero delle attività produttive ha confermato la concessione di stoccaggio “SERGNANO STOCCAGGIO” per l’originaria decorrenza e durata secondo il programma di lavoro approvato, riducendo l’area della concessione a 42,31 km2 (di cui 37,44 km2 nella provincia di Cremona e 4,87 km2 nella provincia di Bergamo) sulla base della nuova delimitazione emersa dalla precisa individuazione del volume di stoccaggio, come da istanza della Società ENI S.p.A., in un volume di stoccaggio compreso tra -1.100 e - 1.500 metri sul livello del mare;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero delle attività produttive ha modificato la titolarità della concessione, a seguito del conferimento del ramo d’azienda, dalla Società ENI S.p.A. alla Società STOCAGGI GAS ITALIA S.p.A. (nel seguito anche “STOGIT” o “Società” o “Concessionario”), con sede operativa in Crema (CR), via Libero Comune, 5 (C.A.P. 26013) e sede legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara, 7 (C.A.P. 20097) - (Codice Fiscale 13271380159);

CONSIDERATO il documento “Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche”, di seguito “Indirizzi e linee guida”, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014.



VISTO che il Gruppo di lavoro che ha redatto le Linee Guida sopra citate, in occasione della riunione svoltasi in data 23 dicembre 2015, ha chiarito che “per reiniezione si intende reiniezione di fluidi incomprimibili e che in questa definizione non rientra la movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio”;

PRESO ATTO del documento “Relazione finale Luglio 2019”, redatto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV nell’ambito del Protocollo Operativo siglato tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Emilia-Romagna e Stogit S.p.A. per le attività di sperimentazione di cui al citato documento “Indirizzi e linee guida” per i monitoraggi della concessione “Minerbio Stoccaggio”, trasmesso al Sindaco di Minerbio, al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione Emilia Romagna in data 23 luglio 2019, prot. INGV n.10918, a conclusione della sperimentazione; 29 gennaio 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse (BUIG) numero 1, anno LVIII, con la quale STOGIT ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011, la prima proroga decennale, fino al 31 dicembre 2026, del termine di scadenza della concessione di stoccaggio “SERGNANO STOCCAGGIO”, al fine della prosecuzione dell’esercizio, richiamando l’istanza, presentata il 2 aprile 2010, per l’ampiamiento della capacità di stoccaggio da realizzare mediante incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al 105% della pressione statica di fondo originaria;

CONSIDERATA la documentazione integrativa pervenuta al Ministero dello sviluppo economico in data 21 luglio 2015 che la Società ha trasmesso, su richiesta dello stesso Ministero del 25 settembre 2014, a completamento della citata istanza di proroga;

PRESO ATTO che in data 22 gennaio 2010, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e ss.mm.ii., il Concessionario ha presentato al Comitato Tecnico Regionale della Regione Lombardia il Rapporto di Sicurezza entro i termini stabiliti dalla citata Circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, successivamente aggiornato, da ultimo, nel gennaio 2020 e che la relativa istruttoria è attualmente in corso;

CONSIDERATO il parere della Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna della Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, espresso in data 3 novembre 2015 con nota n. 3784, che, relativamente all’istanza di prima proroga presentata dalla STOGIT, ha ritenuto il programma lavori proposto dalla Società idoneo ad un ottimale sviluppo della concessione di stoccaggio “SERGNANO STOCCAGGIO”;

CONSIDERATO che, con nota n. 17508 del 19/09/2014 il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, ha chiesto alla Regione Lombardia l’espressione dell’intesa ai fini del rilascio della proroga della concessione “SERGNANO STOCCAGGIO”;

PRESO ATTO che la Regione Lombardia, ANCI Lombardia e STOGIT S.p.A. hanno stipulato un Accordo per il riconoscimento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, in relazione al rilascio delle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sottterraneo di Brugherio (MI-MB), Ripalta

Cremasca (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI), approvato con deliberazione 9 giugno 2020, n. XI/3221, in riferimento a quanto disposto all’art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e all’art. 1, comma 7, della legge regionale n. 43/2015. Tale Accordo prevede il riconoscimento delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, per un importo complessivo di Euro 10.400.000; una parte della suddetta somma, per un valore complessivo di Euro 1.660.050, sarà corrisposta da STOGIT mediante la realizzazione del programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all’esistente, comprensivo della manutenzione, della strumentazione e della relativa analisi dei dati acquisiti;

VISTA la Delibera Regionale n. 3401 del 20 luglio 2020, con la quale la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha espresso l’Intesa favorevole in merito all’istanza di prima proroga decennale

della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo denominata “SERGNANO STOCCAGGIO”, senza variazione del programma dei lavori già approvato;

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta intesa regionale, la Regione Lombardia ha tra l’altro deliberato di: “dare atto che, secondo quanto stabilito dall’Accordo citato in premessa, è pre

visto il riconoscimento da parte di Stogit S.p.A., per ogni singola concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo, di una somma a titolo di compensazione e riequilibrio ambientale, da realizzarsi sui territori e per le finalità di cui all’allegato B della D.G.R.5328/2016, nonché la realizzazione del programma di integrazione della rete di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all’esistente, comprensivo della relativa analisi dei dati, da riconoscersi a Regione Lombardia entro 30 giorni dall’approvazione della presente deliberazione” e di “dare atto che la descrizione degli impianti, nonché le modalità e tempistiche di esecuzione delle attività relative al programma dei lavori da eseguirsi da parte di Stogit S.p.A., nel periodo di vigenza della prima proroga della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo “SERGNANO STOCCAGGIO”, sono riportate nella “Relazione istruttoria” - Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”;

CONSIDERATO che la concessione “SERGNANO STOCCAGGIO” è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 e, pertanto, ai sensi dell’articolo 34, comma 18, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rientra nell’applicazione dell’articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004;


CONSIDERATO che la Società STOGIT ha finora eseguito il programma lavori autorizzato e adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione “SERGNANO STOCCAGGIO”, e che il programma lavori a suo tempo approvato e finora seguito consente l’adeguata prosecuzione dell’attività di stoccaggio per il periodo di prima proroga,

DECRETA

Articolo 1

Proroga della concessione

1. E’ accordata alla Società STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A., ai sensi dell’art. 1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e dell’articolo 34 del decreto legge 18 otto-



bre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la prima proroga decennale della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata "SERGNANO STOCCAGGIO", con decorrenza 1 gennaio 2017, fissando il nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2026.

2. La concessione è prorogata nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 ed al decreto direttoriale 4 febbraio 2011.

3. In assenza delle ulteriori autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 4 febbraio 2011, non potrà essere aumentata la capacità di stoccaggio mediante operazioni che comportano il superamento, in condizioni stazionarie, della pressione statica originaria del giacimento (SBHPi) che, riportata al datum (-1.270 m s.l.m.), è pari a 157,4 Kg/cm².

Articolo 2

Programma lavori

1. Il presente decreto autorizza la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori già approvato.

Articolo 3

Estensione della concessione

1. L'area della concessione è confermata in 42,31 km², come risultante dal decreto ministeriale di conferma della concessione del 15 ottobre 2001, citato nelle premesse.

2. Il volume di stoccaggio è situato nel sottosuolo del territorio delle province di Cremona e di Bergamo (Regione Lombardia) ed è compreso tra le quote -1.100 e -1.500 metri sul livello del mare.

Articolo 4

Canoni

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lombardia, il canone annuo anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Articolo 5

Obblighi e prescrizioni

1. Il Concessionario, entro sei mesi dalla data del presente decreto, è tenuto a consegnare al Ministero dello sviluppo economico i dati disponibili (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geofisici e geologici acquisiti nell'ambito del titolo concessorio, nonché i dati e le elaborazioni inerenti il monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo finora registrati.

2. Relativamente al monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo, il Concessionario, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, dovrà adeguare i sistemi di monitoraggio ai requisiti indicati nel documento "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche", anche tenendo conto dei risultati della sperimentazione nella concessione "Minerbio Stoccaggio", come riportati nella "Relazione finale Luglio 2019", redatta dall'INGV, citati in premessa. Entro la stessa data il Concessionario invierà al Ministero dello sviluppo economico una

relazione sulla configurazione dei sistemi di monitoraggio adottati. Con cadenza annuale il Concessionario trasmetterà al Ministero dello sviluppo economico una relazione relativa ai risultati di tali monitoraggi.

3. Il Concessionario è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni disposte dalla Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n. 3401 del 20 luglio 2020.

4. Il Concessionario è tenuto a garantire l'efficacia e la trasparenza delle attività di monitoraggio svolte, attraverso la realizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, di un sito internet dedicato alla diffusione dei dati acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio.

Articolo 6

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.

Roma, 01.12.2020

Stogit S.p.A. - Il titolare
Alessandro Troiano

TX21ADA8020 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e gominerari

Decreto di proroga della concessione di stoccaggio denominata "Sabbioncello Stoccaggio"


IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e, in particolare, l'articolo 13 che, definendo norme sul conferimento ed esercizio



delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio, al comma 1 prevede che “dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando è necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione”;

VISTO il decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Seveso I);

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli 11, 12 e 13;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l’articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento, e l’articolo 1, comma 61, secondo cui “I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.”;

VISTO il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Seveso II);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, recante “Indirizzi per l’applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011, recante “Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26 agosto 2005;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6, dell’articolo 3, del succitato D.M. 21 gennaio 2011, la proroga della concessione di stoccaggio è disposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata;

VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante “Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 febbraio 2011;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e, in particolare, l’articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni, mentre per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l’originaria scadenza sia l’applicazione dell’articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004;


VISTO il comma 19 del citato articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 che stabilisce che, per la piena attuazione dei piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici, gli impianti in funzione, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, “continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell’originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all’anzidetto completamento.”;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e, in particolare, l’articolo 37, nel quale è stabilito, tra l’altro, che, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale gli stoccaggi di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327;

VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (Direttiva Seveso III), che abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 1999 con cui il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ha conferito, con decorrenza 1° gennaio 1997 e per la durata di anni venti, alla Società ENI S.p.A. la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata “TRESIGALLO STOCCAGGIO”, ubicata su una superficie complessiva di 100,15 km2 nella provincia di Ferrara;



VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2001 con cui il Ministero delle attività produttive ha ritenuto opportuno variare la denominazione della concessione della citata concessione “TRESIGALLO STOCCAGGIO” in “SABBIONCELLO STOCCAGGIO” in quanto a tale giacimento si riferiscono le attività di stoccaggio, contestualmente confermando l’originaria decorrenza e durata, secondo il programma di lavoro approvato, su un’area di 100,15 km², medesima area della originaria concessione “TRESIGALLO STOCCAGGIO”, in un volume di stoccaggio compreso tra le quote -1.050 e -1.400 metri sul livello del mare;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero delle attività produttive ha modificato la titolarità della concessione, a seguito del conferimento del ramo d’azienda, dalla Società ENI S.p.A. alla Società STOC-CAGGI GAS ITALIA S.p.A. (nel seguito anche “STOGIT” o “Società” o “Concessionario”), con sede operativa in Crema (CR), via Libero Comune, 5 (C.A.P. 26013) e sede legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara, 7 (C.A.P. 20097) - (Codice Fiscale 13271380159);

CONSIDERATO il documento “Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche”, di seguito “Indirizzi e linee guida”, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014;

VISTO che il Gruppo di lavoro che ha redatto le Linee Guida sopra citate, in occasione della riunione svoltasi in data 23 dicembre 2015, ha chiarito che “per reiniezione si intende reiniezione di fluidi incomprimibili e che in questa definizione non rientra la movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio”;

PRESO ATTO del documento “Relazione finale Luglio 2019”, redatto dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV nell’ambito del Protocollo Operativo siglato tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Emilia-Romagna e STOGIT S.p.A. per le attività di sperimentazione di cui al citato documento “Indirizzi e linee guida” per i monitoraggi della concessione “Minerbio Stoccaggio”, trasmesso al Sindaco di Minerbio, al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione Emilia Romagna in data 23 luglio 2019, prot. INGV n.10918, a conclusione della sperimentazione;

VISTA l’istanza datata 25 novembre 2014, pervenuta al Ministero dello sviluppo economico in data 9 dicembre 2014 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse (BUIG) numero 12, anno LVIII, con la quale la STOGIT S.p.A. ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011, la prima proroga decennale, fino al 31 dicembre 2026, del termine di scadenza della concessione di stoccaggio “SABBIONCELLO STOCCAGGIO”, al fine della prosecuzione del normale esercizio, senza variazione del programma lavori approvato;

CONSIDERATA la documentazione integrativa pervenuta in data 2 dicembre 2015 che la Società ha trasmesso, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico del 14 settembre 2015, a completamento dell’istanza di proroga;

PRESO ATTO che in data 22 gennaio 2010, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.

334 e ss.mm.ii., il Concessionario ha presentato al Comitato Tecnico Regionale (CTR) della Regione Emilia Romagna il Rapporto di Sicurezza (RdS) entro i termini stabiliti dalla citata circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, e che in data 28 aprile 2014 il Concessionario ha inviato al CTR l’aggiornamento quinquennale del RdS;

PRESO ATTO che in data 16 maggio 2016 il Concessionario ha presentato al CTR Emilia Romagna un nuovo aggiornamento del Rapporto di Sicurezza, redatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e che la relativa istruttoria è attualmente in corso;

CONSIDERATO il parere della Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna della Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, espresso in data 14 settembre 2016 con nota n. 3695, che, relativamente all’istanza di prima proroga presentata dalla STOGIT il 25.11.2014, ha ritenuto il programma lavori proposto dalla società Stogit idoneo ad un ottimale sviluppo della concessione di stoccaggio “SABBIONCELLO STOCCAGGIO”;

CONSIDERATO che in data 8 settembre 2015 la Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche (Divisione I) ha richiesto alla Regione Emilia Romagna di esprimere formale intesa in ordine all’istanza di proroga della concessione per l’esercizio dell’attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo “SABBIONCELLO STOCCAGGIO”;

VISTA la Delibera Regionale n. 107 del 6 febbraio 2017 con la quale la Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna ha espresso l’Intesa favorevole ai fini del rilascio della proroga della concessione di stoccaggio denominata “SABBIONCELLO STOCCAGGIO” per la prosecuzione del normale esercizio senza alcuna variazione del programma lavori già a suo tempo approvato;

CONSIDERATO che la Società STOGIT S.p.A. chiede la prosecuzione della normale attività

dello stoccaggio e delle attività di manutenzione degli impianti esistenti secondo il programma lavori già a suo tempo approvato;

CONSIDERATO che la concessione “SABBIONCELLO STOCCAGGIO” è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 e, pertanto, ai sensi dell’articolo 34, comma 18, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rientra nell’applicazione dell’articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004;


CONSIDERATO che la Società STOGIT S.p.A. ha finora eseguito il programma lavori autorizzato e adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione “SABBIONCELLO STOCCAGGIO”, e che il programma proposto per il periodo di proroga consente l’adeguata prosecuzione dell’attività di stoccaggio senza variazioni al programma lavori a suo tempo approvato,

DECRETA

Articolo 1

Proroga della concessione

1. È accordata alla Società STOC-CAGGI GAS ITALIA S.p.A., ai sensi dell’art. 1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e dell’articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge



17 dicembre 2012, n. 221, la prima proroga decennale della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata "SAB-BIONCELLO STOCCAGGIO", con decorrenza 1° gennaio 2017, fissando il nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2026.

2. La concessione è prorogata nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011.

3. In assenza delle ulteriori autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 4 febbraio 2011 non potrà essere aumentata la capacità di stoccaggio mediante operazioni che comportino il superamento in condizioni stazionarie della pressione statica originaria del giacimento che riportata al datum (-1.163m s.l.m.) è pari a 146,6 Kg/cm²ass.

Articolo 2

Programma lavori

1. Il presente decreto autorizza la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori già approvato.

Articolo 3

Estensione della concessione

1. L'area della concessione è confermata in 100,15 km², come risultante dal decreto ministeriale di conferimento della concessione del 5 maggio 1999, citato nelle premesse.

2. Il volume di stoccaggio è situato nel sottosuolo della provincia di Ferrara (regione Emilia

Romagna) ed è compreso tra le quote -1.050 e -1.400 metri sul livello del mare.

Articolo 4

Canoni

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna, il canone annuo anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Articolo 5

Obblighi e prescrizioni

1. Il Concessionario, entro sei mesi dalla data del presente decreto, è tenuto a consegnare al Ministero dello sviluppo economico i dati disponibili (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geofisici e geologici acquisiti nell'ambito del titolo concessorio, nonché i dati e le elaborazioni inerenti al monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo finora registrati.

2. Relativamente al monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo, il Concessionario, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, dovrà adeguare i sistemi di monitoraggio ai requisiti indicati nel documento "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche", anche tenendo conto dei risultati della sperimentazione nella concessione "Minerbio Stoccaggio", come riportati nella "Relazione finale Luglio 2019", redatta dall'INGV, citati in premessa. Entro la stessa data il Concessionario invierà al Ministero dello sviluppo economico una

relazione sulla configurazione dei sistemi di monitoraggio adottati. Con cadenza annuale il Concessionario trasmetterà al Ministero dello sviluppo economico una relazione relativa ai risultati di tali monitoraggi.

3. Il Concessionario è tenuto a garantire l'efficacia e la trasparenza delle attività di monitoraggio svolte, attraverso la realizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, di un sito internet dedicato alla diffusione dei dati acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio.

Articolo 6

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.

Roma, 30.11.2020

Stogit S.p.A. - Il titolare
Alessandro Troiano

TX21ADA8022 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e gominerari

Decreto di proroga della concessione di stoccaggio denominata "Brugherio Stoccaggio"

IL DIRETTORE GENERALE


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva

92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e, in particolare, l'articolo 13 che, definendo norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio, al comma 1 prevede che "dopo quindici anni dal conferimento il conces-



sionario, quando è necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione”;

VISTO il decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Seveso I);

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli 11,12 e 13;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l’articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento, e l’articolo 1, comma 61, secondo cui “I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sottoterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.”;

VISTO il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Seveso II);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, recante “Indirizzi per l’applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011, recante “Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottoterraneo e relativo disciplinare tipo”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26 agosto 2005;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6, dell’articolo 3, del succitato D.M. 21 gennaio 2011, la proroga della concessione di stoccaggio è disposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata;

VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante “Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 febbraio 2011;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché’ abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e, in particolare, l’articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni, mentre per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l’originaria scadenza sia l’applicazione dell’articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004;


VISTO il comma 19 del citato articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 che stabilisce che, per la piena attuazione dei piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici, gli impianti in funzione, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, “continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell’originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all’anzidetto completamento.”;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e, in particolare, l’articolo 37, nel quale è stabilito, tra l’altro, che, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale gli stoccaggi di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché’ indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327;

VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (Direttiva Seveso III), che abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 1999 con cui il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ha conferito, con decorrenza 1° gennaio 1997 e per la durata di anni venti, alla Società ENI S.p.A. la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata “BRUGHERIO STOCCAGGIO”, ubicata su una superficie complessiva di 57,85 km2 nella provincia di Milano nella provincia di Milano (attualmente Città Metropolitana di Milano e Provincia di Monza e della Brianza);



VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2001 con cui il Ministero delle attività produttive ha confermato la concessione di stoccaggio “BRUGHERIO STOCCAGGIO” per l’originaria decorrenza e durata, secondo il programma di lavoro approvato, su un’area di 57,85 km², in un volume di stoccaggio compreso tra -700 e -1.800 metri sul livello del mare;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero delle attività produttive ha modificato la titolarità della concessione, a seguito del conferimento del ramo d’azienda, dalla Società ENI S.p.A. alla Società STOC-CAGGI GAS ITALIA S.p.A. (nel seguito anche “STOGIT” o “Società” o “Concessionario”), con sede operativa in Crema (CR), via Libero Comune, 5 (C.A.P. 26013) e sede legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara, 7 (C.A.P. 20097) - (Codice Fiscale 13271380159);

CONSIDERATO il documento “Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche”, di seguito “Indirizzi e linee guida”, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014;

VISTO che il Gruppo di lavoro che ha redatto le Linee Guida sopra citate, in occasione della riunione svoltasi in data 23 dicembre 2015, ha chiarito che “per reiniezione si intende reiniezione di fluidi incomprimibili e che in questa definizione non rientra la movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio”;

PRESO ATTO del documento “Relazione finale Luglio 2019”, redatto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV nell’ambito del Protocollo Operativo siglato tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Emilia-Romagna e Stogit S.p.A. per le attività di sperimentazione di cui al citato documento “Indirizzi e linee guida” per i monitoraggi della concessione “Minerbio Stoccaggio”, trasmesso al Sindaco di Minerbio, al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione Emilia Romagna in data 23 luglio 2019, prot. INGV n.10918, a conclusione della sperimentazione;

VISTA l’istanza datata 20 dicembre 2013, pervenuta al Ministero dello sviluppo economico in data 29 gennaio 2014 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse (BUIG) numero 1, anno LVIII, con la quale STOGIT ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011, la prima proroga decennale, fino al 31 dicembre 2026, del termine di scadenza della concessione di stoccaggio “BRUGHERIO STOCCAGGIO”, al fine della prosecuzione del normale esercizio, senza variazione del programma dei lavori già approvato.

CONSIDERATA la documentazione integrativa pervenuta al Ministero dello sviluppo economico in data 21 luglio 2015 che la Società ha trasmesso, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico del 25 settembre 2014, a completamento dell’istanza di proroga;

PRESO ATTO che in data 22 gennaio 2010, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e ss.mm.ii., il

Concessionario ha presentato al Comitato Tecnico Regionale (CTR) della Regione Lombardia il Rapporto di Sicurezza (RdS) entro i termini stabiliti dalla citata circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, e che in data 15 gennaio 2015 il Concessionario ha inviato al CTR l’aggiornamento quinquennale del RdS;

PRESO ATTO che in data 16 maggio 2016 il Concessionario ha presentato al CTR Lombardia un nuovo aggiornamento del Rapporto di Sicurezza, redatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e la relativa istruttoria è attualmente in corso;


CONSIDERATO il parere della Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna della Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, espresso in data 3 novembre 2015 con nota n. 3793, che, relativamente all’istanza di prima proroga presentata dalla STOGIT, ha ritenuto il programma lavori proposto dalla Società idoneo ad un ottimale sviluppo della concessione di stoccaggio “BRUGHERIO STOCCAGGIO”;

CONSIDERATO che, con nota n. 17514 del 22/09/2014 il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, Ex Divisione VII – Stoccaggio gas naturale, cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica, ha chiesto alla Regione Lombardia l’espressione dell’intesa ai fini del rilascio della proroga della concessione “BRUGHERIO STOCCAGGIO”;

PRESO ATTO che la Regione Lombardia, ANCI Lombardia e STOGIT S.p.A. hanno stipulato un Accordo per il riconoscimento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, in relazione al rilascio delle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sottterraneo di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI), approvato con deliberazione 9 giugno 2020, n. XI/3221, in riferimento a quanto disposto all’art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e all’art. 1, comma 7, della legge regionale n. 43/2015. Tale Accordo prevede il riconoscimento delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, per un importo complessivo di Euro 10.400.000; una parte della suddetta somma, per un valore complessivo di Euro 1.660.050, sarà corrisposta da STOGIT mediante la realizzazione del programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all’esistente, comprensivo della manutenzione, della strumentazione e della relativa analisi dei dati acquisiti;

VISTA la Delibera Regionale n. 3399 del 20 luglio 2020, con la quale la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha espresso l’Intesa favorevole in merito all’istanza di prima proroga decennale della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo denominata “BRUGHERIO STOCCAGGIO”, senza variazione del programma dei lavori già approvato;

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta intesa regionale, la Regione Lombardia ha tra l’altro deliberato di: “dare atto che, secondo quanto stabilito dall’Accordo citato



in premessa, è previsto il riconoscimento da parte di Stogit S.p.A., per ogni singola concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, di una somma a titolo di compensazione e riequilibrio ambientale, da realizzarsi sui territori e per le finalità di cui all'allegato B della D.G.R.5328/2016, nonché la realizzazione del programma di integrazione della rete di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente, comprensivo della relativa analisi dei dati, da riconoscersi a Regione Lombardia entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione" e di "dare atto che la descrizione degli impianti, nonché le modalità e tempistiche di esecuzione delle attività relative al programma dei lavori da eseguirsi da parte di Stogit S.p.A., nel periodo di vigenza della prima proroga della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo "BRUGHERIO STOCCAGGIO", sono riportate nella "Relazione istruttoria" - Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione";

CONSIDERATO che la Società STOGIT chiede la prosecuzione della normale attività dello stoccaggio e delle attività di manutenzione degli impianti esistenti secondo il programma lavori già a suo tempo approvato;

CONSIDERATO che la concessione "BRUGHERIO STOCCAGGIO" è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 34, comma 18, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rientra nell'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004;

CONSIDERATO che la Società STOGIT ha finora eseguito il programma lavori autorizzato e adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione "BRUGHERIO STOCCAGGIO", e che il programma proposto per il periodo di proroga consente l'adeguata prosecuzione dell'attività di stoccaggio senza variazioni al programma lavori a suo tempo approvato,

DECRETA

Articolo 1

Proroga della concessione

1. È accordata alla Società STOCAGGI GAS ITALIA S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e dell'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la prima proroga decennale della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata "BRUGHERIO STOCCAGGIO", con decorrenza 1° gennaio 2017, fissando il nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2026.

2. La concessione è prorogata nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011.

3. In assenza delle ulteriori autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 4 febbraio 2011, non potrà essere aumentata la capacità di stoccaggio mediante operazioni che comportano il superamento, in condizioni stazionarie, della pressione statica originaria del giacimento (SBHPi) che riportata al datum (-924 m s.l.m.) è pari a 118,9 Kg/cm2ass.

Articolo 2

Programma lavori

1. Il presente decreto autorizza la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori già approvato.

Articolo 3

Estensione della concessione

1. L'area della concessione è confermata in 57,85 km², come risultante dal decreto ministeriale di conferimento della concessione del 5 maggio 1999, citato nelle premesse.

2. Il volume di stoccaggio è situato nel sottosuolo del territorio della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e della Brianza (Regione Lombardia) ed è compreso tra le quote -700 e -

1.800 metri sul livello del mare.

Articolo 4

Canoni

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lombardia, il canone annuo anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Articolo 5


Obblighi e prescrizioni

1. Il Concessionario, entro sei mesi dalla data del presente decreto, è tenuto a consegnare al Ministero dello sviluppo economico i dati disponibili (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geofisici e geologici acquisiti nell'ambito del titolo concessorio, nonché i dati e le elaborazioni inerenti al monitoraggio deformazioni del suolo finora registrati.

2. Relativamente al monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo, il Concessionario, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, dovrà adeguare i sistemi di monitoraggio ai requisiti indicati nel documento "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche", anche tenendo conto dei risultati della sperimentazione nella concessione "Minerbio Stoccaggio", come riportati nella "Relazione finale Luglio 2019", redatta dall'INGV, citati in premessa. Entro la stessa data il Concessionario invierà al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulla configurazione dei sistemi di monitoraggio adottati. Con cadenza annuale il Concessionario trasmetterà al Ministero dello sviluppo economico una relazione relativa ai risultati di tali monitoraggi.

3. Il Concessionario è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni disposte dalla Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n. 3399 del 20 luglio 2020.

4. Il Concessionario è tenuto a garantire l'efficacia e la trasparenza delle attività di monitoraggio svolte, attraverso la realizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, di un sito internet dedicato alla diffusione dei dati acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio.



Articolo 6

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.

Roma, 01.12.2020

Stogit S.p.A. - Il titolare
Alessandro Troiano

TX21ADA8023 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

Decreto di proroga della concessione di stoccaggio denominata "Ripalta Stoccaggio"

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e, in particolare, l'articolo 13 che, definendo norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio, al comma 1 prevede che "dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.";

VISTO il decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Seveso I);

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni

per il mercato interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli 11, 12 e 13;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento, e l'articolo 1, comma 61, secondo cui "I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.";

VISTO il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 recante "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Seveso II);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre 2009 recante "Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde";


VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011 recante "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26 agosto 2005;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6, dell'articolo 3, del succitato D.M. 21 gennaio 2011, la proroga della concessione di stoccaggio è disposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata;

VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante "Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 febbraio 2011;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" e, in particolare, l'articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni, mentre per le con-



cessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004;

VISTO il comma 19 del citato articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 che stabilisce che, per la piena attuazione dei piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici, gli impianti in funzione, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, "continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.";

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e, in particolare, l'articolo 37, nel quale è stabilito, tra l'altro, che, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale gli stoccaggi di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327;

VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" (Direttiva Seveso III), che abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 1999 con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha conferito, con decorrenza 1° gennaio 1997 e per la durata di anni venti, alla Società ENI S.p.A. la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata "RIPALTA STOCCAGGIO", ubicata su una superficie complessiva di 62,96 km² nella provincia di Cremona;

VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2001 con cui il Ministero delle attività produttive ha confermato la concessione di stoccaggio "RIPALTA STOCCAGGIO" per l'originaria decorrenza e durata, secondo il programma di lavoro approvato, su un'area di 62,96 km², in un volume di stoccaggio compreso tra -700 e -2.000 metri sul livello del mare;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero delle attività produttive ha modificato la titolarità della concessione, a seguito del conferimento del ramo d'azienda, dalla Società ENI S.p.A. alla Società STOC-CAGGI GAS ITALIA S.p.A. (nel seguito anche "STOGIT" o "Società" o "Concessionario"), con sede operativa in Crema (CR), via Libero Comune, 5 (C.A.P. 26013) e sede legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara, 7 (C.A.P. 20097) - (Codice Fiscale 13271380159);

CONSIDERATO il documento "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del

suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche", pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014;

VISTO che il Gruppo di lavoro che ha redatto le Linee Guida sopra citate, in occasione della riunione svoltasi in data 23 dicembre 2015, ha chiarito che "per reiniezione si intende reiniezione di fluidi incomprimibili e che in questa definizione non rientra la movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio";

PRESO ATTO del documento "Relazione finale Luglio 2019", redatto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV nell'ambito del Protocollo Operativo siglato tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Emilia-Romagna e STOGIT S.p.A. per le attività di sperimentazione di cui al citato documento "Indirizzi e linee guida" per i monitoraggi della concessione "Minerbio Stoccaggio", trasmesso al Sindaco di Minerbio, al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione Emilia Romagna in data 23 luglio 2019, prot. INGV n.10918, a conclusione della sperimentazione;


VISTA l'istanza pervenuta al Ministero dello sviluppo economico in data 29 gennaio 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse (BUIG) numero 1, anno LVIII, con la quale STOGIT S.p.A. ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011, la prima proroga decennale, fino al 31 dicembre 2026, del termine di scadenza della concessione di stoccaggio "RIPALTA STOCCAGGIO", al fine della prosecuzione dell'esercizio richiamando l'istanza, datata 4 ottobre 2012, per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzare mediante incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al 110% della pressione statica di fondo originaria, per l'autorizzazione della sostituzione dell'impianto di disidratazione del gas naturale con un nuovo impianto da localizzare nell'area dell'impianto di compressione e la perforazione di quattro pozzi di infilling da cluster esistenti;

CONSIDERATA la documentazione integrativa pervenuta al Ministero dello sviluppo economico in data 23 febbraio 2015 che la Società ha trasmesso, su richiesta dello stesso Ministero del 25 settembre 2014, a completamento dell'istanza di proroga;

VISTA la nota datata 20 settembre 2018 con la quale STOGIT, in riferimento all'istanza datata 4 ottobre 2012 ha chiesto lo scorporo del progetto di sostituzione dell'impianto di disidratazione del gas naturale e di perforazione di quattro pozzi, da quello di ampliamento della capacità di stoccaggio mediante incremento della pressione di esercizio, che STOGIT dichiara di non annullare ma di rinviare ad una futura attuazione;

PRESO ATTO che in data 22 gennaio 2010, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e ss.mm.ii., il Concessionario ha presentato al Comitato Tecnico Regionale (CTR) della Regione Lombardia il Rapporto di Sicurezza (RdS) entro i termini stabiliti dalla citata circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, e che in data 15 gennaio 2015 il Concessionario ha inviato al CTR l'aggiornamento quinquennale del RdS;

PRESO ATTO che in data 16 maggio 2016 il Concessio-



nario ha presentato al CTR Lombardia un nuovo aggiornamento del Rapporto di Sicurezza, redatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e che la relativa istruttoria è attualmente in corso;

CONSIDERATO il parere della Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna della Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, espresso in data 9 settembre 2015 con nota n. 3094, che, relativamente all'istanza di prima proroga presentata dalla STOGIT il 20.12.2013, ha ritenuto il programma lavori proposto dalla Società idoneo ad un ottimale sviluppo della concessione di stoccaggio "RIPALTA STOCCAGGIO"; in particolare sono considerati positivamente sia la sostituzione dei vecchi impianti di disidratazione del gas naturale con nuovi impianti adeguati agli sviluppi tecnici, sia la realizzazione di nuovi pozzi di infilling per migliorare le prestazioni dello stoccaggio;

CONSIDERATO che, con nota n. 17507 del 19/09/2014 il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, Ex Divisione VII - Stoccaggio gas naturale, cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, ha chiesto alla Regione Lombardia l'espressione dell'intesa ai fini del rilascio della proroga della concessione "RIPALTA STOCCAGGIO";

PRESO ATTO che la Regione Lombardia, ANCI Lombardia e STOGIT S.p.A. hanno stipulato un Accordo per il riconoscimento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, in relazione al rilascio delle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sottterraneo di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI), approvato con deliberazione 9 giugno 2020, n. XI/3221, in riferimento a quanto disposto all'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e all'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 43/2015. Tale Accordo prevede il riconoscimento delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, per un importo complessivo di Euro 10.400.000; una parte della suddetta somma, per un valore complessivo di Euro 1.660.050, sarà corrisposta da STOGIT mediante la realizzazione del programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente, comprensivo della manutenzione, della strumentazione e della relativa analisi dei dati acquisiti;

VISTA la Delibera Regionale n. 3400 del 20 luglio 2020, con la quale la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha espresso l'Intesa favorevole in merito all'istanza di prima proroga decennale della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo denominata "RIPALTA STOCCAGGIO" senza variazione del programma dei lavori già approvato;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta intesa regionale, la Regione Lombardia ha tra l'altro deliberato di: "dare atto che, secondo quanto stabilito dall'Accordo citato in premessa, è previsto il riconoscimento da parte di Stogit S.p.A., per ogni singola concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo, di una somma a titolo di compensazione e riequilibrio ambientale, da realizzarsi sui territori e

per le finalità di cui all'allegato B della D.G.R.5328/2016, nonché la realizzazione del programma di integrazione della rete di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente, comprensivo della relativa analisi dei dati, da riconoscersi a Regione Lombardia entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione" e di "dare atto che la descrizione degli impianti, nonché le modalità e tempistiche di esecuzione delle attività relative al programma dei lavori da eseguirsi da parte di Stogit S.p.A., nel periodo di vigenza della prima proroga della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo "RIPALTA STOCCAGGIO", sono riportate nella "Relazione istruttoria" - Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione";

CONSIDERATO che la concessione "RIPALTA STOCCAGGIO" è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 34, comma 18, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rientra nell'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004;

CONSIDERATO che la Società STOGIT ha finora eseguito il programma lavori autorizzato e adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione "RIPALTA STOCCAGGIO";

CONSIDERATO che la sostituzione dell'impianto di disidratazione del gas naturale con un nuovo impianto da localizzare nell'area dell'impianto di compressione e la perforazione di quattro pozzi di infilling da cluster esistenti potranno essere autorizzati, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto direttoriale 4 febbraio 2011, dalla Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale della DGISSEG, ferme restando le autorizzazioni ambientali e di sicurezza relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti, ad integrazione del programma lavori a suo tempo approvato e finora seguito, consentendo così l'adeguata prosecuzione dell'attività di stoccaggio per il periodo di proroga,

DECRETA

Articolo 1

Proroga della concessione

1. È accordata alla Società STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e dell'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la prima proroga decennale della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata "RIPALTA STOCCAGGIO", con decorrenza 1° gennaio 2017, fissando il nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2026.

2. La concessione è prorogata nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011.

3. In assenza delle ulteriori autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 4 febbraio 2011, non potrà essere aumentata la capacità di stoccaggio mediante operazioni che comportano il superamento, in condizioni stazionarie, della pressione statica originaria del giacimento che riportata al datum (-1.470 m s.l.m.) è pari a 184,9 Kg/cm2ass.



Articolo 2

Programma lavori

1. Il presente decreto autorizza la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori già approvato.

Articolo 3

Estensione della concessione

1. L'area della concessione è confermata in 62,96 km², come risultante dal decreto ministeriale di conferimento della concessione del 5 maggio 1999, citato nelle premesse.

2. Il volume di stoccaggio è situato nel sottosuolo della provincia di Cremona (regione Lombardia)

ed è compreso tra le quote -700 e -2.000 metri sul livello del mare.

Articolo 4

Canoni

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lombardia, il canone annuo anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Articolo 5

Obblighi e prescrizioni

1. Il Concessionario, entro sei mesi dalla data del presente decreto, è tenuto a consegnare al Ministero dello sviluppo economico i dati disponibili (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geofisici e geologici acquisiti nell'ambito del titolo concessorio, nonché i dati e le elaborazioni inerenti al monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo finora registrati.

2. Relativamente al monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo, il Concessionario, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, dovrà adeguare i sistemi di monitoraggio ai requisiti indicati nel documento "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche", anche tenendo conto dei risultati della sperimentazione nella concessione "Minerbio Stoccaggio", come riportati nella "Relazione finale", redatta dall'INGV, citati in premessa. Entro la stessa data il Concessionario invierà al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulla configurazione dei sistemi di monitoraggio adottati. Con cadenza annuale il Concessionario trasmetterà al Ministero dello sviluppo economico una relazione relativa ai risultati di tali monitoraggi.

3. Il Concessionario è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni disposte dalla Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n. 3400 del 20 luglio 2020.

4. Il Concessionario è tenuto a garantire l'efficacia e la trasparenza delle attività di monitoraggio svolte, attraverso la realizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, di un sito internet dedicato alla diffusione dei dati acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio

Articolo 6

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.

Roma, 03.12.2020

Stogit S.p.A. - Il titolare
Alessandro Troiano

TX21ADA8024 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

Decreto di proroga della concessione di stoccaggio denominata "Settala Stoccaggio"

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e, in particolare, l'articolo 13 che, definendo norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio, al comma 1 prevede che "dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando è necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione";

VISTO il decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Seveso I);

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli 11, 12 e 13;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale



in giacimento, e l'articolo 1, comma 61, secondo cui "I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.";

VISTO il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Seveso II);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, recante "Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde";

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011, recante "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26 agosto 2005;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6, dell'articolo 3, del succitato D.M. 21 gennaio 2011, la proroga della concessione di stoccaggio è disposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata;

VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante "Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 febbraio 2011;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" e, in particolare, l'articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni, mentre per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004;

VISTO il comma 19 del citato articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 che stabilisce che, per la piena attuazione dei piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici, gli impianti in funzione, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, "continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.";

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza

del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e, in particolare, l'articolo 37, nel quale è stabilito, tra l'altro, che, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale gli stoccaggi di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché' indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327;


VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" (Direttiva Seveso III), che abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 1999 con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha conferito, con decorrenza 1° gennaio 1997 e per la durata di anni venti, alla Società ENI S.p.A. la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata "SETTALA STOCCAGGIO", ubicata su una superficie complessiva di 84,55 km2 nelle province di Milano e Lodi;

VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2001 con cui il Ministero delle attività produttive ha confermato la concessione di stoccaggio "SETTALA STOCCAGGIO" per l'originaria decorrenza e durata, secondo il programma di lavoro approvato, riducendo l'area della concessione a 50,73 km2 (di cui 39,67 km2 nella provincia di Milano e 11,06 km2 nella provincia di Lodi) sulla base della nuova delimitazione emersa dalla precisa individuazione del volume di stoccaggio, come da istanza della Società ENI S.p.A., in un volume di stoccaggio compreso tra -700 e -1.700 metri sul livello del mare;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero delle attività produttive ha modificato la titolarità della concessione, a seguito del conferimento del ramo d'azienda, dalla Società ENI S.p.A. alla Società STOC-CAGGI GAS ITALIA S.p.A. (nel seguito anche "STOGIT" o "Società" o "Concessionario"), con sede operativa in Crema (CR), via Libero Comune, 5 (C.A.P. 26013) e sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 (C.A.P. 20097) - (Codice Fiscale 13271380159);



VISTA la nota del 2 luglio 2002 con la quale il Ministero delle attività produttive ha autorizzato l'utilizzo del livello SAN P/C per lo stoccaggio del gas naturale;

VISTO il decreto direttoriale del 25 ottobre 2010 che ha autorizzato la STOGIT S.p.A. ad ampliare la capacità di stoccaggio della concessione "SETTALA STOCCAGGIO", livello SAN P/E, mediante l'incremento della pressione massima di stoccaggio non superiore al 107% della pressione statica di fondo originaria del giacimento (140,4 Kg/cm² ass a -1.158 m s.l.m.) ovvero ad una pressione non superiore a 150,2 Kg/cm² ass;

CONSIDERATO il documento "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche", di seguito "Indirizzi e linee guida", pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014;

VISTO che il Gruppo di lavoro che ha redatto le Linee Guida sopra citate, in occasione della riunione svoltasi in data 23 dicembre 2015, ha chiarito che "per reiniezione si intende reiniezione di fluidi incompressibili e che in questa definizione non rientra la movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio"; PRESO ATTO del documento "Relazione finale Luglio 2019", redatto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV nell'ambito del Protocollo Operativo siglato tra MiSE, Regione Emilia-Romagna e STOGIT S.p.A. per le attività di sperimentazione di cui al citato documento "Indirizzi e linee guida" per i monitoraggi della concessione "Minerbio Stoccaggio", trasmesso al Sindaco di Minerbio, al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione Emilia Romagna in data 23 luglio 2019, prot. INGV n.10918, a conclusione della sperimentazione;

VISTA l'istanza datata 25 novembre 2014, pervenuta al Ministero dello sviluppo economico in data 9 dicembre 2014 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse (BUIG) numero 12, anno LVIII, con la quale la STOGIT S.p.A. ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011, la prima proroga decennale, fino al 31 dicembre 2026, del termine di scadenza della concessione di stoccaggio "SETTALA STOCCAGGIO", al fine della prosecuzione del normale esercizio, senza variazione del programma dei lavori già approvato; CONSIDERATA la documentazione integrativa pervenuta al Ministero dello sviluppo economico in data 3 novembre 2015 che la Società ha trasmesso, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico del 14 settembre 2015, a completamento dell'istanza di proroga; PRESO ATTO che in data 22 gennaio 2010, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e ss.mm.ii., il Concessionario ha presentato al Comitato Tecnico Regionale (CTR) della Regione Lombardia il Rapporto di Sicurezza (RdS) entro i termini stabiliti dalla citata circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, e che in data 28 novembre 2014 il Concessionario ha inviato al CTR l'aggiornamento quinquennale del RdS; PRESO ATTO che in data 16 maggio 2016 il Concessionario ha presentato al CTR Lombardia un nuovo aggiornamento del Rapporto di Sicurezza, redatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e che la relativa istruttoria è attualmente in corso;

CONSIDERATO il parere della Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna della Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, espresso in data 5 agosto 2016 con nota n. 3298, che, relativamente all'istanza di prima proroga presentata dalla STOGIT il 25.11.2014, ha ritenuto il programma lavori proposto dalla Società idoneo ad un ottimale sviluppo della concessione di stoccaggio "SETTALA STOCCAGGIO";

CONSIDERATO che con nota n. 946 del 19 gennaio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, UNMIG, CIRM, Laboratori chimici e mineralogici, stoccaggio di gas naturale e CO₂, ha chiesto alla Regione Lombardia l'espressione dell'intesa ai fini del rilascio della proroga della concessione "SETTALA STOCCAGGIO"; PRESO ATTO che la Regione Lombardia, ANCI Lombardia e STOGIT S.p.A. hanno stipulato un Accordo per il riconoscimento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, in relazione al rilascio delle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sottterraneo di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI), approvato con deliberazione 9 giugno 2020, n. XI/3221, in riferimento a quanto disposto all'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e all'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 43/2015. Tale Accordo prevede il riconoscimento delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, per un importo complessivo di Euro 10.400.000; una parte della suddetta somma, per un valore complessivo di Euro 1.660.050, sarà corrisposta da STOGIT mediante la realizzazione del programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente, comprensivo della manutenzione, della strumentazione e della relativa analisi dei dati acquisiti;

VISTA la Delibera Regionale n. 3402 del 20 luglio 2020, con la quale la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha espresso l'Intesa favorevole in merito all'istanza di prima proroga decennale della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo denominata "SETTALA STOCCAGGIO", senza variazione del programma dei lavori già approvato;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta intesa regionale, la Regione Lombardia ha tra l'altro deliberato di: "dare atto che, secondo quanto stabilito dall'Accordo citato in premessa, è previsto il riconoscimento da parte di Stogit S.p.A., per ogni singola concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo, di una somma a titolo di compensazione e riequilibrio ambientale, da realizzarsi sui territori e per le finalità di cui all'allegato B della D.G.R.5328/2016, nonché la realizzazione del programma di integrazione della rete di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente, comprensivo della relativa analisi dei dati, da riconoscersi a Regione Lombardia entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione" e di "dare atto che la descrizione degli impianti, nonché le modalità e tempistiche di esecuzione delle attività relative al programma dei lavori da eseguirsi da parte di Stogit S.p.A., nel periodo di vigenza della prima proroga della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo "SETTALA STOCCAGGIO", sono riportate nella "Relazione istruttoria" - Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione";



CONSIDERATO che la Società STOGIT chiede la prosecuzione della normale attività dello stoccaggio e delle attività di manutenzione degli impianti esistenti secondo il programma lavori già a suo tempo approvato;

CONSIDERATO che la concessione "SETTALA STOCCAGGIO" è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 34, comma 18, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rientra nell'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004;

CONSIDERATO che la Società STOGIT ha finora eseguito il programma lavori autorizzato e adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione "SETTALA STOCCAGGIO", e che il programma proposto per il periodo di proroga consente l'adeguata prosecuzione dell'attività di stoccaggio senza variazioni al programma lavori a suo tempo approvato,

DECRETA

Articolo 1

Proroga della concessione

1. È accordata alla Società STOCAGGI GAS ITALIA S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e dell'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la prima proroga decennale della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata "SETTALA STOCCAGGIO", con decorrenza 1° gennaio 2017, fissando il nuovo termine di scadenza al

31 dicembre 2026.

2. La concessione è prorogata nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011.

3. In assenza delle ulteriori autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 4 febbraio 2011:

- nel livello SAN P/E non potrà essere aumentata la capacità di stoccaggio mediante operazioni che comportano il superamento, in condizioni stazionarie, della pressione massima autorizzata pari al 107% della pressione statica originaria del giacimento che riportata al datum (-1.158 m s.l.m.) è pari a 140,4 Kg/cm²ass (la pressione massima autorizzata è quindi pari a 150,2 Kg/cm²ass, riferita al medesimo datum);

- nel livello SAN P/C non potrà essere aumentata la capacità di stoccaggio mediante operazioni che comportano il superamento, in condizioni stazionarie, della pressione statica originaria del giacimento che riportata al datum (-1.158 m s.l.m.) è pari a 134,1 Kg/cm²ass.

Articolo 2

Programma lavori

1. Il presente decreto autorizza la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori già approvato.

Articolo 3

Estensione della concessione

1. L'area della concessione è confermata in 50,73 km², come risultante dal decreto ministeriale di conferma della concessione del 15 ottobre 2001, citato nelle premesse.

2. Il volume di stoccaggio è situato nel sottosuolo delle province di Milano e Lodi (regione Lombardia) ed è compreso tra le quote -700 e -1.700 metri sul livello del mare.

Articolo 4

Canoni

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lombardia, il canone annuo anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Articolo 5

Obblighi e prescrizioni

1. Il Concessionario, entro sei mesi dalla data del presente decreto, è tenuto a consegnare al Ministero dello sviluppo economico i dati disponibili (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geofisici e geologici acquisiti nell'ambito del titolo concessorio, nonché i dati e le elaborazioni inerenti al monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo finora registrati.

2. Relativamente al monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo, il Concessionario, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, dovrà adeguare i sistemi di monitoraggio ai requisiti indicati nel documento "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche", anche tenendo conto dei risultati della sperimentazione nella concessione "Minerbio Stoccaggio", come riportati nella "Relazione finale Luglio

2019", redatta dall'INGV, citati in premessa. Entro la stessa data il Concessionario invierà al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulla configurazione dei sistemi di monitoraggio adottati. Con cadenza annuale il Concessionario trasmetterà al Ministero dello sviluppo economico una relazione relativa ai risultati di tali monitoraggi.

3. Il Concessionario è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni disposte dalla Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n. 3402 del 20 luglio 2020.

4. Il Concessionario è tenuto a garantire l'efficacia e la trasparenza delle attività di monitoraggio svolte, attraverso la realizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, di un sito internet dedicato alla diffusione dei dati acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio.

Articolo 6

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.

Roma, 01.12.2020

Stogit S.p.A. - Il titolare
Alessandro Troiano

TX21ADA8025 (A pagamento).



**SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI**

GEN.ORPH SAS

Sede legale: 185 Bureaux de la Colline, 92213 Saint Cloud
Cedex, Francia
Codice Fiscale: FR94.539.121.921
Partita IVA: FR94.539.121.921

Modifica secondaria di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

Titolare AIC: Gen.Orph SAS

Specialità medicinale: CINACALCET GEN.ORPH (AIC n. 046051)

Codice pratica: C1B/2021/1299 (MRP n.: NL/H/4184/001-003/IB/008)

Tipologia variazione: variazione tipo IB n. B.II.f.1.b.1 – Estensione del periodo di validità del prodotto finito: da 4 a 5 anni.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.3 del RCP) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in GU della variazione, al RCP.

Un procuratore
Riccardo Nescatelli

TX21ADD8019 (A pagamento).

SF GROUP S.R.L.

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

Titolare AIC: SF Group S.r.l.

Medicinale: GORDIAS, AIC 039218019, tutte le confezioni autorizzate

Codice pratica: N1A/2021/829

Tipologia variazione: Singola variazione – B.II.b.1.a, tipo IAin

Modifiche apportate: Sostituzione del sito "ABC Farmaceutici SpA" con il Sito "Lachifarma Srl" per la fase di confezionamento secondario.

Medicinale: KEFORAL, AIC 022085, tutte le confezioni autorizzate

Codice pratica: N1B/2021/704

Tipologia variazione: Singola variazione - B.II.d.2.d, tipo IB
Modifiche apportate: Sostituzione del metodo HPLC per la ricerca delle impurezze sul prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministratore unico
dott. Francesco Saia

TX21ADD8041 (A pagamento).

EURO-PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Garzigliana, 8 C - 10127 Torino
Codice Fiscale: 06328630014
Partita IVA: 06328630014

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.

Titolare: Euro-Pharma S.r.l.

Medicinale: RETURN

Numero di AIC: 036792- tutte le confezioni autorizzate

Codici Pratica: N1B/2019/929-N1B/2015/5828

Tipologia variazione: Tipo IB 2 x C.I.z + C.I.2.a & Tipo IB C.I.z

Aggiornamento stampati in accordo alle raccomandazioni EMA/PRAC/219985/2019, EMA/PRAC/265212/2019 ed in linea con il prodotto di riferimento.

Modifica del FI in seguito al test di leggibilità ed aggiornamento di RCP ed Etichettatura in accordo al QRD template.

E' autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti



a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Il legale rappresentante
Antonella Lontano

TX21ADD8049 (A pagamento).

THEA FARMA S.P.A.
Partita IVA: 07649050965

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano.

Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274

Titolare: Thea Farma S.p.A. - Via Tiziano, 32 - Milano
Specialità Medicinale: ZINCOMETIL 0,02% + 0,01%
collirio soluzione

Confezioni e Numeri A.I.C.: flacone 15 ml A.I.C.
032068013

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 712/2012: Grouping Variazioni Tipo IA (Codice pratica N1A/2021/800)

B.II.d.2.a Modifica minore della procedura di prova approvata (Determinazione quantitativa Benzalconio cloruro)

B.II.d.2.a Modifica minore della procedura di prova approvata (Determinazione quantitativa Zinco Solfato)

Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il procuratore
dott.ssa Laura Bisi

TX21ADD8050 (A pagamento).

VEMEDIA MANUFACTURING B.V.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

Titolare: Vemedi Manufacturing B.V., Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, Paesi Bassi.

Codice pratica: N1A/2021/852;

Medicinale: CIBALGINA DUE FAST 200 mg compresse gastroresistenti;

Confezione e numero di AIC: tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 029500;

Tipologia variazione: Variazione di Tipo IA, A.7.;

Modifica apportata: eliminazione di Lamp S. Prospero SpA, come sito responsabile del confezionamento primario e secondario, e del controllo qualità del prodotto finito/rilascio lotti. Eliminazione di P.B. Beltracchini Srl come sito responsabile per il confezionamento secondario. Data di implementazione: 01/06/2021;

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in GU. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore speciale
dott.ssa Fulvia I. Feltrin

TX21ADD8052 (A pagamento).

MEDIFARM S.R.L.
Partita IVA: 05481541000

Variazione all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela

Specialità medicinali:

- ALPHAGAN "1 flacone da 5 ml di collirio, soluzione" - AIC 045282011, Det. IP n. 599 del 30/06/2021

- AROMASIN "25 mg compresse rivestite" 30 compresse - AIC 045700010, Det. IP n. 600 del 30/06/2021

- CIPROXIN "500 mg compresse rivestite" 6 compresse - AIC 044941019, Det. IP n. 601 del 30/06/2021


- DIAMICRON "60 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse in blister PVC/Al - AIC 045637016, Det. IP n. 594 del 30/06/2021

- DIAMICRON "30 mg compresse a rilascio modificato" 60 compresse in blister PVC/Al - AIC 045637028, Det. IP n. 594 del 30/06/2021

- DYMISTA "137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 1 flacone in vetro con 23 g /120 erogazioni - AIC 045859016, Det. IP n. 602 del 30/06/2021

- LIMPIDEX "15 mg capsule rigide" 14 capsule AIC 045746029, Det. IP n. 596 del 30/06/2021

- LIMPIDEX "30 mg capsule rigide" 14 capsule AIC 045746017, Det. IP n. 596 del 30/06/2021



- VOLTAREN OFTABAK “1 mg/ml collirio, soluzione” 1 flacone PE da 10 ml con contagocce – AIC 045938014, Det. IP n. 597 del 30/06/2021

- YASMIN “0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film” 21 compresse rivestite con film in blister PVC/AL– AIC 038301065, Det. IP n. 598 del 30/06/2021

- YASMIN “0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film” 21 compresse rivestite con film in blister PVC/AL– AIC 038301040, Det. IP n. 598 del 30/06/2021

- YASMIN “0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film” 21 compresse rivestite con film in blister PVC/AL– AIC 038301053, Det. IP n. 598 del 30/06/2021

Variazioni autorizzate: sostituzione del seguente sito di confezionamento secondario da Mediwin Limited, Littlehampton, BN17 7PA, Regno Unito a European Pharma B.V., Osloweg 95 A, 9723 BK, Groningen, Paesi Bassi. Modifica dello standard terms e della descrizione della confezione da DIAMICRON 30 compresse a rilascio modificato in blister PVC/Al da 60 mg a DIAMICRON “60 mg compresse a rilascio modificato” 30 compresse in blister PVC/Al, relativamente al medicinale con AIC 045637016 e da DIAMICRON 60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg a DIAMICRON “30 mg compresse a rilascio modificato” 60 compresse in blister PVC/Al, relativamente al medicinale con AIC 045637028. Modifica dello standard terms e della descrizione della confezione da YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL a YASMIN “0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film” 21 compresse rivestite con film in blister PVC/AL, relativamente ai medicinali con AIC 038301053 e 038301040.

Specialità medicinali:

- CONGESCOR “5 mg compresse” 28 compresse in blister PVC/Al – AIC 043651013, Det. IP n. 562 del 09/06/2021

- CONGESCOR “2,5 mg compresse” 28 compresse in blister PVC/Al – AIC 043651025, Det. IP n. 562 del 09/06/2021

Variazione autorizzata: aggiunta del seguente produttore: Merck S.L., - Poligono Merck, 08100 Mollet del Vallés (Barcelona), Spagna.

Specialità medicinale:

- EFFERALGANMED “bambini 300 mg supposte “10 supposte – AIC 044755039, Det. IP n. 595 del 30/06/2021

Variazione autorizzata: aggiunta del seguente produttore: UPSA SAS, 304, Avenue du Docteur Jean Bru -47000 Agen - Francia, e UPSA SAS, 979, Avenue des Pyrénées - 47520 Le Passage – Francia.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministratore unico
Bertrand Michel

TX21ADD8059 (A pagamento).

HIKMA FARMACÊUTICA (PORTUGAL), S.A.

Estratto comunicazione notifica regolare ufficio PPA

Tipo di modifica: modifica stampati

Codice Pratica N° C1B/2019/1824

Medicinale: DOCETAXEL HIKMA

Codice farmaco: 044686

Procedura Europea N° PT/H/1347/001-003/IA/010

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.a

Numero e data della comunicazione: AIFA/AAM/P/0081294 del 2 luglio 2021

Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati al prodotto di riferimento. Adeguamento degli stampati al QRD template. Modifiche editoriali.

È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.8, 7 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Si i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GURI della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

La procuratrice
dott.ssa Susanna Mecozzi

TX21ADD8060 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano

Codice Fiscale: 13179250157


Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

Specialità medicinale: FEMKE

Confezioni AIC n. 046059010

Proc. NL/H/4223/001/IA/007 Codice pratica: C1A/2021/1209

Var IA Cat B.II.b.2.a Aggiunta del sito di controllo microbiologico Umweltlabor ACB GmbH.



Specialità medicinale: FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS

Confezioni AIC n. 037832

Proc. EE/H/0257/IA/007/G Codice pratica: C1A/2021/1535

Grouping IA: Var IA Cat B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP Hetero Drugs Limited, R0-CEP 2013-018 Rev02; Var IA in Cat B.III.1.a.3 – Aggiunta CEP (fosinopril) Zhejiang Pharmaceutical CO., Ltd, R1-CEP 2011-271-Rev00.

Specialità medicinale: TRAVOPROST MYLAN

Confezioni AIC n. 048106

Proc. NL/H/4928/IB/002/G Codice pratica: C1B/2021/1078

Grouping IB: Cat B.II.b.1.f – Introduzione di un sito alternativo per la sterilizzazione del materiale di confezionamento; Cat B.II.b.3.z – Modifica nel metodo/parametro di sterilizzazione.

Specialità medicinale: IMATINIB MYLAN

Confezioni AIC n. 044445

Proc. NL/H/2543/01-02/IB/031 Codice pratica: C1B/2021/962

Var IB Cat B.III.1.a.1 – Aggiunta CEP del produttore già approvato Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd, R0-CEP 2018-235-Rev 01, omettendo la versione iniziale del CEP R0-CEP 2018-235-Rev 00.

Specialità medicinale: LETROZOLO MYLAN GENERICS

Confezioni AIC n. 040645

Proc. IT/H/0177/001/IA/024 Codice pratica: C1A/2021/1261

Var IA Cat A.7 – Eliminazione del sito di confezionamento primario e secondario Manufacturing Packaging Farmaca BV.

Specialità medicinale: CASPOFUNGIN MYLAN

Confezioni AIC n. 044784015-027

Proc. MT/H/0218/001-002/IA/017 Codice pratica: C1A/2021/1607

Var IA in Cat B.II.b.1.a – Aggiunta del sito alternativo di confezionamento secondario Picking Farma, S.A.

Specialità medicinale: LORMETAZEPAM MYLAN GENERICS

Confezioni AIC n. 036044016

Codice pratica: N1B/2021/749

Grouping IB: Var IA Cat A.4 - Aggiornamento dell'indirizzo del Titolare dell'ASMF; Var IB Cat B.I.z - Aggiornamento delle informazioni riportate nella sezione 3.2.S.1 e 3.2.S.3 dell'ASMF; Var IA Cat B.I.b.1.b - Rafforzamento della specifica del saggio Loss on Drying; Var IB Cat B.I.c.1.z - Notifica del confezionamento primario della sostanza attiva; 2 Var IB Cat B.I.b.1.h - Sostituzione del saggio HPLC delle impurezze e del saggio GC dei solventi residui; 2 x B.I.b.2.e - Sostituzione del metodo analitico per il saggio del Titolo volumetrico e per l'Identificazione HPLC della sostanza attiva; 3 Var IA Cat B.I.b.1.c - Aggiunta dei saggi per la determinazione del Water Content (KF), del Titolo HPLC e del saggio non routinario per la determinazione del Methyl Tosylate mediante HPLC; Var IA Cat B.I.a.1.f - Aggiunta del sito di controllo della sostanza attiva PRC TICINUM LAB.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica per le sole variazioni di tipo IB: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in GU (proc. nazionali) o dalla data di approvazione nel RMS (proc. europee).

Specialità medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS

Confezioni AIC n. 040753

Proc. IT/H/0837/IA/022/G Codice pratica: C1A/2021/1173

Grouping IA: Var IA Cat A.7 – Eliminazione di Generics (UK) Limited come sito di rilascio lotti; Var IA in Cat C.I.11.a – Implementazione della decisione EC (2021) 1309 della CE sul referral Art. 31 per i sartani (EMA/H/C/A-31/1471).

Specialità medicinale: CITALOPRAM MYLAN GENERICS

Confezioni AIC n. 036046

Proc. AT/H/0909/001-003/IA/060 Codice pratica: C1A/2021/809

Var IA Cat A.7 – Eliminazione del sito di confezionamento primario, secondario e di controllo lotti Merck Farma y Química SL, dei siti di controllo lotti Labor-und Qualitätsservicegesellschaft GmbH e Zeta Analytical Ltd e del sito di rilascio Generics (UK) Limited.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in GU. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Specialità medicinale: MONTELUKAST MYLAN GENERICS

Confezioni AIC n. 040242

Proc. AT/H/0294/001/IB/013 Codice pratica: C1B/2015/1577


Proc. AT/H/0294/001/IB/018 Codice pratica: C1B/2016/2377

Proc. AT/H/0294/001/IB/023 Codice pratica: C1B/2019/2104

3 x Var IB Cat C.I.2.a - Aggiornamento stampati per adeguamento al prodotto di riferimento Singulair.

È autorizzata, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.2 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della comunicazione di notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al



precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore
Valeria Pascarelli

TX21ADD8069 (A pagamento).

DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.

Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
– Italia
Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219

Modifica secondaria dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Codice Pratica: N1A/2020/886

Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l.

Medicinale: TERASIDE 4 mg/ 2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare

Numeri di AIC: 035966011

Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IAIn C.I.12 aggiornamento degli stampati in seguito a soppressione del simbolo nero e delle note esplicative per i medicinali che figurano nell'elenco dei medicinali soggetti a monitoraggio addizionale in seguito all'adozione del parere del CMDh nella riunione di febbraio 2020.

E' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio illustrativo) relativamente alla confezione sopraelencata e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione della variazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio entro e non oltre i sei mesi, deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ed al Foglio illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

L'amministratore delegato
Antonio Scala

TX21ADD8070 (A pagamento).

DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.

Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
– Italia
Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219

Modifica secondaria dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Codice Pratica: N1B/2020/1071

Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l.

Medicinale: GLOSID

Numeri di AIC: 037947 (tutte le confezioni)

Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IB C.I.z. aggiornamento degli stampati in seguito all'approvazione della CTS di gennaio 2020 della revisione dei prodotti concernenti carbocisteina al fine di uniformare le informazioni sulla sicurezza.


In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

L'amministratore delegato
Antonio Scala

TX21ADD8071 (A pagamento).



IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

Codice Fiscale: 10616310156

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento UE 712/2012

Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 Lodi.

Medicinale, confezioni e codice AIC:

Codice Pratica: N1A/2021/820

Medicinale: TICHE capsule molli. AIC 042508.

Tutte le confezioni autorizzate.

Grouping di 2 variazioni IA B.III.1 b) 2: Nuovo certificato TSE CEP per un eccipiente (gelatina) da un produttore nuovo o già approvato.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore speciale
dott. Paolo Castelli

TX21ADD8072 (A pagamento).

**BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO
MEDICINALI S.P.A.**

Sede legale: via De Ambrosiis, n. 2 - Novi Ligure (AL)
Codice Fiscale: 01679130060

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e Regolamento n. 1234/2008 e s.m.i.

Codice Pratica: N1A/2021/858

Medicinale: OCTREOTIDE BIOINDUSTRIA L.I.M. soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione, AIC n. 040014

Confezioni: in tutte le confezioni autorizzate.

Titolare AIC: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A.

Tipologia variazione: IAIN C.I.3.a: Modifiche a RCP e FI per implementare gli esiti della procedura PSUSA/00002201/202006 per i medicinali contenenti il principio attivo octreotide.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente variazione, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU della variazione che i lotti prodotti entro

sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GU della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in GU.

Il legale rappresentante
dott. Fabrizio Caraccia

TX21ADD8073 (A pagamento).

ALMIRALL S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE 1234/2008 e s.m.

Titolare AIC: Almirall SA – Ronda General Mitre 151 - 08022 Barcellona - Spagna

Specialità medicinale: MOTILEX

Confezioni e numeri AIC: 30 compresse da 0,5 mg - AIC n. 026362020

Procedura europea: Codice Pratica: N1A/2021/815

Tipologia di Variazione e Modifica apportata: variazione tipo IA B.II.d.2.a


Modifica minore del metodo analitico autorizzato per il prodotto finito

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della pubblicazione in G.U.

Il direttore affari regolatori
dott.ssa Giovanna Cangiano

TX21ADD8074 (A pagamento).



ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del '99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano.

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.

Titolare AIC: Alfasiigma S.p.A.

Codice pratica: N1B/2021/795

Specialità medicinale: FORTRADOL

Confezioni: 50 mg/ml soluzione iniettabile, 5 fiale 1 ml – AIC n. 028878116

100 mg/2 ml soluzione iniettabile, 5 fiale 2 ml – AIC n. 028878128

Tipologia variazioni e modifica apportata:

Var. IB-unforeseen B.II.z) – Modifica editoriale relativa alle sezioni del modulo 3 - Q&A EMA n. 4.1 “Editorial changes”.

Modifica della sezione 32p33 - informazione relativa all' Holding time della soluzione preparata prima della filtrazione (24 ore sostituisce 1.5 ore).

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

TX21ADD8075 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano

Codice Fiscale: 00737420158

Comunicazione di annullamento relativa alla specialità medicinale SELEDIE

Si annulla la pubblicazione dell'avviso TX21ADD4827 relativa al codice pratica N.: N1B/2019/530, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 52 del 04/05/2021.

Tale Variazione codice Pratica N1B/2019/530 è già pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* – Parte Seconda n. 75 del 27/06/2019.

Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella

TX21ADD8081 (A pagamento).

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

Sede legale: Citywest Business Campus Dublin 24 - 3016 -
Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.

Codice pratica: N1B/2019/1745

Medicinale: SUSTANON 250 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare AIC n. 016094017.

Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited

Tipologia variazione: 2xC.I.3. a)

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: Modifica stampati a seguito dello PSUSA/00010631/201812 e alle Other consideration dello PSUSA/00010631/201812. Adeguamento al QRD template corrente.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.8 RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell' AIC. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in GURI, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GURI, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore
Sante Di Renzo

TX21ADD8083 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158

Comunicazione di notifica parzialmente regolare


Tipo di modifica: Modifica Stampati

Codice Pratica N.: N1B/2020/2026

Medicinale: CALCIPARINA

Codice farmaco: 022579181, 022579167, 022579128, 022579193

Titolare AIC: Italfarmaco S.p.A.



Tipologia variazione oggetto della modifica:

Tipo IB C.I.z) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza, medicinali per uso umano e veterinario. Altra variazione.

Modifica apportata:

Adeguamento del RCP al Core SPC per le eparine non frazionate sodica o calcica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 6/8/2020 (Annex I) e corrispondenti modifiche del Foglio Illustrativo; adeguamento al vigente QRD template.

E' autorizzata, pertanto, limitatamente alle confezioni 022579181, 022579167, 022579128, 022579193, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.6 e 6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e alle Etichette.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

L'efficacia dell'atto decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella

TX21ADD8088 (A pagamento).

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

Sede legale: Citywest Business Campus Dublin 24 - 3016 -
Lake Drive -Ireland
Partita IVA: IE9758871P

Modifiche secondarie di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.

Codice pratica: C1B/2021/769

Procedura n. FI/H/0855/001/IB/013/G

Medicinale: EMLA 25 mg/g + 25 mg/g crema

AIC n.027756 in tutte le confezioni autorizzate.

Tipologia di variazioni: Grouping di variazioni consistente in 1 x IB (B.III.1.a.2); 2 x IA (A.7)

Tipo di modifica: aggiornamento del certificato di conformità alla monografia della farmacopea europea della lidocaina di un produttore già approvato; eliminazione dei siti del controllo di qualità

Modifiche apportate: aggiornamento del CEP da R0-CEP 2011-326-Rev 00 a R1-CEP 2011-326-Rev 00 del produttore Cambrex, Karlskoga AB (il retest period è esteso da 36 a 60 mesi); eliminazione dei siti del controllo di qualità ALcontrol AB (Box 1083 Olaus Magnus väg 27 SE-581 10 Linköping Sweden) e AstraZeneca AB (Forskargatan 18 SE-151 85 Södertälje Sweden)

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU della variazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in GU.

Un procuratore
Sante Di Renzo

TX21ADD8089 (A pagamento).

PRICETAG S.P.A.

Sede: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202452077

Comunicazione di rettifica relativa alle specialità medicinali EFFERALGANMED, LANSOX, LEXOTAN, MUSCORIL, NORVASC, TAVOR

Relativo alle Determinazioni IP

N° 229 del 14 Marzo 2021

Medicinale: «EFFERALGANMED “Adulti 1000 mg compresse effervescenti” 16

compresse aroma pompelmo e arancia» AIC: 044683011;

N° 231 del 15 Marzo 2021

Medicinale: «LANSOX “15 mg capsule rigide” 14 capsule» AIC: 043713027;

Medicinale: «LANSOX “30 mg capsule rigide” 14 capsule» AIC: 043713015;

N° 232 del 15 Marzo 2021

Medicinale: «LEXOTAN “3 mg compresse” 20 compresse» AIC: 043989019;


N° 233 del 15 Marzo 2021

Medicinale: «MUSCORIL “4 mg capsule rigide” 30 capsule» AIC: 044936019;

N° 234 del 15 Marzo 2021

Medicinale: «NORVASC “5 mg compresse” 28 compresse» AIC: 044428047;

Medicinale: «NORVASC “5 mg compresse” 28 compresse» AIC: 044428050;



Medicinale: «NORVASC “10 mg compresse” 14 compresse» AIC: 044428023;

Medicinale: «NORVASC “10 mg compresse” 14 compresse» AIC: 044428035;

N° 230 del 15 Marzo 2021

Medicinale: «TAVOR “1 mg compresse” 20 compresse» AIC: 043990047;

Medicinale: «TAVOR “1 mg compresse” 20 compresse» AIC: 043990023;

Medicinale: «TAVOR “2,5 mg compresse” 20 compresse» AIC: 043990035.

Nel comunicato concernente: «Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela» pubblicato nella GU Parte II n. 35 del 23 Marzo 2021 (21ADD2930), ove è scritto:

«Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.»

leggasi:

«Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.»

Il direttore esecutivo
dott.ssa Iva Ceckova Markovska

TX21ADD8094 (A pagamento).

GE HEALTHCARE S.R.L.

Sede legale: via Galeno n. 36 - 20126 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 01778520302
Partita IVA: 11496970150

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.

Codice pratica: N1A/2021/853

Medicinale: OMNIPAQUE 240-300-350 mg I/ml soluzione iniettabile - AIC n. 025477, tutte le confezioni autorizzate

Titolare AIC: GE Healthcare S.r.l.

Tipologia variazione: tipo IAIN C.I.3 a)

Modifica Apportata: Adeguamento degli stampati (RCP e PIL) alle raccomandazioni del PRAC a seguito della procedura PSUSA/00001768/202006.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e cor-

rispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il procuratore
dott.ssa Maria Grazia Bonura

TX21ADD8096 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE

Codice pratica: C1B/2020/3347

N. di Procedura Europea: DE/H/xxxx/WS/900.

Medicinale: TRIATEC 2,5 mg compresse - 5 mg compresse - 10 mg compresse.

Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni - AIC n. 027161


Titolare AIC: Sanofi S.r.l.

Tipologia Variazione: Tipo IB-C.I.z

Tipo di Modifica e Modifica Apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento alla

Linea Guida Eccipienti e al QRD Template.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli stampati (Riassunto



delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione della variazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

TX21ADD8104 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

*Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.*

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l.

Medicinale: ADENOSCAN

Confezioni e Numeri di AIC:

30 mg/10 ml soluzione per infusione – 6 flaconcini –
A.I.C. n. 033245010

Codice Pratica: C1B/2020/1421

N. di Procedura Europea: ES/H/0655/001/IB/047/G.

Tipologia Variazione:

Tipo IAin - B.II.b.1.a - Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario - Cenexi HSC Hérouville-Saint-Clair – France.

Tipo IB - B.II.b.1.b - Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito – Sito di confezionamento primario - Cenexi HSC Hérouville-Saint-Clair – France.

Tipo IAin - B.II.b.1.a - Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario - MSK - Pharmalogistics GMBH Frankfurt am Main - Germany

Tipo IAin - B.II.b.1.a - Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario - Prestige Promotion Verkaufsförderung & Web-service GmbH – Kleinostheim - Germany

Tipo IAin - B.II.b.2.c.1 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - Esclusi il controllo dei lotti/le prove - Sanofi-Aventis Deutschland GmbH – Frankfurt am Main - Germania.

Codice Pratica: C1B/2021/121

N. di Procedura Europea: ES/H/0655/001/IB/049/G.


Tipo IB - B.II.b.1.f. - Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, per i medicinali sterili (compresi quelli fabbricati secondo un metodo asettico), ad esclusione dei medicinali biologici/immunologici - Cenexi HSC Hérouville-Saint-Clair - France

Tipo IAin - B.II.b.2.c.2. - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - Including batch control/testing - Cenexi HSC Hérouville-Saint-Clair – France.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione della variazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.



In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

TX21ADD8105 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i

Medicinale: DELORAZEPAM HEXAL,1 mg/ml gocce orali, soluzione, flacone da 20 ml

AIC 036481012

Titolare AIC: Sandoz S.p.A.

Codice pratica: N1B/2021/615, Group. Var. Tipo IB: tipo IB - B.II.b.1.e: introduzione del sito produttivo "ABC Farmaceutici SpA, Canton Moretti, 29 - 10015 Ivrea (TO), Italia" responsabile della produzione del prodotto finito; + 3x tipo IAIN - B.II.b.1.b, B.II.b.1.a, B.II.b.2.c.2: introduzione del medesimo sito produttivo responsabile del confezionamento primario e secondario, del controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.

Medicinale: BROMAZEPAM HEXAL,2,5 mg/ml gocce orali, soluzione, flacone da 20 ml

AIC 035646037

Titolare AIC: Sandoz S.p.A.

Codice pratica: N1B/2021/614, Group. Var. Tipo IB: tipo IB - B.II.b.1.e: introduzione del sito produttivo "ABC Farmaceutici SpA, Canton Moretti, 29 - 10015 Ivrea (TO), Italia" responsabile della produzione del prodotto finito; + 3x tipo IAIN - B.II.b.1.b, B.II.b.1.a, B.II.b.2.c.2: introduzione del medesimo sito produttivo responsabile del confezionamento primario e secondario, del controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.

A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto

delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

TX21ADD8108 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154

Comunicazione notifica regolare UVA del 25/06/2021 - Prot. n. 78609

Medicinale: RAMIPRIL EUROGENERICI 2,5 mg cpr, 10 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439015; 2,5 mg cpr, 14 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439027; 2,5 mg cpr, 20 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439039; 2,5 mg cpr, 28 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439041; 2,5 mg cpr, 30 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439054; 2,5 mg cpr, 42 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439066; 2,5 mg cpr, 50 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439078; 2,5 mg cpr, 56 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439344; 2,5 mg cpr, 98 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439080; 2,5 mg cpr, 100 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439092; 2,5 mg cpr, 105 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439407; 2,5 mg cpr, 100 cpr (conf. osp.) in flacone

PP AIC n. 037439104; 2,5 mg cpr, 500 cpr (conf. osp.) in flacone

PP AIC n. 037439116; 5 mg cpr, 10 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439128; 5 mg cpr, 14 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439130; 5 mg cpr, 20 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439142; 5 mg cpr, 28 cpr in blister



AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439155; 5 mg cpr, 30 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439167; 5 mg cpr, 42 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439179; 5 mg cpr, 50 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439181; 5 mg cpr, 56 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439357; 5 mg cpr, 98 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439193; 5 mg cpr, 100 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439205; 5 mg cpr, 105 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439419; 5 mg cpr, 100 cpr (conf. osp.) in flacone

PP AIC n. 037439217; 5 mg cpr, 500 cpr (conf. osp.) in flacone

PP AIC n. 037439229; 10 mg cpr, 10 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439231; 10 mg cpr, 14 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439243; 10 mg cpr, 20 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439256; 10 mg cpr, 28 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439268; 10 mg cpr, 30 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439270; 10 mg cpr, 42 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439282; 10 mg cpr, 50 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439294; 10 mg cpr, 56 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439369; 10 mg cpr, 98 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439306; 10 mg cpr, 100 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439318; 10 mg cpr, 105 cpr in blister

AL/PVC/AL/OPA AIC n. 037439421; 10 mg cpr, 100 cpr (conf. osp.) in flacone

PP AIC n. 037439320; 10 mg cpr, 500 cpr (conf. osp.) in flacone

PP AIC n. 037439332

Codice Pratica n. C1B/2019/1735

Procedura Europea n. SE/H/0592/001-003/IB/031

Tipo di modifica: Modifica stampati

Tipologia variazione oggetto della modifica: IB n. C.I.3.z

Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in linea con la procedura PSUSA/00000749/201802(EMA/CMDh/764231/2018). Modifiche editoriali: rettifica della descrizione della confezione blister da AI/AI a AL/PVC/AL/OPA.

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (del paragrafo 4.3, 4.4, 4.5 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Medicinale: CEFIXIMA EUROGENERICI 400 mg compresse dispersibili

Codice AIC: 042087

Codice Pratica N. N1B/2019/1143

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.a

Tipo di modifica: Modifica stampati

Modifica apportata: Allineamento degli stampati a quelli del prodotto di riferimento SUPRAX e implementazione della linea guida eccipienti con inserimento dell'avvertenza sul contenuto di sodio. Aggiornamento degli stampati alla versione più recente del QRD Template e modifiche editoriali minori.

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 9, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.


Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

E' approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell'oggetto.

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

TX21ADD8109 (A pagamento).



SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

Medicinale: FLECAINIDE SANDOZ

Codice Pratica N. C1B/2019/1935

Codice farmaco: 037415 (per tutte le confezioni autorizzate)

Titolare AIC: Sandoz S.p.A.

Procedura Europea N. NL/H/0795/002/IB/024 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z Modifica apportata: Modifica stampati per adeguamento alla Linea Guida sugli eccipienti. Adeguamento all'ultima versione del QRD template. Modifiche editoriali. E' autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2, 6.4, 6.5, 6.6 e 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Medicinale: EXEMESTANE SANDOZ

Codice Pratica N. C1B/2019/1963

Codice farmaco: 040535

Titolare AIC: Sandoz S.p.A.

Procedura Europea MRP N. DK/H/1732/001/IB/022 Tipologia variazione oggetto della modifica: IB, cat. C.I.z Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per l'allineamento alla Linea guida eccipienti. Altre modifiche editoriali per adeguamento al QRD template. È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle

Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche

autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Medicinale: FINASTERIDE SANDOZ

Codice Pratica N. C1B/2019/1929


Codice farmaco: 037717

Titolare AIC: Sandoz S.p.A.

Procedura Europea N. AT/H/0269/001/IB/032 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z Modifica apportata: Implementazione della linea guida eccipienti e inserimento dell'avvertenza sul sodio. Aggiornamento degli stampati alla versione più recente del QRD Template. Modifiche editoriali minori. È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.2, 4.4, 4.7, 4.8, 5.3, 6.1 6.5, 6.6, 9, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

TX21ADD8113 (A pagamento).



O.P. PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Monte Rosa, 61 - 20149 Milano
Partita IVA: 11807680159

*Comunicazione notificata regolare UVA del 02/07/2021 -
Prot. n. 81285*

Medicinale: TRAULEN 100 mg compresse a rilascio prolungato, 75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare

Codice AIC: 033420023, 047

Codice Pratica: N1B/2016/2121

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z

Tipo di modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: Implementazione di importanti informazioni di sicurezza come conclusione della procedura PSUSA/00001048/201509. Aggiornamento degli stampati alla versione più recente del QRD Template e modifiche editoriali minori.

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 6.1, 9, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

L'amministratore delegato
dott. Osvaldo Ponchiroli

TX21ADD8114 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO MERIDIONALE***Concessioni demaniale*

La società Produttori Ittici Manfredonia Società Cooperativa, con sede legale in Manfredonia (FG) al Lungomare Nazario Sauro snc, P.iva.: 04159770710, ha chiesto, con istanza datata 26 giugno 2021 agli atti con prot. n. 20210020080 del 28 giugno 2021, la proroga di anni 2 della durata dell'Atto

Formale n. 1/2021, Rep. 408 del 13 gennaio 2021, con decorrenza dal 01.02.2021 e fino al 31.12.2028, avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di un'area d.m. di circa mq. 11.895 situata al Molo di Tramontana del porto commerciale di Manfredonia, allo scopo di mantenere il Nuovo Mercato Ittico, e che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, il presente avviso resterà pubblicato, dal 12 luglio 2021 al 26 agosto 2021, presso la sezione Albo Pretorio on line dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, all'indirizzo <https://www.albopretorionline.it/portmer/alboente.aspx> e trasmesso al Comune di Manfredonia per la pubblicazione sul proprio albo pretorio.

Si invitano tutti coloro che possano avervi interesse a presentare le eventuali osservazioni, che dovranno pervenire entro il perentorio termine del 05.09.2021.

Il responsabile del procedimento
ing. Leonardo Trentadue

TX21ADG8016 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI**CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE**

Iscrizione a ruolo dei notai esercenti della dott.ssa Marilena Puzio

Il Presidente del consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere


Visto l'art. 24 della legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89;

Rende noto che in data odierna è stata iscritta a ruolo dei notai esercenti in questo Distretto, quale titolare della sede notarile di Sessa Aurunca (Distretto notarile di S. Maria C.V.) ed immessa nell'esercizio delle sue funzioni la dott.ssa Marilena Puzio, nata a Napoli il 10 maggio 1985, trasferita alla suddetta sede, dalla sede di Roma (Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) con D.D. del 26 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 2021 n. 22 (Serie generale) prorogato di novanta giorni con D.D. del 9 aprile 2021.

S. Maria C.V., 25 giugno 2021

Il presidente
notaio Alessandro de Donato

TU21ADN7957 (Gratuito).



**CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE**

*Cancellazione dal ruolo dei notai esercenti della dott.ssa
Eufemia Cipolletti*

Il Presidente del consiglio notarile di Santa Maria Capua
Vetera

Visto l'art. 25 della legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89;

Rende noto che in data odierna è stata cancellata dal ruolo dei notai esercenti in questo Distretto, avendo in tale data depositato in archivio gli atti, i repertori ed il sigillo, la dott.ssa Eufemia Cipolletti, nata a Napoli il 25 giugno 1975,

trasferita alla sede notarile di Napoli (Distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) con D.D. in data 26 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2021 - Serie generale, prorogato di novanta giorni con D.D. in data 1° marzo 2021.

S. Maria C.V., 5 luglio 2021

Il presidente
notaio Alessandro de Donato

TU21ADN7958 (Gratuito).


LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU2-84) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA

Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2004)

Le inserzioni da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti modalità:

- in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il nuovo portale IOL - Inserzioni on-line, disponibile all'indirizzo www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
 - per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 - 00138 Roma. L'importo delle inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46 - 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull'attestazione di pagamento la causale del versamento;
 - consegna a mano direttamente allo sportello dell'Istituto sito in piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto. Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall'ente inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d'identità del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d'identità. Si informa inoltre che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà fattura esclusivamente all'Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
- La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* viene effettuata, in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno ferialo successivo a quello dell'apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno ferialo successivo a quello del ricevimento da parte dell'ufficio inserzioni.
- I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l'applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all'atto della presentazione o dell'invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi dovranno seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Per le inserzioni relative a "convocazioni di assemblea di società per azioni" si precisa che nell'indicare la data di convocazione è necessario considerare i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che decorrono dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*:

- 15 giorni "convocazione di assemblea di società per azioni non quotate"
- 30 giorni "convocazione di assemblea di società per azioni quotate in mercati regolamentati".

Nella richiesta d'inserzione per le "convocazioni d'assemblea di società per azioni" dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell'inserzione, viene spedita una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o partita IVA) ed anagrafici del richiedente.

In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it) oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it o contattare il Numero Verde 800864035.

TARIFFE

A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.

Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:
€ 16,87

Costo totale IVA 22% inclusa
€ 20,58

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga
(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

Imponibile:
€ 6,62

Costo totale IVA 22% inclusa
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono più procedere al pagamento anticipato.


Ai sensi dell'art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta di pubblicazione:

- il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
- l'eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
- l'assoggettabilità o meno dell'amministrazione ordinante al regime di split payment.

Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione "DatiBeniServizi" - "DettaglioLinee" - "Descrizione" della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di personalizzazione della fattura.

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all'utilizzo dell'intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".





€ 7,11

